

**REPUBBLICA ITALIANA**

**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE DELL'UMBRIA**



**PARTI PRIMA e SECONDA**

**PERUGIA - 8 agosto 2007**

*Si pubblica di regola  
il mercoledì  
con esclusione dei giorni festivi*

**DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA**

*Avvertenze:* Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

Sezione I

**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 26.

**Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l'acqua (WWAP - World Water Assessment Programme) . . . Pag. 1643**

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 27.

**Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali) . . . Pag. 1644**

**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2007, n. 42.

**Eventi sismici 26 settembre 1997 e successivi - Liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Spoleto per i lavori di modifica alla struttura prefabbricata ad uso chiesa in località Francocci . . . . . Pag. 1647**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2007, n. 43.

**Eventi sismici 1997. Ordinanza commissariale n. 61/1997. Esercizio dei poteri sostitutivi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 161/2004 . . . . . Pag. 1647**

Sezione II

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 95.

Comune di Terni - Esproprio a favore del Comune dei beni immobili occorrenti per l'attuazione del PEEP in località Campomicciolo - Villaggio Matteotti Pag. 1649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 96.

Comune di Perugia. Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili occorrenti per la realizzazione del collettore fognario in loc. Ramazzano e Bosco . . . . . Pag. 1649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 97.

Comune di Avigliano Umbro. Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili occorrenti per i lavori di consolidamento e bonifica del versante settentrionale del centro abitato in fraz. Dunarobba. II stralcio . . . . . Pag. 1650

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 98.

Comune di Spoleto. Deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie di espropriazione delle aree occorrenti alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. per la realizzazione di una stazione di sollevamento per acque nere in loc. San Giacomo . . . . . Pag. 1652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 99.

Comune di Baschi. Deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie di espropriazione e di servitù delle aree occorrenti al CONAP S.p.A. - Consorzio Acquedotti Perugia - per la realizzazione del progetto «Rifornimento idrico del comprensorio Media Valle del Tevere in interconnessione con il sistema perugino». 1° lotto, 3° stralcio . . . . . Pag. 1652

**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 luglio 2007, n. 175.

**RISOLUZIONE - Valorizzazione, promozione, sostegno e integrazione delle manifestazioni culturali di eccellenza in materia di spettacolo nella Regione Umbria** Pag. 1653

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 24 luglio 2007, n. 181.

Linee guida per l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del sistema scolastico in Umbria per l'anno scolastico 2008-2009 . . . . . Pag. 1654

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2007, n. 951.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della LR 28 febbraio 2000, n. 13. Recupero somme all'UPB 3.02.003, cap. 3060 dell'entrata . . . . . Pag. 1655

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2007, n. 991.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2007 . . . . . Pag. 1668

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2007, n. 992.

Iscrizione fondi AGEA. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 . . . . . Pag. 1668

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 1051.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 . . . . . Pag. 1670

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1052.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2007 . . . . . Pag. 1671

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1053.

Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 . . . . . Pag. 1672

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1055.

Variazione al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 46, comma 3, L.R. di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni compensative fra Upb collegate di cui all'elenco n. 3) allegato legge 9/2007 . . . . . Pag. 1676

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1066.

Registro regionale dei soggetti e servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento (art. 12, comma 5, L.R. 30/2005). Istituzione e modalità operative . . . . . Pag. 1677

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
2 luglio 2007, n. 1123.

DPCM 5 marzo 2007 - Modifica del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante definizioni dei livelli essenziali di assistenza. Recepimento disposizioni art. 6: manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari. Modifica DGR n. 817 del 16 giugno 2004 . . . . . Pag. 1681

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
2 luglio 2007, n. 1138.

DGR 1005 del 18 giugno 2007. Protocollo di intesa. Costituzione Comitato fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro ex artt. 39 e segg. c.c. Approvazione schema di statuto del Comitato  
Pag. 1682

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 luglio 2007, n. 1253.

Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili . . . . . Pag. 1687

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2007, n. 1358.

L.R. 24/2003 «Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi». Programma annuale 2007. Linee guida e procedure per l'assegnazione di contributi . . . . . Pag. 1693

#### DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5848.

CIDAT s.r.l.: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura per attività specialistiche ambulatoriali e diagnostica per immagini in Terni  
Pag. 1699

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5849.

Azienda sanitaria locale n. 3: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno «La Serra», in loc. Borroni, Foligno (PG) . . . . . Pag. 1700

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5850.

Azienda sanitaria locale n. 3: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno «Il Laboratorio», in loc. Prato Smeraldo, Foligno (PG) . . . . . Pag. 1701

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5851.

Dott. Bachiocchi Francesco: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad ambulatorio di chirurgia plastica e ricostruttiva in Perugia . . . . . Pag. 1702

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5852.

«Azienda pubblica di servizi alla persona Fusconi-Lombrici-Renzi»: voltura autorizzativa Opere pie istituto ricovero dei vecchi Enrico Lombrici di Norcia (PG) Pag. 1703

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2007, n. 6108.

Dinamica Cooperativa Sociale a r.l.: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti in Trevi (PG) . . . . . Pag. 1704

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2007, n. 6110.

Azienda sanitaria locale n. 3: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità organica di recupero e rieducazione funzionale presso l'Ospedale di Trevi (PG) . . . . . Pag. 1705

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2007, n. 6112.

Dott. Nazzareno Bittarello: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di uno studio odontoiatrico in Città della Pieve (PG) . . . . . Pag. 1705

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2007, n. 6115.

Istituto delle suore della Sacra Famiglia: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti in Spoleto (PG) . . . . . Pag. 1706

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 luglio 2007, n. 6241.

«Centro massofisioterapico Sole e Luna s.n.c. di Laloni e Cruciani»: voltura autorizzativa dell'ambulatorio poli-specialistico con sede in Spello (PG) . . . . . Pag. 1707

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 luglio 2007, n. 6245.

L.R. 3/1997 e s.i.m. Fondo sociale regionale. Impegno di spesa (€ 6.261.470,90) e liquidazione della quota destinata alla gestione associata (20 per cento) € 1.318.204,40. Anno 2007 (CAP. 2885/5040) Pag. 1708

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2007, n. 6347.

Fondazione dott. Giulio Loreti - ONLUS con sede in Campello sul Clitunno (PG). Approvazione modifiche statutarie . . . . . Pag. 1713

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2007, n. 6348.

A.R.P.T. Associazione regionale produttori tabacchicoli di Perugia. Cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche . . . . . Pag. 1715

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2007, n. 6349.

Associazione produttori olivicoli della provincia di Perugia - ASSOPROL. Cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche . . . . . Pag. 1715

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2007, n. 6350.

Associazione umbra produttori olive ed olio di Perugia. Cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche . . . . . Pag. 1715

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6399.

L.R. 11/98. Determinazioni in merito alle decorrenze dei termini . . . . . Pag. 1716



DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6422.

**L.R. 22/2004. «Basket Foligno» s.r.l. 06034 Foligno (PG). Rifiuto istanza di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale** Pag. 1716

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6424.

**COMEF s.r.l.: ambulatorio specialistico in Orvieto (TR): autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria** Pag. 1717

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6425.

**Forum s.r.l. di Todi (PG): sostituzione responsabile sanitario** . . . . . Pag. 1718

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO ENERGIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6450.

**Ditta Angelantoni Industrie S.p.A. Autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale, sito in Massa Martana** . . . . . Pag. 1719

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6522.

**Reg. CE 1698/05 (ex Reg. CE 1257/99) Mis. f). Annuale 2006-2007. D.D. 5794/2007: proroga del termine di presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2007** . . . . . Pag. 1719

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6523.

**P.S.R. per l'Umbria 2007-2013. Mis. 214 - Az. b) «Introduzione e mantenimento di metodi di produzione biologica» - D.D. n. 3761/2007 - Proroga del termine di presentazione delle domande di aiuti e modifiche al bando** Pag. 1720

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 luglio 2007, n. 7032.

**Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9. D.G.R. n. 1387/06. Determinazione del periodo vendemmiale, per le fermentazioni e le rifermentazioni nella regione Umbria per la campagna 2007/2008** . . . . . Pag. 1721

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 luglio 2007, n. 7115.

**POR Ob. 3 2000/2006 Misura D4 - Risorse CIPE - Bando assegni di ricerca finalizzato al miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Approvazione verbale e graduatoria A** Pag. 1722

#### PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI

COMITATO DI GESTIONE  
FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO  
NELLA REGIONE UMBRIA

**Disciplina delle modalità di presentazione dei «piani di programmazione» e delle rendicontazioni delle attività da parte dei centri di servizio per il volontariato della regione dell'Umbria. Di definizione degli orientamenti e dei criteri per l'attribuzione delle risorse** Pag. 1724

#### PARTE SECONDA

#### LEGGI E DECRETI DELLO STATO

#### ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).** (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2007) Pag. 1728

#### SUPPLEMENTI ORDINARI

*Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 35 dell'8 agosto 2007.*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 giugno 2007, n. 1045.

**Sicurezza alimentare: Piano triennale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione degli animali - Regione Umbria - Aggiornamento 2007.**

*Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 35 dell'8 agosto 2007.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
9 luglio 2007, n. 1173.

**L.R. n. 20/2005. Norme in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico. Individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.**

*Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 35 dell'8 agosto 2007.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 luglio 2007, n. 1203.

**Legge regionale 9 marzo 1999, n. 7. Avviso pubblico per la definizione dei criteri per la concessione delle provvidenze e ripartizione delle risorse per tipologia di intervento. Annualità 2007.**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO

Servizio aiuti alle imprese e filiere agricole agroalimentari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 luglio 2007, n. 7029.

**DGR n. 1203 del 16 luglio 2007 concernente: «Legge regionale 9 marzo 1999, n. 7. Definizione dei criteri per la concessione delle provvidenze e ripartizione delle risorse per tipologia di intervento. Annualità 2007». Avviso pubblico presentazione e istruttoria domanda.**

*Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 35 dell'8 agosto 2007.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 luglio 2007, n. 1225.

**L.R. 20 maggio 1986, n. 19. Approvazione Piano annuale delle opere pubbliche anno 2007.**

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE

## PARTE PRIMA

---

**LEGGI - REGOLAMENTI  
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE**


---

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 26.

**Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l'acqua (WWAP - World Water Assessment Programme).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi generali e programmatici dello Statuto e in attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto a Parigi tra UNESCO e Ministero dell'Ambiente, finanzia le spese per l'insediamento e il funzionamento della sede del Segretariato del programma dell'UNESCO per la valutazione dell'acqua mondiale (WWAP), organismo deputato al coordinamento di tutte le attività dell'ONU relativa alla disponibilità della risorsa acqua, al fine di sviluppare il ruolo e consolidarne la presenza in Umbria.

## Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2007, da iscriverne in termini di competenza e cassa nella UPB 05.1.2007 (capitolo 5010) denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 05.1.2007 (capitolo 5010) denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile».

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sia in

termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 31 luglio 2007

---

**IL VICE PRESIDENTE  
LIVIANTONI**

## LAVORI PREPARATORI

*Disegno di legge:*

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bottini, deliberazione n. 742 del 14 maggio 2007, atto consiliare n. 923 (VIII Legislatura).

— Assegnato per il parere alla I Commissione consiliare permanente «Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali», il 6 luglio 2007.

— Testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente l'11 luglio 2007, con parere e relazione illustrati oralmente dal presidente Dottorini (Atto n. 923/BIS).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2007, deliberazione n. 178.

**AVVERTENZA** – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## NOTE

*Nota all'art. 1:*

La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante «Nuovo Statuto della Regione Umbria», è pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.

*Nota all'art. 2, commi 3 e 4:*

La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria», è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.

Il testo dell'art. 27, comma 3, lettera c) è il seguente:

«Art. 27. — *Legge finanziaria regionale.* — *Omissis.*

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

*Omissis.*

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

*Omissis.*

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 27.

**Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

COMMISSIONE  
DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 1

(Commissione di garanzia statutaria)

1. La presente legge istituisce e disciplina la Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione), in attuazione degli articoli 81 e 82 dello Statuto regionale, quale organo consultivo indipendente ed autonomo di verifica nell'ambito delle attribuzioni definite dall'articolo 2.

Art. 2

(Attribuzioni)

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali, la Commissione esprime pareri motivati ai sensi dell'articolo 82 dello Statuto:

- a) sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;
- b) sulle questioni interpretative delle norme statutarie;
- c) sull'ammissibilità delle proposte di referendum regionali.

Art. 3

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da 7 membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti tra:

- a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o politologiche;
- c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica tre anni e non è rieleggibile.

3. I componenti della Commissione restano in carica per un periodo di sei anni e non sono rieleggibili.

Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

Art. 4

(Incompatibilità e prerogative)

1. L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.

2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.

3. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale dell'Umbria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.

Art. 5

(Trattamento economico)

1. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a 250,00 € ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento nel tempo previsto per il Segretario Generale del Consiglio regionale, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

Art. 6

(Termini per l'espressione del parere)

1. La Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta regionale. Il termine è prorogabile di ulteriori dieci giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.

Art. 7

(Efficacia del parere)

1. La Commissione trasmette al richiedente, ed in ogni caso al Consiglio regionale, tutti i pareri espressi.

2. I pareri trasmessi dalla Commissione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Qualora la Commissione ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto gli organi regionali competenti sono tenuti a riesaminare l'atto oggetto di rilievo ed a riapprovarlo, con o senza modifiche.

Art. 8

(Attribuzioni in materia di referendum regionali)

1. La Commissione esprime il proprio parere sull'ammissibilità delle proposte di referendum, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali).

Art. 9

(Ulteriori competenze)

1. La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni giuridiche che concernono l'in-



interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie.

2. Le Commissioni consiliari, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla L.R. n. 22/1997 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

## CAPO II

### MODIFICHE ALLA L.R. 4 LUGLIO 1997, N. 22

#### Art. 10

(Modifica dell'articolo 2 della L.R. n. 22/1997)

1. Il comma 4, dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

«4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, trasmette la richiesta di referendum alla Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione) ai fini di cui all'articolo 82 dello Statuto.».

2. Il comma 5, dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

«5. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere obbligatorio della Commissione, provvede con decreto motivato sulla ammissibilità della richiesta in conformità allo Statuto ed alle norme di cui alla presente legge.».

3. Il comma 6, dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

«6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione della deliberazione sulla richiesta di referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione è, altresì, trasmessa ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione, delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la indizione del referendum.».

#### Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 22/1997)

1. L'articolo 5 della l.r. n. 22/1997 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 5

(Ammissibilità del referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali)

1. Entro il 31 ottobre il Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta di referendum alla Commissione, che esprime parere motivato sulla ammissibilità della stessa.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione, provvede con decreto motivato non oltre il 15 novembre.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla indizione del referendum.

4. La deliberazione sulla richiesta di referendum è trasmessa agli enti promotori.».

#### Art. 12

(Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 22/1997)

1. Il comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 dicembre, il Presidente della Giunta regionale provvede, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. La deliberazione è pubblicata e trasmessa ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo precedente.».

#### Art. 13

(Modifica dell'articolo 10 della L.R. 22/97)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

«1. Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, con proprio decreto, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso.».

#### Art. 14

(Modifica dell'articolo 20 della L.R. 22/97)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 dopo le parole «il Consiglio regionale», sono aggiunte le seguenti: «, acquisito il parere della Commissione,».

## CAPO III

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e successivi mediante gli stanziamenti previsti nell'unità previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del Consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 31 luglio 2007

IL VICE PRESIDENTE  
LIVIANTONI

### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

— di iniziativa della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 24 luglio 2007, atto consiliare n. 951 (VIII Legislatura).

— Testo licenziato dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari 24 luglio 2007, con relazione illustrata oralmente dal Vice Presidente Sebastiani.

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2007, deliberazione n. 179.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE

##### *Nota al titolo della legge:*

La legge regionale 4 luglio 1997, n. 22, recante «Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali», è pubblicata nel B.U.R. 9 luglio 1997, n. 33.

##### *Nota all'art. 1:*

La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante «Nuovo Statuto della Regione Umbria», è pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.

Il testo degli artt. 81 e 82 è il seguente:

«Art. 81. — *Commissione di garanzia statutaria.* — 1. Il Consiglio regionale elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i membri della Commissione di garanzia statutaria.

2. Con legge regionale approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.

Art. 82. — *Competenze.* — 1. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull'ammissibilità dei referendum regionali.

2. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, nonché un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

3. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta. L'organo competente è tenuto a riesaminare l'atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.»

##### *Nota all'art. 2:*

Per il testo dell'art. 82 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si veda la nota all'art. 1.

##### *Nota all'art. 7, comma 3:*

Per la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si veda la nota all'art. 1.

##### *Nota all'art. 8:*

Per la legge regionale 4 luglio 1997, n. 22, si veda la nota al titolo della legge.

##### *Nota all'art. 9:*

Per la legge regionale 4 luglio 1997, n. 22, si veda la nota al titolo della legge.

##### *Nota all'art. 10:*

Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — *Iniziativa popolare.* — 1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia unitamente agli appositi fogli per la raccolta delle firme di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla consegna dei fogli di cui al comma 1, i promotori depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta di referendum corredata delle firme di almeno tremila elettori e dei certificati elettorali dei sottoscrittori.

3. La richiesta di referendum di cui al comma 2 indica, in modo preciso ed inequivocabile, a pena di inammissibilità, la disposizione o le disposizioni, ovvero il testo di legge o di regolamento, o l'atto amministrativo di indirizzo e programmazione dei quali si chiede, in tutto o in parte, l'abrogazione.

4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, trasmette la richiesta di referendum alla Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione) ai fini di cui all'articolo 82 dello Statuto.

5. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere obbligatorio della Commissione, provvede con decreto motivato sulla ammissibilità della richiesta in conformità allo Statuto ed alle norme di cui alla presente legge.

6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione della deliberazione sulla richiesta di referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione è, altresì, trasmessa ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione, delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la indizione del referendum.

7. I promotori depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 30 settembre, gli ulteriori fogli contenenti le firme raccolte ed i certificati elettorali dei sottoscrittori.

8. Entro il 31 ottobre l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, verificato il numero e la regolarità delle firme, trasmette copia del relativo verbale al Presidente della Giunta regionale per la indizione del referendum.»

##### *Nota all'art. 12:*

Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — *Irregolarità formali e unificazione delle richieste.* 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora le proposte di referendum presentino irregolarità formali, invita i promotori a procedere alla regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione.

2. Entro il 31 dicembre, il Presidente della Giunta regionale provvede, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. La deliberazione è pubblicata e trasmessa ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo precedente.»

##### *Nota all'art. 13:*

Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10. — *Inefficacia del referendum.* — 1. Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, con proprio decreto, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso.»

##### *Nota all'art. 14:*

Il testo vigente dell'art. 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20. — *Referendum consultivo obbligatorio.* — 1. Le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, che il Consiglio regionale, acquisito il parere della Commissione, ritenga proponibili, sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate previsto dall'art. 73 dello Statuto.»

**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2007, n. 42.

**Eventi sismici 26 settembre 1997 e successivi - Liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Spoleto per i lavori di modifica alla struttura prefabbricata ad uso chiesa in località Francocci.**

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA**

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/1997)

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 28 settembre 1997, n. 2668, con il quale è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Giunta regionale;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 31 ottobre 1997, n. 2706 che, tra l'altro, autorizza la Regione a mantenere le strutture prefabbricate di proprietà regionale;

Vista l'ordinanza commissariale 31 ottobre 1997, n. 46 con la quale vengono nominati i funzionari regionali addetti a seguire i lavori di manutenzione nonché di fornitura di strutture prefabbricate;

Vista l'ordinanza commissariale 19 marzo 2007, n. 16 con la quale è stato rimodulato il piano di riparto delle somme assegnate alla competenza del Commissario delegato;

Vista la richiesta del Comune di Spoleto prot. n. 62936 del 28 dicembre 2007;

Vista l'autorizzazione del Commissario delegato per la protezione civile prot. n. 2/CD del 18 gennaio 2007;

Vista la nota del Comune di Spoleto prot. n. 33008 del 7 maggio 2007, con la quale il Comune invia il rendiconto di spesa per i lavori in oggetto per l'importo di euro 3.096,00;

ORDINA

**Art. 1**

1. È liquidata a favore del Comune di Spoleto la somma di euro 3.096,00 I.V.A. inclusa, quale residuo credito per il rimborso delle spese sostenute per i lavori di modifica sulla struttura prefabbricata ad uso chiesa installata in località Francocci, a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997.

2. L'Ufficio temporaneo gestione finanziaria e sistema informativo della ricostruzione è autorizzato ad emettere, a favore del Comune di Spoleto, per l'importo indicato all'art. 1, comma 1, il relativo ordinativo di pagamento tratto sulla apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 16 del 19 marzo 2007, con accreditamento sul conto di Tesoreria unica intestato allo stesso Comune.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 23 luglio 2007

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2007, n. 43.

**Eventi sismici 1997. Ordinanza commissariale n. 61/1997. Esercizio dei poteri sostitutivi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 161/2004.**

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA**

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/1997)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/1997, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/1997 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/1997, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/1998 convertito con legge n. 61/1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti infine l'art. 8 della L.R. n. 30/1998, così come modificato ed integrato dall'art. 2 della L.R. n. 10/2001 e dall'art. 1 della L.R. n. 8/2005, nonché l'art. 12 dell'*allegato 1* alla D.G.R. n. 5180/1998 con i quali sono state dettate norme in ordine all'esercizio, da parte dei Comuni, dei poteri sostitutivi nei confronti dei proprietari inadempienti;

Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del richiamato art. 8 della L.R. n. 30/1998, i poteri sostitutivi sono esercitati dai Comuni anche nel caso di edifici ubicati al di fuori dei programmi integrati di recupero, qualora negli stessi siano ricomprese unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale;

Richiamato il parere espresso con nota n. 50 del 20 gennaio 1999 dal Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Commissario delegato per la protezione civile, relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi per gli interventi ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 61/1997, il quale recita testualmente: «qualora si verificino durante la gestione dell'ordinanza n. 61/97 casi di inerzia o di opposizione alla esecuzione dei lavori da parte di uno o più proprietari aventi diritto, possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 12 delle «Procedure» approvate con D.G.R. n. 5130/1998 secondo cui il Comune può esercitare i poteri sostitutivi ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 30»;

Richiamato inoltre l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000 il quale dispone che, qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/1997, così come modificato ed inte-



grato dall'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 8/2000, e dall'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, i Comuni si sostituiscono, per il completamento degli interventi, ai proprietari inadempienti, limitatamente ai casi in cui negli edifici risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quelli del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;

Vista l'ordinanza commissariale n. 161/2004 con la quale sono state definite le modalità e procedure per l'accesso dei Comuni al fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2000 e integrato dall'art. 2, punto 1, della L.R. n. 10/2001, nonché per il reintroito nel fondo speciale delle somme recuperate dai Comuni stessi;

Atteso che, per l'attuazione degli interventi sostitutivi sugli edifici isolati e sulle U.M.I. individuati all'interno dei Programmi integrati di recupero, con D.G.R. n. 268 del 19 febbraio 2007 sono state stabilite le modalità e procedure per l'accesso dei Comuni al predetto fondo speciale, nonché per il reintroito nello stesso fondo delle somme recuperate;

Ravvisata la necessità di uniformare le procedure cui i Comuni devono attenersi per l'accesso al fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto pertanto di dover adeguare le procedure previste per gli interventi finanziati ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/1997 e quanto disposto dalla D.G.R. n. 268/2007;

#### ORDINA

##### Art. 1

1. L'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 161/2004 è sostituito dal seguente articolo:

##### «Art. 2

1. l'accesso dei Comuni al fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2000 e integrato dall'art. 2, punto 1, della L.R. n. 10/2001, per l'attuazione degli interventi ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 61/1997, è autorizzato con provvedimento del Commissario delegato, su richiesta dei Comuni stessi, contenente la seguente documentazione:

a) provvedimento comunale con cui viene disposto l'esercizio dei poteri sostitutivi contenente l'individuazione dei proprietari inadempienti;

b) provvedimento comunale di concessione del contributo;

c) provvedimento di affidamento dei lavori all'impresa aggiudicataria contenente il quadro economico della spesa;

d) rispetto riepilogativo, debitamente approvato, contenente:

d.1) i dati identificativi dell'intervento:

d.1.1) numero identificativo dell'edificio;

d.1.2) estremi catastali;

d.1.3) ubicazione (località e indirizzo);

d.2) i nominativi dei proprietari, con evidenziati quelli inadempienti, distinti per unità immobiliare, con l'indicazione, per ciascuno di essi di:

d.2.1) quote di proprietà;

d.2.2) importo del contributo concesso;

d.2.3) importo della spesa;

d.2.4) importo da utilizzare sulle disponibilità del fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di stabilire inoltre che il finanziamento, richiesto e autorizzato ai sensi del precedente punto 1), è erogato ai Comuni, su loro richiesta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, funzionario delegato, secondo le seguenti modalità:

a) 90 per cento previa attestazione da parte del Comune dell'avvenuto inizio dei lavori;

b) saldo dopo l'approvazione da parte del Comune degli atti di rendicontazione finale, e dell'invio all'Ufficio dirigenziale temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati del prospetto riepilogativo di cui al punto 1), lett. d), aggiornato sulla base delle risultanze dei predetti atti di rendicontazione e debitamente approvato;

3. di disporre che:

a) entro trenta giorni dall'approvazione degli atti di rendicontazione finale, i Comuni richiedono ai proprietari interessati la restituzione della somma risultante dalla differenza tra il contributo loro spettante e la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'intervento sostitutivo, che gli stessi proprietari dovranno versare al comune entro e non oltre i successivi sessanta giorni. Il Comune provvede a riversare, entro 30 giorni dalla loro riscossione, le somme recuperate nel fondo speciale previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30/1998;

b) su istanza dei proprietari sostituiti, da prodursi entro il termine di cui al punto 3), lett. a) il Comune dispone il recupero della predetta somma in forma rateizzata, con rate semestrali, fino ad un massimo di anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento di erogazione del saldo del finanziamento di cui al punto 2), lett. b);

4. di dare atto infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, della legge n. 166/2002, le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 23 luglio 2007

LORENZETTI

## Sezione II

**DECRETI DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 95.

**Comune di Terni - Esproprio a favore del Comune dei beni immobili occorrenti per l'attuazione del PEEP in località Campomicciolo - Villaggio Matteotti.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

> che con proprio decreto in data 17 novembre 2006, n. 213 sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili occorrenti per l'attuazione del PEEP in località Campomicciolo e ricadenti nel comune di Terni;

> che con proprio decreto in data 21 febbraio 2007, n. 30 è stato disposto il deposito delle suddette indennità presso la Cassa depositi e prestiti a favore delle ditte proprietarie dei beni immobili da espropriare;

Visto l'atto di liquidazione di spesa del Comune di Terni in data 15 giugno 2007 prot. n. 106405 comprovante l'avvenuto deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti per un importo complessivo di € 47.433,55 pari al valore fiscale dei beni espropriati;

Vista la domanda in data 5 luglio 2007, n. 108926 con la quale il Comune di Terni ha chiesto l'emissione del decreto di esproprio definitivo dei beni immobili di cui trattasi;

Considerato che il Comune di Terni ha adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per cui può pronunciarsi l'espropriazione definitiva dei beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere suindicate;

Visto l'art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1

Sono espropriati a favore del Comune di Terni i sottoindicati beni immobili occorrenti per l'attuazione del PEEP in loc. Campomicciolo - villaggio Matteotti:

*Comune censuario di Terni*

1. ditta Cozza Andrea nato a Civita Castellana il 31 luglio 1977

C.F. CZZNDR77L31C765D prop. 1/6;

Cozza Dolores nata a Terni il 5 ottobre 1939

C.F. CZZDRS39R45L117W prop. 3/6;

Cozza Francesca nata a Civita Castellana il 4 ottobre 1973

C.F. CZZFNC73R44C765D prop. 1/6;

Morzella Maria Elisa nata a Civita Castellana il 13 luglio 1936

C.F. MRZMLS36L53C765D prop. 1/6;

|               |              |         |       |
|---------------|--------------|---------|-------|
| foglio n. 139 | part. n. 444 | per mq. | 2.130 |
| foglio n. 139 | part. n. 483 | per mq. | 440   |
| foglio n. 139 | part. n. 484 | per mq. | 93    |

Art. 2

Il Comune di Terni è autorizzato ad occupare permanentemente i beni immobili suddetti i quali andranno a far parte del demanio dell'Ente comunale.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere acquisito al repertorio degli atti della Regione per gli adempimenti correlati alla registrazione dell'atto stesso con spese a carico del Comune di Terni. Sarà altresì notificato, a cura del medesimo Comune, nella forma degli atti processuali civili ai proprietari interessati.

Art. 4

L'espropriante provvederà inoltre, in termini di urgenza a sua cura e spese, alla trascrizione del presente decreto presso la competente Agenzia del Territorio di Terni ed alla voltura.

Il presente decreto, redatto in duplice originale, sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 24 luglio 2007

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 96.

**Comune di Perugia. Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili occorrenti per la realizzazione del collettore fognario in loc. Ramazzano e Bosco.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota prot. n. 123368 del 5 luglio 2007 il Comune di Perugia ha chiesto l'emissione del provvedimento relativo alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili di cui all'oggetto, a termini dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Perugia 25 ottobre 2001, n. 685 con la quale è stato approvato il progetto la realizzazione di un collettore fognario in loc. Ramazzano e Bosco;

Considerato:

— che ai sensi dell'art. 1, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 le opere sono di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

— che è stato provveduto alle incombenze di cui all'art. 10 della citata legge n. 865/71;

— che in merito alla procedura espropriativa non sono state presentate opposizioni od osservazioni di sorta;

— che si tratta di aree a destinazione «agricola» come risulta dai certificati di destinazione urbanistica nn. 510 e 511 rilasciati dal Comune di Perugia in data 6 luglio 2007;

— che occorre determinare, ai sensi degli articoli



16 e 17 della citata legge n. 865/71 e successive modificazioni, le indennità provvisorie di espropriazione e di servitù da corrispondere agli aventi diritto;

Vista la relazione di stima approvata dal dirigente dell'U. O. Patrimonio e servizi cimiteriali del Comune di Perugia in data 29 giugno 2007;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 1992, n. 7756;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 567;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

#### Decreta

##### Art. 1

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizzazione del collettore fognario in loc. Ramazzano e Bosco sono determinate come segue:

##### Comune censuario di Perugia

1) ditta Tancini Paolo (erede di Tancini Ferdinando) foglio n. 180 part. n. 525 (sem. arb.)

mq. 105 a €/mq. 1,3698 = € 143,83

Alla ditta suindicata saranno inoltre rimborsate le somme pagate per imposte relative all'ultimo trasferimento degli immobili precedente l'espropriazione in rapporto alla superficie espropriata.

##### Art. 2

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni i proprietari espropriandi, di cui all'art. 1, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50 per cento dell'indennità provvisoria, mentre per i proprietari espropriandi diretti coltivatori, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto alla indennità provvisoria, maggiorato dei rimborsi di cui sopra, ovvero comunicare al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria con avvertenza che, in caso di silenzio l'indennità provvisoria si intenderà rifiutata.

##### Art. 3

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per la servitù sui beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui trattasi sono determinate come segue:

##### Comune censuario di Perugia

1) ditta Tancini Paolo (erede di Tancini Ferdinando) foglio n. 180 part. n. 79 (sem. arb.)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| mq. 450 a €/mq. 1,3698/3 =            | € 205,47 |
| foglio n. 180 part. n. 80 (sem. arb.) |          |
| mq. 525 a €/mq. 1,3698/3 =            | € 239,72 |
| foglio n. 180 part. n. 20 (sem. arb.) |          |
| mq. 150 a €/mq. 1,3698/3 =            | € 68,49  |
| foglio n. 180 part. n. 24 (sem. arb.) |          |
| mq. 680 a €/mq. 1,3698/3 =            | € 310,49 |
| foglio n. 180 part. n. 25 (sem. arb.) |          |
| mq. 20 a €/mq. 1,3698/3 =             | € 9,13   |
| foglio n. 180 part. n. 82 (sem. arb.) |          |
| mq. 80 a €/mq. 1,3698/3 =             | € 36,53  |
| Totale                                | € 869,83 |

##### Art. 4

Il Comune di Perugia è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per gli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni i proprietari espropriandi, di cui all'art. 3, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50 per cento dell'indennità provvisoria, ovvero comunicare al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria con avvertenza che, in caso di silenzio l'indennità provvisoria si intenderà rifiutata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 24 luglio 2007

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 97.

**Comune di Avigliano Umbro. Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili occorrenti per i lavori di consolidamento e bonifica del versante settentrionale del centro abitato in fraz. Dunarobba. II stralcio.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota prot. n. 104617 del 28 giugno 2007 il Comune di Avigliano Umbro ha chiesto l'emissione del provvedimento relativo alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù dei beni immobili di cui all'oggetto, a termini dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto che con deliberazione della Giunta comunale di Avigliano Umbro in data 26 marzo 2002, n. 53 è stato approvato il progetto i lavori di consolidamento del centro abitato in fraz. Dunarobba, II stralcio;

Considerato:

— che ai sensi dell'art. 1, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 le opere sono di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

— che è stato provveduto alle incombenze di cui all'art. 10 della citata legge n. 865/71;

— che in merito alla procedura espropriativa non sono state presentate opposizioni od osservazioni di sorta;

— che si tratta di aree a destinazione «agricola» come risulta da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Avigliano Umbro in data 6 giugno 2007;

— che occorre determinare, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 865/71 e successive modificazioni, le indennità provvisorie di espropriazione e di servitù da corrispondere agli aventi diritto;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 1992, n. 7756;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 567;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

#### Decreta

##### Art. 1

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di consolidamento e bonifica del versante settentrionale del centro abitato in fraz. Duna-robba - II stralcio - sono determinate come segue:

#### Comune censuario di Avigliano Umbro

|  |         |
|--|---------|
| 1) ditta Spadini Maria Gabriella<br>foglio n. 24 part. n. 84 (sem.)<br>mq. 8 a €/mq. 0,942 =   | € 7,54  |
| foglio n. 24 part. n. 244 (sem. arb.)<br>mq. 4 a €/mq. 0,969 =   | € 3,88  |
| Totale   | € 11,42 |
| 2) ditta Spadini Piero e Bergonzoni Pierpaola<br>foglio n. 24 part. n. 101 (sem. arb.)<br>mq. 12 a €/mq. 0,969 =   | € 11,63 |
| 3) Ente Urbano<br>foglio n. 24 part. n. 188 (sem. arb.)<br>mq. 4 a €/mq. 0,969 =   | € 3,88  |
| 4) Spadini Giovanna<br>foglio n. 24 part. n. 183 (sem.)<br>mq. 4 a €/mq. 0,942 =   | € 3,77  |
| 5) Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Orvieto e Todi con sede a Todi<br>foglio n. 24 part. n. 239 (sem.)<br>mq. 64 a €/mq. 0,942 = | € 60,29 |
| 6) Congregazione del Pio Suffragio tra i sacerdoti Cattedra di Todi<br>foglio n. 24 part. n. 70 (sem.)<br>mq. 8 a €/mq. 0,942 =                                    | € 7,54  |

Alle ditte suindicate saranno inoltre rimborsate le somme pagate per imposte relative all'ultimo trasferimento degli immobili precedente l'espropriazione in rapporto alla superficie espropriata.

##### Art. 2

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni i proprietari espropriandi, di cui all'art. 1, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria, mentre per i proprietari espropriandi diretti coltivatori, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto alla indennità provvisoria, maggiorato dei rimborsi di cui sopra, ovvero comunicare al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria con avvertenza che, in caso di silenzio l'indennità provvisoria si intenderà rifiutata.

##### Art. 3

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per la servitù sui beni immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui trattasi sono determinate come segue:

#### Comune censuario di Avigliano Umbro

|  |          |
|--|----------|
| 1) ditta Spadini Maria Gabriella<br>foglio n. 24 part. n. 84 (sem.)<br>mq. 370 a €/mq. 0,942/3 =   | € 116,18 |
| foglio n. 24 part. n. 244 (sem. arb.)<br>mq. 140 a €/mq. 0,969/3 =   | € 45,22  |
| Totale   | € 161,40 |
| 2) ditta Spadini Bruna<br>foglio n. 24 part. n. 101 (sem. arb.)<br>mq. 186 a €/mq. 0,969/3 =   | € 60,08  |
| 3) ditta Spadini Giovanna<br>foglio n. 24 part. n. 183 (sem.)<br>mq. 360 a €/mq. 0,942/3 =   | € 113,04 |
| foglio n. 24 part. n. 187 (sem.)<br>mq. 80 a €/mq. 0,942/3 =   | € 25,12  |
| Totale   | € 138,16 |
| 4) Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Orvieto e Todi con sede a Todi<br>foglio n. 24 part. n. 239 (sem.)<br>mq. 2678 a €/mq. 0,942/3 = | € 840,89 |
| 5) Congregazione del pio suffragio tra i sacerdoti cattedra di Todi<br>foglio n. 24 part. n. 70 (sem.)<br>mq. 340 a €/mq. 0,942/3 =                                    | € 106,76 |
| 6) Spadini Piero e Bergonzoni Pierpaola<br>foglio n. 24 part. n. 101 (sem. arb.)<br>mq. 210 a €/mq. 0,969/3 =  | € 67,83  |
| 7) Spadini Palmira<br>foglio n. 24 part. n. 184 (sem. arb.)<br>mq. 140 a €/mq. 0,969/3 =   | € 45,22  |
| foglio n. 24 part. n. 180 (sem.)<br>mq. 100 a €/mq. 0,942/3 =  | € 31,40  |
| Totale   | € 76,62  |

## Art. 4

Il Comune di Avigliano Umbro è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per gli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni i proprietari espropriandi, di cui all'art. 3, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50 per cento dell'indennità provvisoria, ovvero comunicare al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria con avvertenza che, in caso di silenzio l'indennità provvisoria si intenderà rifiutata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 24 luglio 2007

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 98.

**Comune di Spoleto. Deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie di espropriazione delle aree occorrenti alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. per la realizzazione di una stazione di sollevamento per acque nere in loc. San Giacomo.**

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con proprio decreto in data 12 marzo 2007, n. 44 sono state determinate le indennità provvisorie da corrispondere ai proprietari per l'espropriazione a favore della Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. di Spoleto delle aree occorrenti per la realizzazione di una stazione di sollevamento per acque nere in loc. San Giacomo nel comune di Spoleto;

— che l'ammontare delle suddette indennità è stato notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 (ultimo comma) della legge n. 865/71 alle ditte interessate;

— che il suindicato decreto n. 44/07 è stato pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 13 del 28 marzo 2007;

Considerato che nei trenta giorni dall'avviso la ditta proprietaria Marchetti Giuseppe, Loreto e Maurilio non ha accettato l'indennità determinata, né risulta che la stessa abbia convenuto con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili a termini dell'art. 12 (1° comma) della legge n. 865/71 e dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

## Decreta

La Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. di Spoleto - ente espropriante - depositerà nella Cassa depositi e prestiti, presso la Direzione provinciale del tesoro di Perugia la somma di € 88,42 a favore della ditta Marchetti Giuseppe, Loreto e Maurilio a titolo di indennità provvisoria di espropriazione dei beni immobili di sua proprietà occorrenti per la realizzazione di una stazione di sollevamento per acque nere in loc. San Giacomo nel comune di Spoleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 24 luglio 2007

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2007, n. 99.

**Comune di Baschi. Deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie di espropriazione e di servitù delle aree occorrenti al CONAP S.p.A. - Consorzio Acquedotti Perugia - per la realizzazione del progetto «Rifornimento idrico del comprensorio Media Valle del Tevere in interconnessione con il sistema perugino». 1° lotto, 3° stralcio.**

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con proprio decreto in data 21 febbraio 2007, n. 29 sono state determinate le indennità provvisorie da corrispondere ai proprietari per l'espropriazione e la servitù a favore del CONAP S.p.A. delle aree occorrenti per la realizzazione del progetto «Rifornimento idrico del comprensorio Media valle del Tevere in interconnessione con il sistema perugino». 1° lotto, 3° stralcio;

— che l'ammontare delle suddette indennità è stato notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 (ultimo comma) della legge n. 865/71 alle ditte interessate;

— che il suindicato decreto n. 29/07 è stato pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 10 del 7 marzo 2007;

Considerato che nei trenta giorni dall'avviso tutte le ditte proprietarie non hanno accettato le indennità determinate, né risulta che le stesse abbiano convenuto con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili a termini dell'art. 12 (1° comma) della legge n. 865/71 e dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

## Decreta

Il CONAP S.p.A. Consorzio Acquedotti Perugia - ente espropriante - depositerà nella Cassa depositi e prestiti



ti, presso la Direzione provinciale del tesoro di Terni le sottoindicate somme a favore delle ditte:

1) Giannini Giovanni, Antonio, Rosella, Francesca e Canali Norma € 105,60

2) Ferri Maria, Alfredo, Loredana Carla, Marina, Stefano, Rosati Maria Grazia, Daniele e Vilma € 138,72

a titolo di indennità provvisoria di espropriazione e di servitù dei beni immobili di loro proprietà occorrenti per la realizzazione del progetto «Rifornimento idrico del comprensorio Media valle del Tevere in interconnessione con il sistema perugino». 1° lotto, 3° stralcio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 24 luglio 2007

LORENZETTI

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
17 luglio 2007, n. 175.

**RISOLUZIONE - Valorizzazione, promozione, sostegno e integrazione delle manifestazioni culturali di eccellenza in materia di spettacolo nella Regione Umbria.**

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di risoluzione, di iniziativa della III Commissione consiliare permanente presentata ai sensi dell'art. 100 - comma 2 - del regolamento interno, concernente: «Valorizzazione, promozione, sostegno e integrazione delle manifestazioni culturali di eccellenza in materia di spettacolo nella regione Umbria» (atto n. 901);

Udita l'illustrazione da parte del Presidente della Commissione medesima, consigliere Gianluca Rossi;

Uditi gli interventi resi dai consiglieri regionali;

Udito l'intervento reso dal rappresentante della Giunta regionale;

Udite le dichiarazioni di voto;

Visto lo Statuto regionale;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale; all'unanimità dei voti espressi

nei modi di legge dai 23 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

di approvare la seguente risoluzione:

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la L.R. 6 agosto 2004, n. 17 «Norme in materia di spettacolo» con la quale si è provveduto al riordino dell'intero settore, inteso nell'accezione più ampia possibile e, attraverso la quale, tra l'altro, si è istituito un comitato scientifico per la valutazione dei progetti proposti a contributo regionale;

Visto il Patto per le attività culturali di spettacolo che il 25 gennaio 2007 è stato sottoscritto tra il Mi-

nistero per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province autonome, le Province ed i Comuni, che prevede la sottoscrizione di appositi accordi programmatici secondo gli obiettivi e le finalità del Patto medesimo;

Visto il lavoro e il confronto svolto nella III Commissione consiliare nel corso di questa legislatura in materia culturale e nello specifico sui temi dello spettacolo;

Visto che la Giunta regionale e il Ministero per i beni e le attività culturali sostengono, in termini di risorse e di valorizzazione e promozione, alcune grandi manifestazioni di spettacolo dal vivo di rilievo che si svolgono nel territorio regionale;

Rilevato che la cultura è un fattore determinante per la qualità dello sviluppo e la crescita della competitività di un territorio sia in termini di offerta culturale, sia in termini di propensione alla conoscenza, alla ricerca, alla innovazione che attraverso il sistema economico e produttivo nel suo insieme;

Atteso che il Patto per l'innovazione, lo sviluppo e la coesione sociale dell'Umbria risponde anche all'ottica dell'esercizio di potere politico in forme negoziali, orizzontali e pattizie in linea con il citato Patto per le attività culturali di spettacolo del 25 gennaio 2007;

### CONSIDERATO CHE:

— non si può prescindere dall'avvio di nuove politiche per la cultura senza il coinvolgimento ampio e diffuso delle istituzioni locali e dei territori, intesi come area vasta;

— va consolidata una visione strategica il cui fulcro si collochi all'incrocio tra i modelli di governance e le teorie dello sviluppo locale;

— la Regione e i nostri centri abbisognano di una strategia di azione condivisa tra imprese, pubblica amministrazione, università e associazioni che consideri la cultura, allo stesso tempo, come elemento determinante della competitività territoriale e come settore industriale e prodotto imprenditoriale e quindi non solo come un settore di azione ma come fattore trasversale di sviluppo;

— alcune manifestazioni culturali di eccellenza devono rappresentare il terreno di sperimentazione di questa strategia di negoziazione e al contempo di innovazione, di coraggio nel seguire strade non percorse, promozione della creatività e dei giovani talenti e, devono rappresentare, per le politiche culturali regionali, una strada maestra di impegno e di investimento di risorse;

— in molti centri dell'Umbria si svolgono numerosi appuntamenti di spettacolo che sia da un punto di vista produttivo, sia distributivo, rappresentano una straordinaria risorsa per l'intera regione e per il paese nel suo insieme;

— è necessario un rafforzamento e un'ulteriore promozione dell'insieme delle manifestazioni di spettacolo di eccellenza;

tutto ciò premesso e considerato

### IMPEGNA LA GIUNTA:

1. ad avviare una effettiva concertazione tra Stato, Regione ed Autonomie locali in materia di spettacolo che consenta di realizzare una efficace politica di ottimizzazione delle risorse, nonché una promozione

di progettualità che valorizzi il nostro patrimonio culturale, rafforzi il terreno della innovazione, della produzione, della promozione dei giovani talenti, che trova un momento significativo nell'accordo programmatico tra Ministero, Regione, Province e Comuni nel progetto di partecipazione regionale all'avviso sullo spettacolo dal vivo aperto presso il Ministero dei beni e attività culturali;

2. a mettere in campo azioni di coordinamento e di programmazione per offrire un cartellone che eviti sovrapposizione dei principali eventi;

3. ad attivare percorsi integrati formazione-produzione-fruizione-distribuzione che rafforzino la partecipazione di giovani e il reperimento delle risorse in grado di sostenerla anche con l'intervento di soggetti pubblici e privati;

4. ad attivare, per quanto è nelle proprie funzioni, in relazione agli strumenti regionali e a tutti gli strumenti nazionali ed europei, percorsi di valorizzazione, promozione, crescita, innovazione e rafforzamento di tutte le manifestazioni culturali di maggior rilievo che, intese in termini di numero di spettatori, di turismo culturale indotto nella regione, di radicamento e coinvolgimento del territorio, rappresentano un patrimonio per l'Umbria.

Perugia, lì 23 luglio 2007

Il Consigliere segretario  
Eros Brega

Il Presidente  
MAURO TIPPOLOTTI

---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
24 luglio 2007, n. 181.

**«Linee guida per l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del sistema scolastico in Umbria per l'anno scolastico 2008-2009».**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, approvata con deliberazione n. 1130 del 2 luglio 2007, concernente: «Linee guida per l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del sistema scolastico in Umbria per l'anno scolastico 2008-2009», depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 6 luglio 2007 e trasmessa per il parere alla III Commissione consiliare permanente con nota prot. n. 2505 del 6 luglio 2007 (Atto n. 922);

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 12 luglio 2007 e udite le relazioni illustrate oralmente per la maggioranza dal Presidente Enzo Ronca e per la minoranza dal consigliere Enrico Melasecche Germini (Atto n. 922/BIS);

Visti gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

Vista la D.C.R. 9 luglio 2002, n. 222, recante «Linee guida per l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzione superiore del sistema scolastico umbro per l'anno scolastico 2003/2004»;

Preso atto che in data 19 giugno 2007 è stata conclusa la «Conferenza di Servizio permanente per l'attuazione del D.Lgs. 112/98»;

Visto lo Statuto regionale;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale; con 16 voti favorevoli, 6 voti contrari espressi nei modi di legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare l'atto amministrativo concernente «Linee guida per l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del sistema scolastico in Umbria per l'anno scolastico 2008-2009» come da allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Perugia, lì 23 luglio 2007

Il Consigliere segretario  
Giovanni Andrea Lignani  
Marchesani

Il Presidente  
MAURO TIPPOLOTTI

Allegato A)

**«Linee guida per l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti d'istruzione secondaria di II grado del sistema scolastico in Umbria, per l'anno scolastico 2008-2009».**

La Regione Umbria per l'esercizio delle competenze in materia di istruzione assegnate a regioni, province e comuni dal D.Lgs. 112/98 artt.138 e 139, recepite con legge regionale n. 3, del 2 marzo 1999, per quanto attiene all'istituzione di nuovi corsi, sezioni e qualifiche della scuola secondaria di secondo grado, ha individuato un percorso sperimentale in attesa della definizione della normativa regionale in materia con la quale saranno indicate competenze e responsabilità di ciascun soggetto chiamato in causa dal citato decreto 112/98.

La strada è stata indicata con la D.C.R. 9 luglio 2002, n. 222, recante «Linee guida per l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi e sezioni negli Istituti di istruzio-



ne superiore del sistema scolastico umbro per l'anno scolastico 2003-2004».

L'esperienza condotta in questi anni ha visto le province protagoniste, anche nelle fasi successive (D.C.R. 16 luglio 2003, n. 311, D.C.R. 20 dicembre 2005, n. 39 e D.C.R. 19 luglio 2006, n. 91) di una attività di ricognizione e di ascolto delle esigenze e dei bisogni espressi, in primo luogo da parte delle scuole che, operando sulla base del nuovo status istituzionale acquisito e nell'ambito del quadro di riferimento costruito dalla Regione, hanno avanzato proposte tese a consolidare, o meglio definire, il proprio ruolo nel territorio.

La legge delega 53/2003, attuata in concreto con l'emanazione di decreti legislativi, ha avviato un significativo processo di riforma della scuola definendo i principi fondamentali e concetti generali.

Nei tre anni passati, la situazione dei nuovi corsi di studio nelle scuole superiori ha avuto soltanto qualche aggiustamento, stante l'attesa della riforma della stessa scuola di II grado conseguente all'emanazione della legge 53/2003 di riordino della scuola.

In attesa che la riforma della scuola secondaria di secondo grado sia definita, alcune significative innovazioni sono state introdotte dalla legge 296/2006, finanziaria 2007, fra cui:

- nuovo obbligo di istruzione elevato a 16 anni (l'età per l'accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni).

Inoltre nell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di istruzione e formazione, emerge una nuova articolazione del secondo ciclo costituito dal sistema Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali e da quello dell'istruzione e formazione professionale: vengono reintrodotti gli istituti tecnici e professionali nel sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati al conseguimento di diplomi professionalizzanti di istruzione secondaria superiore; sono stati di conseguenza soppressi i licei tecnologici ed economici ed i percorsi del liceo artistico sono articolati in indirizzi in modo da rispondere ai diversi bisogni formativi. Una ulteriore novità che emerge dall'articolo 13 è relativa alla possibilità di istituire, in ambito provinciale e subprovinciale, i «Poli tecnico-professionali», finalizzati a promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.

Per l'avvio di nuove opportunità formative, ci si è attenuti agli «Indirizzi» generali a suo tempo forniti dal Consiglio regionale (D.C.R. 9 luglio 2002, n. 222), adottando la prassi - in attesa del completamento della riforma indotta dalla L. 53/2003 - di assentire ad interventi giudicati urgenti, il più possibile condivisi dal territorio e, comunque limitati.

Visto che il quadro normativo nazionale è comunque ancora incompleto e non definito, in attesa di atti che concludano la riforma della scuola, e anche della definizione complessiva del biennio dell'obbligo, la Conferenza di servizio permanente, che vede la presenza dei soggetti istituzionali coinvolti, insieme alle OO.SS. scuola, nell'incontro del 19 giugno 2007 ha ritenuto di dare risposte alla comunità scolastica regionale in ordine, almeno, ad alcune situazioni che derivano da esigenze pressanti del territorio, ritenendo di consentire per l'anno scolastico 2008-2009 l'attivazione di nuovi indirizzi, nel territorio di ciascuna provincia che, per quanto richiamato in premessa, dovranno però sottostare ai seguenti criteri:

- risultare utili, in base ad analisi mirate, nell'ambito del territorio, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze per riequilibrare l'offerta formativa, prevedendo eventuali integrazioni ed evitando in ogni caso interferenze e sovrapposizioni;

- avvenire in sostituzione di indirizzi già attivati nelle singole Istituzioni scolastiche, in quanto non rispondono più al fabbisogno formativo;

- risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;

- essere inoltrate alla Provincia affinché possa valutare l'inserimento nel piano provinciale secondo coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale; i piani provinciali sono attuabili nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie definite dallo Stato, e compatibili con le dotazioni organiche annualmente autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Sulla base delle indicazioni dettate dalla Conferenza di cui sopra, le Province, dopo aver acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale e gli eventuali atti istruttori, procederanno alla valutazione delle proposte ricevute e alle determinazioni conseguenti che confluiranno nei piani provinciali.

La Regione, coordinando tutto il lavoro, approva il Piano regionale, risultato della valutazione della congruenza dei piani provinciali suddetti con gli indirizzi di programmazione dati dalla Regione stessa.

#### *Indicazioni procedurali e tempistica*

- Le richieste formulate dalle istituzioni scolastiche, singole o in rete, e dagli enti competenti, debitamente istruite anche sotto il profilo delle compatibilità economiche di gestione e corredate dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle degli enti locali, vanno presentate contemporaneamente alle Province e all'Ufficio scolastico regionale entro il 1° ottobre 2007.

- Le Province, a seguito di adeguato processo partecipativo, acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale, predispongono il Piano provinciale e lo presentano alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale, entro il 15 novembre 2007. La Regione delibera il Piano regionale entro il 15 dicembre 2007 e lo trasmette all'Ufficio scolastico regionale.

Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede, con proprio provvedimento, a dare esecuzione al Piano regionale con effetto dal 1° settembre 2008.

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2007, n. 951.

**Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della LR 28 febbraio 2000, n. 13. Recupero somme all'UPB 3.02.003, cap. 3060 dell'entrata.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 in base al quale la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio me-

dianche l'istituzione di nuove Unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelli esistenti al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici;

Vista la legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007;

Vista la propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2007 le necessarie variazioni derivanti dal recupero di somme corrisposte su stanziamenti di spese correlate a destinazione vincolata;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, a norma dell'art. 46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 le variazioni di cui alle allegate *tabelle A) e B)*;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma della L.R. 13/2000.

Il Relatore  
Riommi

La Presidente  
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 - Recupero somme all'UPB 3.02.003 - Cap. 3060 dell'entrata.**

La Regione Umbria con legge regionale, n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2007.

Con propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 46, 1° comma della L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale ad apportare al bilancio di previsione le

variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese quando siano tassativamente regolate dalla legge, mediante l'istituzione di nuove Unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1. di iscrivere nel bilancio regionale dell'esercizio 2007 le somme rimborsate perché indebitamente corrisposte su stanziamenti di spesa correlata per € 1.337.974,10 nell'UPB 3.02.003 Cap. 3060 dell'entrata ed alle seguenti UPB - capitoli della spesa:

| U.P.B.   | c.d.r. | Capitolo  | Importo    |
|----------|--------|-----------|------------|
| 02.1.005 | 4.02   | 287       | 13,48      |
| 03.2.002 | 7.UT1  | 7044      | 6.714,34   |
| 03.2.005 | 7.09   | 7005      | 9.000,00   |
| 03.2.005 | 7.09   | 7008      | 9.356,56   |
| 03.2.005 | 7.09   | 7023      | 835.745,41 |
| 03.2.007 | 7.09   | 7009/8021 | 11.738,80  |
| 04.2.004 | 7.ut2  | 9734/8025 | 12.976,13  |
| 04.2.004 | 7.ut2  | 9734/8055 | 12.976,13  |
| 05.2.014 | 7.04   | 9655/8038 | 18.000,00  |
| 5.02.020 | 7.02   | 8435      | 459,90     |
| 06.2.001 | 7.07   | 7402      | 36.716,00  |
| 07.1.003 | 5.05   | 3865/8020 | 675,40     |
| 07.1.003 | 5.05   | 3865/8025 | 1.575,95   |
| 07.1.003 | 5.05   | 3865/8055 | 2.251,37   |
| 07.2.006 | 5.03   | 7661/2400 | 11.224,84  |
| 07.2.009 | 5.06   | 7652/8020 | 21.098,78  |
| 07.2.009 | 5.06   | 7652/8025 | 45.957,70  |
| 07.2.009 | 5.06   | 7652/8055 | 49.035,53  |
| 07.2.009 | 5.06   | 7679      | 32.233,92  |
| 07.2.009 | 5.06   | 7824/2171 | 27.000,00  |
| 07.2.014 | 5.02   | 7681      | 27.000,00  |
| 08.2.001 | 5.09   | 9396      | 1.100,00   |
| 08.2.022 | 5.09   | 9623/8020 | 332,26     |
| 08.2.022 | 5.09   | 9623/8025 | 1.101,53   |
| 08.2.022 | 5.09   | 9623/8038 | 614,48     |
| 08.2.023 | 5.13   | 9633/8025 | 33.157,73  |
| 09.2.003 | 6.04   | 9627/8020 | 4.052,34   |
| 09.2.003 | 6.04   | 9627/8025 | 9.455,48   |
| 09.2.003 | 6.04   | 9627/8038 | 10.190,12  |
| 09.2.003 | 6.04   | 9628/8016 | 480,97     |
| 09.2.003 | 6.04   | 9628/8020 | 802,84     |
| 09.2.003 | 6.04   | 9628/8025 | 2.995,59   |
| 09.2.003 | 6.04   | 9628/8038 | 2.532,32   |
| 11.1.002 | 6.06   | 2936/8020 | 144,25     |
| 11.1.002 | 6.06   | 2936/8021 | 576,97     |
| 11.1.002 | 6.06   | 2936/8023 | 590,08     |
| 11.1.002 | 6.06   | 2937/8020 | 95,64      |
| 11.1.002 | 6.06   | 2937/8021 | 382,55     |
| 11.1.002 | 6.06   | 2937/8023 | 391,24     |
| 11.1.003 | 6.06   | 2926/8020 | 210,23     |
| 11.1.003 | 6.06   | 2926/8021 | 840,92     |
| 11.1.003 | 6.06   | 2926/8023 | 860,04     |
| 11.1.003 | 6.06   | 2931/8020 | 2.551,86   |
| 11.1.003 | 6.06   | 2931/8021 | 10.207,48  |
| 11.1.003 | 6.06   | 2931/8023 | 10.439,46  |

| U.P.B.        | c.d.r. | Capitolo  | Importo             |
|---------------|--------|-----------|---------------------|
| 11.1.003      | 6.06   | 2960/6010 | 7.506,21            |
| 11.1.003      | 6.06   | 2965/6614 | 23.895,81           |
| 11.1.003      | 6.06   | 2971/6614 | 23.364,78           |
| 11.1.004      | 6.06   | 2932/8020 | 48,41               |
| 11.1.004      | 6.06   | 2932/8021 | 193,63              |
| 11.1.004      | 6.06   | 2932/8023 | 198,03              |
| 11.1.004      | 6.06   | 2965/6615 | 4.162,50            |
| 11.1.004      | 6.06   | 2971/6615 | 7.492,50            |
| 11.2.004      | 6.06   | 9258/8020 | 291,69              |
| 11.2.004      | 6.06   | 9258/8025 | 2.043,90            |
| 11.2.004      | 6.06   | 9258/8045 | 2.920,02            |
| <b>Totale</b> |        |           | <b>1.337.974,10</b> |

2. di apportare al bilancio regionale 2007 le variazioni di cui alle allegate *tabelle A e B*;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della L.R. 13/2000;

4. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma della L.R. 13/2000.

Perugia, lì 6 giugno 2007

L'istruttore  
F.to LIDIA CATANA

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TABELLA A)

PARTE ENTRATA

| U.P.B.   | CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO   | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|----------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |          |   | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 3.02.003 | 3060     | Recupero di somme corrisposte su stanziamenti di spese correlate a destinazione vincolata da reiscrivere in bilancio. L.R. 28/2/2000 n. 13. | 1.337.974,10               | -              | 1.337.974,10          | -              |
|          |          | <b>Totale</b>   | <b>1.337.974,10</b>        | <b>-</b>       | <b>1.337.974,10</b>   | <b>-</b>       |

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE - LINEE - www.regione.umbria.it

## PARTE SPESA

## TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO   | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|--|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |  | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 02.1.005 | 287       | 1.2      | 4.02 | Spese per le finalità di cui all'art. 14, comma 14, della Legge 30 marzo 1998 n.61   | 13,48                      | -              | 13,48                 | -              |
| 03.2.002 | 7044      | 2.3      | 7UT1 | Contributi a fondo perduto a favore di privati e di Enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di immobili di loro proprietà situati nei Comuni indicati nella tab.B) allegata alla L.R. 01/07/81, n.34. | 6.714,34                   | -              | 6.714,34              | -              |
| 03.2.005 | 7005      | 2.3      | 7.09 | Spese per l'attuazione di interventi per le politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione. L. 289/2002.   | 9.000,00                   | -              | 9.000,00              | -              |
| 03.2.005 | 7008      | 2.3      | 7.09 | Contributi in conto capitale a favore dei soggetti attuatori per gli interventi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della L. 17/02/92, n. 179.   | 9.356,56                   | -              | 9.356,56              | -              |
| 03.2.005 | 7023      | 2.3      | 7.09 | Spese per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di edilizia residenziale e programmi urbani complessi - Art.61 D.lgs 112 del 31/3/98.  | 835.745,41                 | -              | 835.745,41            | -              |
| 03.2.007 | 7009/8021 | 2.3      | 7.09 | Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione - L. 9.12.98 n. 431 art.11. Finanziamento con fondi statali.  | 11.738,80                  | -              | 11.738,80             | -              |
| 04.2.004 | 9734/8025 | 2.3      | 7UT2 | Docup OB. 5B 1994/1999 - Misura 3.5 - Azioni di ricostruzione dei territori colpiti da catastrofe naturale. Finanziamento con fondi Legge 183/87.  | 12.976,13                  | -              | 12.976,13             | -              |



## PARTE SPESA

## TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO  | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |   | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 04.2.004 | 9734/8055 | 2.3      | 7UT2 | Docup OB. 5B 1994/1999 - Misura 3.5 - Azioni di ricostruzione dei territori colpiti da catastrofe naturale. Finanziamento comunitario FEOAG.  | 12.976,13                  | -              | 12.976,13             | -              |
| 05.2.014 | 9655/8038 | 2.3      | 7.04 | Ob.2 2000/2006-Zone Phasing Out-Misura 3.2a)-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali (interventi su beni ambientali). Finanziamento con fondi comunitari FESR.                                      | 18.000,00                  | -              | 18.000,00             | -              |
| 5.02.020 | 8435      | 2.3      | 7.02 | Trasferimenti a privati per interventi di cui alla Delibera CIPE 17/03 per l'Accordo di Programma Quadro per la tutela e la prevenzione dei beni culturali.   | 459,90                     | -              | 459,90                | -              |
| 06.2.001 | 7402      | 2.3      | 7.07 | Contributi a favore delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale per l'acquisto di mezzi di trasporto e di tecnologie per la razionalizzazione e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale - L. 194/98, art. 2. | 36.716,00                  | -              | 36.716,00             | -              |
| 07.1.003 | 3865/8020 | 1.5      | 5.05 | Obiettivo 5 A - Reg.Cee 2328/91 art.10 - Aiuto all'insediamento di giovani imprenditori. Finanziamento con fondi propri regionali.  | 675,40                     | -              | 675,40                | -              |
| 07.1.003 | 3865/8025 | 1.5      | 5.05 | Obiettivo 5 A - Reg.Cee 2328/91 art.10 - Aiuto all'insediamento di giovani imprenditori. Finanziamento con fondi Legge 183/87.  | 1.575,95                   | -              | 1.575,95              | -              |
| 07.1.003 | 3865/8055 | 1.5      | 5.05 | Obiettivo 5 A - Reg.Cee 2328/91 art.10 - Aiuto all'insediamento di giovani imprenditori. Finanziamento comunitario FEOAG.   | 2.251,37                   | -              | 2.251,37              | -              |

PARTE SPESA TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO  | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |   | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 07.2.006 | 7661/2400 | 2.3      | 5.03 | Spese per interventi pubblici nel settore della zootecnia in attuazione della L. 27/12/1977 n. 984.<br>Zootecnia: interventi in conto interessi.  | 11.224,84                  | -              | 11.224,84             | -              |
| 07.2.009 | 7652/8020 | 2.3      | 5.06 | Docup 2000/2006: Interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura - Misura 4: Promozione e azioni realizzate dagli operatori - Reg.Ce 1263/99 SFOP.<br>Finanziamento con fondi propri regionali.   | 21.098,78                  | -              | 21.098,78             | -              |
| 07.2.009 | 7652/8025 | 2.3      | 5.06 | Docup 2000/2006: Interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura - Misura 4: Promozione e azioni realizzate dagli operatori - Reg.Ce 1263/99 SFOP.<br>Finanziamento con fondi Legge 183/87.   | 45.957,70                  | -              | 45.957,70             | -              |
| 07.2.009 | 7652/8055 | 2.3      | 5.06 | Docup 2000/2006: Interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura - Misura 4: Promozione e azioni realizzate dagli operatori - Reg.Ce 1263/99 SFOP.<br>Finanziamento comunitario FEOAG.  | 49.035,53                  | -              | 49.035,53             | -              |
| 07.2.009 | 7679      | 2.3      | 5.06 | Spese per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle az. di produzione lattiero-casearia. Legge 423/98 art. 1. Decreto Direz. Gen. Ministero Politiche Agricole e Forestali 240097/99 art. 1. | 32.233,92                  | -              | 32.233,92             | -              |

## PARTE SPESA

## TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO   | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|--|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |  | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 07.2.009 | 7824/2171 | 2.3      | 5.06 | Spese per il finanziamento dei programmi interregionali in agricoltura - Art.2, comma 6, L.491/93 - Delibera CIPE 18/12/96 - Art. 2, comma 2, L. 499/99.<br>Assistenza tecnica nel settore zootecnico. | 27.000,00                  | -              | 27.000,00             | -              |
| 07.2.014 | 7681      | 2.3      | 5.02 | Spese per cofinanziamento dei programmi interregionali nei settori di intervento di cui all'art. 3 comma 1, della L. 499/99.   | 27.000,00                  | -              | 27.000,00             | -              |
| 08.2.001 | 9396      | 2.3      | 5.09 | Spese per agevolazione imprenditoria femminile. Legge 215/92 - Finanziamento statale.  | 1.100,00                   | -              | 1.100,00              | -              |
| 08.2.022 | 9623/8020 | 2.3      | 5.09 | Ob.2 2000/2006-Azione 2.1.5-Regime di aiuto a sostegno dell'imprenditoria femminile.<br>Finanziamento con fondi propri regionali.  | 332,26                     | -              | 332,26                | -              |
| 08.2.022 | 9623/8025 | 2.3      | 5.09 | Ob.2 2000/2006-Azione 2.1.5-Regime di aiuto a sostegno dell'imprenditoria femminile.<br>Finanziamento con fondi Legge 183/87.  | 1.101,53                   | -              | 1.101,53              | -              |
| 08.2.022 | 9623/8038 | 2.3      | 5.09 | Ob.2 2000/2006-Azione 2.1.5-Regime di aiuto a sostegno dell'imprenditoria femminile.<br>Finanziamento con fondi comunitari FESR.   | 614,48                     | -              | 614,48                | -              |
| 08.2.023 | 9633/8025 | 2.3      | 5.12 | Ob.2 2000/2006-Azione 2.1.8-Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti delle imprese commerciali.<br>Finanziamento con fondi comunitari FESR.   | 33.157,73                  | -              | 33.157,73             | -              |

PARTE SPESA TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO  | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |   | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 09.2.003 | 9627/8020 | 2.3      | 6.04 | Ob.2 2000/2006-Azione 2.1.4-Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici. Finanziamento con fondi propri regionali.                  | 4.052,34                   | -              | 4.052,34              | -              |
| 09.2.003 | 9627/8025 | 2.3      | 6.04 | Ob.2 2000/2006-Azione 2.1.4-Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici. Finanziamento con fondi Legge 183/87.                      | 9.455,48                   | -              | 9.455,48              | -              |
| 09.2.003 | 9627/8038 | 2.3      | 6.04 | Ob.2 2000/2006-Azione 2.1.4-Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici. Finanziamento con fondi comunitari FESR.                   | 10.190,12                  | -              | 10.190,12             | -              |
| 09.2.003 | 9628/8016 | 2.3      | 6.04 | Ob.2 2000/2006-Zone Phasing Out-Azione 2.1.4-Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici. Overbooking Regione.                      | 480,97                     | -              | 480,97                | -              |
| 09.2.003 | 9628/8020 | 2.3      | 6.04 | Ob.2 2000/2006-Zone Phasing Out-Azione 2.1.4-Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici. Finanziamento con fondi propri regionali. | 802,84                     | -              | 802,84                | -              |
| 09.2.003 | 9628/8025 | 2.3      | 6.04 | Ob.2 2000/2006-Zone Phasing Out-Azione 2.1.4-Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici. Finanziamento con fondi Legge 183/87.     | 2.995,59                   | -              | 2.995,59              | -              |

## PARTE SPESA

## TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO   | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|--|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |  | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 09.2.003 | 9628/8038 | 2.3      | 6.04 | Ob.2 2000/2006-Zone Phasing Out-Azione 2.1.4-Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici. Finanziamento con fondi comunitari FESR. | 2.532,32                   | -              | 2.532,32              | -              |
| 11.1.002 | 2936/8020 | 1.4      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. D.4: Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Finanziamento con fondi propri regionali.           | 144,25                     | -              | 144,25                | -              |
| 11.1.002 | 2936/8021 | 1.4      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. D.4: Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Finanziamento con fondi statali.                    | 576,97                     | -              | 576,97                | -              |
| 11.1.002 | 2936/8023 | 1.4      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. D.4: Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Finanziamento con fondi comunitari.                 | 590,08                     | -              | 590,08                | -              |
| 11.1.002 | 2937/8020 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. E.1: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Finanziamento con fondi propri regionali.                                    | 95,64                      | -              | 95,64                 | -              |
| 11.1.002 | 2937/8021 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. E.1: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Finanziamento con fondi statali.   | 382,55                     | -              | 382,55                | -              |
| 11.1.002 | 2937/8023 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. E.1: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Finanziamento con fondi comunitari.  | 391,24                     | -              | 391,24                | -              |



PARTE SPESA TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO   | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|--|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |  | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 11.1.003 | 2926/8020 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. A.2:<br>Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo. Finanziamento con fondi propri regionali. | 210,23                     | -              | 210,23                | -              |
| 11.1.003 | 2926/8021 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. A.2:<br>Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo. Finanziamento con fondi statali.          | 840,92                     | -              | 840,92                | -              |
| 11.1.003 | 2926/8023 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. A.2:<br>Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo. Finanziamento con fondi comunitari.       | 860,04                     | -              | 860,04                | -              |
| 11.1.003 | 2931/8020 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. C.3:<br>Formazione superiore. Finanziamento con fondi propri regionali.  | 2.551,86                   | -              | 2.551,86              | -              |
| 11.1.003 | 2931/8021 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. C.3:<br>Formazione superiore. Finanziamento con fondi statali.   | 10.207,48                  | -              | 10.207,48             | -              |
| 11.1.003 | 2931/8023 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. C.3:<br>Formazione superiore. Finanziamento con fondi comunitari.  | 10.439,46                  | -              | 10.439,46             | -              |
| 11.1.003 | 2960/6010 | 1.4      | 6.06 | Fondo per la formazione professionale LL.RR. n. 69 del 21.10.81 e n. 30 del 11/8/83. Spese di gestione dei corsi.  | 7.506,21                   | -              | 7.506,21              | -              |

## PARTE SPESA

## TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO  | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |   | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 11.1.003 | 2965/6614 | 1.4      | 6.06 | Spese per la gestione di corsi speciali di formazione professionale . LL.RR. n. 69 del 21/10/81 e n. 30 dell'11/8/83.<br>Lotta disoccupazione lunga durata Obiet. 3.  | 23.895,81                  | -              | 23.895,81             | -              |
| 11.1.003 | 2971/6614 | 1.4      | 6.06 | Spese per progetti di formazione professionale finalizzate a specifiche occasioni di impiego e finanziate col Fondo di Rotazione di cui all'art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845. LL.RR. n. 69 del 21/10/81 e n. 30 dell'11/8/1983.<br>Lotta disoccupazione lunga durata Obiet. 3. | 23.364,78                  | -              | 23.364,78             | -              |
| 11.1.004 | 2932/8020 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. C.4:<br>Formazione permanente.<br>Finanziamento con fondi propri regionali.   | 48,41                      | -              | 48,41                 | -              |
| 11.1.004 | 2932/8021 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. C.4:<br>Formazione permanente.<br>Finanziamento con fondi statali.  | 193,63                     | -              | 193,63                | -              |
| 11.1.004 | 2932/8023 | 1.5      | 6.06 | Ob.3 2000/2006 - Mis. C.4:<br>Formazione permanente.<br>Finanziamento con fondi comunitari.   | 198,03                     | -              | 198,03                | -              |
| 11.1.004 | 2965/6615 | 1.4      | 6.06 | Spese per la gestione di corsi speciali di formazione professionale . LL.RR. n. 69 del 21/10/81 e n. 30 dell'11/8/83.<br>Formazione continua per lavoratori Ob. 4.  | 4.162,50                   | -              | 4.162,50              | -              |

## PARTE SPESA

## TABELLA B)

| U.P.B.   | CAPITOLO  | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE CAPITOLO  | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-----------|----------|------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |           |          |      |   | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 11.1.004 | 2971/6615 | 1.4      | 6.06 | Spese per progetti di formazione professionale finalizzate a specifiche occasioni di impiego e finanziate col Fondo di Rotazione di cui all'art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845. LL.RR. n. 69 del 21/10/81 e n. 30 dell'11/8/1983.<br>Formazione continua per lavoratori Ob. 4. | 7.492,50                   | -              | 7.492,50              | -              |
| 11.2.004 | 9258/8020 | 2.3      | 6.06 | Spese per iniziativa comunitaria IC EQUAL.<br>Finanziamento con fondi propri regionali.   | 291,69                     | -              | 291,69                | -              |
| 11.2.004 | 9258/8025 | 2.3      | 6.06 | Spese per iniziativa comunitaria IC EQUAL.<br>Finanziamento con fondi Legge 183/87.   | 2.043,90                   | -              | 2.043,90              | -              |
| 11.2.004 | 9258/8045 | 2.3      | 6.06 | Spese per iniziativa comunitaria IC EQUAL.<br>Finanziamento Fondo Sociale Europeo.  | 2.920,02                   | -              | 2.920,02              | -              |
|          |           |          |      | <b>Totale</b>   | <b>1.337.974,10</b>        | <b>-</b>       | <b>1.337.974,10</b>   | <b>-</b>       |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
18 giugno 2007, n. 991.

**Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2007.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle risorse umane, finanziarie e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la L.R. 30 marzo 2007, n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2007;

Vista la propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 di approvazione del bilancio direzionale;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2007 le variazioni derivanti da stanziamenti insufficienti sui capitoli di spesa obbligatoria mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (UPB 16.1.002);

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, a norma dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

*In aumento*

**UPB 02.1.007 - Cdr 4.05**

Cap. 540: «Spese per trasporti e facchinaggi» (cat. ec. 1.4) € 30.000,00

*In diminuzione*

**UPB 16.1.002 - Cdr 4.06**

Cap.6100: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine» (cat. ec. 1.9) € 30.000,00

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000.

*Relatore-Presidente*  
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2007.**

La Regione Umbria con legge regionale, n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2007.

Con propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 42, 2° comma della L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale a prelevare dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le somme necessarie per integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base che si rivelino insufficienti a condizione che riguardino spese obbligatorie di cui all'elenco n. 1 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2007.

Il Servizio provveditorato, demanio e patrimonio ha richiesto, con lettera prot. n. 90538 del 6 giugno 2007 l'integrazione dello stanziamento del Cap. 540 - UPB 02.1.007 della spesa per € 30.000,00 per il pagamento delle spese di facchinaggio per l'anno 2007.

Trattandosi di spese obbligatorie si rende necessario provvedere alla variazione di bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

— di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007 a norma dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

*In aumento*

UPB 02.1.007 Cap. 540 € 30.000,00

*In diminuzione*

UPB 16.1.002 Cap. 6100 € 30.000,00

— di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000.

Perugia, lì 12 giugno 2007

*L'istruttore*  
F.to PATRIZIA PALMUCCI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
18 giugno 2007, n. 992.

**Iscrizione fondi AGEA. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore

tore regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007;

Vista la propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2007 le necessarie variazioni derivanti da assegnazioni di fondi vincolari a scopi specifici;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, a norma dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

*In aumento*

PARTE ENTRATA

**UPB 4.03.004**

Cap. 723: «Quota del fondo di cui all'art. 3 della L. 8 novembre 1986, n. 752 per interventi nel settore agricolo forestale» € 687.371,98

Cap. 1260: «Fondi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 1, 3° comma, lett. b), legge 15 ottobre 1981, n. 590 e legge 14 febbraio 1992, n. 185)» € 4.020.340,38

TOTALE € 4.707.712,36

PARTE SPESA

**UPB 07.2.005 - Cdr 5.04**

Cap. 7510: «Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 1, 3° comma, lett. b, L. 15 ottobre 1981, n. 590 e L. 14 febbraio 1992, n. 185)». (C.E. 2.1) € 4.020.340,38

Cap. 7663/2361: «Spese per interventi pubblici nel settore dell'irrigazione e della bonifica - L.R. 4/90. Per interventi di irrigazione (finanz. fondi statali)». (C.E. 2.3) € 687.371,98  
TOTALE € 4.707.712,36

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma della L.R. 13/2000.

Relatore-Presidente  
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Iscrizione fondi AGEA. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.**

La Regione Umbria con legge regionale, n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2007.

Con propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 46, 1° comma della L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale ad apportare al bilancio di previsione le variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese quando siano tassativamente regolate dalla legge, mediante l'istituzione di nuove Unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti.

Con lettere prot. n. 201904 del 28 dicembre 2006 e prot. n. 79791 del 17 maggio 2007 la Direzione regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione di sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo, ha comunicato che a seguito di interventi già sostenuti dalla Regione con altre leggi di spesa, sia nazionali che regionali, si è reso possibile, stante la compatibilità degli interventi realizzati con quanto previsto dalle Misure del PSR 2000-2006, portare le stesse a rendicontazione del Piano sviluppo rurale. L'AGEA ha provveduto al pagamento delle risorse addizionali recuperate dalla Regione Umbria nell'ambito del Piano finanziario unico nazionale del PSR 2000-2006 a valere su risorse non spese da altre regioni.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1) di iscrivere nel bilancio regionale dell'esercizio 2007 le risorse addizionali, recuperate dalla Regione Umbria, nell'ambito del Piano finanziario unico nazionale del Piano di sviluppo rurale 2000/2006 a valere su risorse non spese da altre Regioni (fondi AGEA), come segue:



In aumento

PARTE ENTRATA

**UPB 4.03.004**

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| Cap. 723      | € | 687.371,98          |
| Cap. 1260     | € | 4.020.340,38        |
| <b>TOTALE</b> | € | <b>4.707.712,36</b> |

PARTE SPESA

**UPB 07.2.005 - Cdr 5.04**

|                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| Cap. 7510      | € | 4.020.340,38        |
| Cap. 7663/2361 | € | 687.371,98          |
| <b>TOTALE</b>  | € | <b>4.707.712,36</b> |

2) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della L.R. 13/2000;

3) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma, della L.R. 13/2000.

Perugia, li 12 giugno 2007

L'istruttore  
F.to STEFANO STRONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1051.

**Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 44, 2° comma della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000 in base al quale la Giunta regionale è autorizzata a trasferire dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità previsionali di base della spesa;

Vista la legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007;

Vista la propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'eser-

cizio 2007 le necessarie variazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, a norma dell'art. 44, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 le variazioni agli stanziamenti di cassa di cui all'allegata tabella;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 5 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 44, 3° comma della L.R. 13/2000.

Il Relatore  
Riommi

Il Vicepresidente  
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.**

La Regione Umbria con legge regionale, n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2007.

Con propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

Nell'attuale sistema di contabilità regionale accanto al bilancio di competenza esiste un bilancio di cassa riferito alle autorizzazioni a riscuotere e pagare rispetto a somme precedentemente già accertate e impegnate.

Per fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa è previsto in bilancio un apposito «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

L'art. 44, 2° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 autorizza la Giunta regionale a trasferire dal succitato fondo le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità previsionali di base.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

— di aumentare gli stanziamenti di cassa delle UPB e dei relativi capitoli per gli importi indicati nella tabella allegata, mediante prelevamento dell'importo totale pari a € 213.093,70 dal Fondo di riserva per le

integrazioni delle autorizzazioni di cassa (UPB 16.1.002 - Cap. 6140);

— di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000;

— di comunicare il presente atto al Consiglio regionale

entro 5 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 44, 3° comma della L.R. 13/2000.

Perugia, lì 21 giugno 2007

L'istruttore  
F.to PATRIZIA PALMUCCI

#### PARTE SPESA

| U.P.B.   | CAPITOLO  | DENOMINAZIONE CAPITOLO  | VARIAZIONI ALLA CASSA |                   |
|----------|-----------|---|-----------------------|-------------------|
|          |           |   | In aumento            | In diminuzione    |
| 02.1.002 | 855       | Spese per l'espletamento delle elezioni amministrative regionali.   | 22.520,50             | -                 |
| 02.1.003 | 6000      | Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili di imposte e tasse erariali, di tributi regionali e di entrate varie indebitamente riscosse (spese obbligatorie). | 29.743,81             | -                 |
| 05.1.006 | 5154/8038 | Spese per l'attuazione del Programma Comunitario Interreg III C - Progetto PAGUS. Finanziamento con fondi comunitari FESR.  | 6.667,87              | -                 |
| 10.1.002 | 931       | Spesa inerente alla gestione dei servizi per il diritto alla studio universitario - L.R. 28/03/2006 n. 6.   | 150.000,00            | -                 |
| 13.1.002 | 2872      | Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale dell'emigrazione e per l'informazione L.R. 20.11.97, n. 37.  | 4.161,52              |                   |
| 16.1.002 | 6140      | Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa - Art .44, L.R. 28/2/2000 n.13.   | -                     | 213.093,70        |
|          |           | <b>TOTALE EURO</b>  | <b>213.093,70</b>     | <b>213.093,70</b> |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1052.

**Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2007.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle risorse umane, finanziarie e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la L.R. 30 marzo 2007, n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2007;

Vista la propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 di approvazione del bilancio direzionale;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2007 le variazioni derivanti da stanziamenti insufficienti sui capitoli di spesa obbligatoria mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (UPB 16.1.002);

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, a norma dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

*In aumento*

**UPB 02.1.005 - Cdr 4.02**

Cap. 6074: «Spese per la corresponsione di incentivi da riconoscere all'avvocatura interna regionale. Art. 37, CCNL del 23 dicembre 1999» (cat. ec. 1.9) € 54.000,00

*In diminuzione*

**UPB 16.1.002 - Cdr 4.06**

Cap. 6100: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine». (Cat. ec. 1.9) € 54.000,00

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000.

Il Relatore  
Riommi

Il Vicepresidente  
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2007.**

La Regione Umbria con legge regionale, n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2007.

Con propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 42, 2° comma della L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale a prelevare dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le somme necessarie per integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base che si rivelino insufficienti a condizione che riguardino spese obbligatorie di cui all'elenco n. 1 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2007.

Il Servizio amministrazione del personale, Servizi comuni generali e relazioni sindacali ha richiesto, con lettera prot. n. 95135 del 14 giugno 2007, l'integrazione dello stanziamento del Cap. 6074 - UPB 02.1.005 della spesa per € 54.000,00 per l'erogazione di incentivi relativi alle parcelle per l'anno 2004 inviate dall'ufficio legale.

Trattandosi di spese obbligatorie si rende necessario provvedere alla variazione di bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

— di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007 a norma dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

*In aumento*

UPB 02.1.005 Cap. 6074 € 54.000,00

*In diminuzione*

UPB 16.1.002 Cap. 6100 € 54.000,00

— di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000.

Perugia, lì 21 giugno 2007

L'istruttore  
F.to PATRIZIA PALMUCCI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1053.

**Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 in base al quale la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio mediante l'istituzione di nuove Unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici;

Vista la legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007;

Vista la propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2007 le necessarie variazioni derivanti da assegnazioni di fondi vincolati a scopi specifici;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, a norma dell'art. 46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 le variazioni di cui alle allegate *tabelle A) e B)*;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma della L.R. 13/2000.

Il Relatore  
Riommi

Il Vicepresidente  
LIVANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.**

La Regione Umbria con legge regionale, n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2007.

Con propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare

gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 46, 1° comma della L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale ad apportare al bilancio di previsione le variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese quando siano tassativamente regolate dalla legge, mediante l'istituzione di nuove Unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1) di iscrivere nel bilancio regionale dell'esercizio 2007 i seguenti fondi a destinazione vincolata non previsti o previsti in misura inferiore:

— per il finanziamento del Progetto di ricerca finalizzata 2001: «Il benessere degli operatori socio-sanitari e la qualità del servizio nelle aziende ospedaliere: una ricerca intervento» - Fondi del Ministero della salute - prima rata: € 33.190,96 da iscrivere nell'UPB 2.01.004 - Cap. 2013 dell'entrata e nell' UPB 12.1.003 - Cap. 2161 della spesa;

— per il sostegno all'associazionismo dei Comuni - Fondi del Ministero dell'interno: € 399.478,35 da iscrivere nell'UPB 2.01.010 - Cap. 1959 dell'entrata e nell'Upb 02.1.001 - Cap. 726 della spesa;

— per il finanziamento del Progetto di ricerca finalizzata 2004: «Come garantire l'applicazione degli interventi efficaci nell'assistenza allo stroke» - Fondi della Regione Emilia Romagna, capofila del progetto: € 5.000,00 da iscrivere nell'UPB 2.03.001 - Cap. 1085 (N.I.) dell'entrata e nell' UPB 12.1.004 - Cap. 2188 (N.I.) della spesa;

— per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana di cui alla L. 179/92, art. 5: € 184.132,25 da iscrivere nell'UPB 4.03.006 - Cap. 1000 dell'entrata e nell'UPB 03.2.005 - Cap. 7024 della spesa;

2) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della L.R. 13/2000;

3) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma, della L.R. 13/2000.

Perugia, lì 21 giugno 2007

L'istruttore  
F.to LIDIA CATANA

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA

## PARTE ENTRATA

## TABELLA A)

| U.P.B.   | CAPITOLO    | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO  | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|----------|-------------|--|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|          |             |  | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 2.01.004 | 2013        | Fondi del Ministero della Salute per finanziamento progetto di ricerca finalizzata 2001 sul benessere degli operatori socio-sanitari e la qualità del servizio nelle aziende ospedaliere. Art. 12, L. 502/92. (Rif. S/UPB 12.1.003 - Cap. 2161). | 33.190,96                  | -              | 33.190,96             | -              |
| 2.01.010 | 1959        | Fondi del Ministero dell'Interno per l'esercizio associato di funzioni comunali. (Rif. S/UPB 02.1.001 - Cap. 726).   | 399.478,35                 | -              | 399.478,35            | -              |
| 2.03.001 | 1085 (N.I.) | Fondi della Regione Emilia Romagna per la realizzazione del Progetto di Ricerca Finalizzata 2004: "Come garantire l'applicazione degli interventi efficaci nell'assistenza allo stroke". (Rif. S/UPB 12.1.004 - Cap. 2188)                       | 5.000,00                   | -              | 5.000,00              | -              |
| 4.03.006 | 1000        | Ripartizione del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L. 17/2/1992 n. 179 (Settore Politiche Abitative) gestito dalla CCDDPP. (Rif. S/UPB 03.2.005 - Cap. 7024).   | 184.132,25                 | -              | 184.132,25            | -              |
|          |             | <b>Totale</b>  | <b>621.801,56</b>          | <b>-</b>       | <b>621.801,56</b>     | <b>-</b>       |



## PARTE SPESA

## TABELLA B)

| U.P.B.        | CAPITOLO    | CAT. EC. | CDR  | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO   | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA |                | VARIAZIONI ALLA CASSA |                |
|---------------|-------------|----------|------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|               |             |          |      |   | In aumento                 | In diminuzione | In aumento            | In diminuzione |
| 02.1.001      | 726         | 1.5      | 4.04 | Spese per l'esercizio associato di funzioni comunali. Fondi del Ministero dell'Interno.<br>(Rif. E/UPB 2.01.010 - cap. 1959).   | 399.478,35                 | -              | 399.478,35            | -              |
| 03.2.005      | 7024        | 2.3      | 7.09 | Ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 17/02/92 n. 179. (Settore politiche abitative) gestito dalla CCDDPP.<br>(Rif. E/UPB 4.03.006 - cap. 1000).   | 184.132,25                 | -              | 184.132,25            | -              |
| 12.1.003      | 2161        | 1.5      | 8.02 | Spese per finanziamento progetto di ricerca finalizzata 2001 sul benessere degli operatori socio-sanitari e la qualità del servizio nelle aziende ospedaliere. Art. 12, L. 502/92. Fondi Ministero della Salute.<br>(Rif. E/UPB 2.1.004 - Cap. 2013).     | 33.190,96                  | -              | 33.190,96             | -              |
| 12.1.004      | 2188 (N.I.) | 1.5      | 8.02 | Spese per la realizzazione del Progetto di Ricerca Finalizzata 2004: "Come garantire l'applicazione degli interventi efficaci nell'assistenza allo stroke". Fondi provenienti dalla Regione Emilia Romagna capofila.<br>(Rif. E/UPB 2.03.001 - Cap. 1085) | 5.000,00                   | -              | 5.000,00              | -              |
| <b>Totale</b> |             |          |      |   | <b>621.801,56</b>          | <b>-</b>       | <b>621.801,56</b>     | <b>-</b>       |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1055.

**Variazione al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 46, comma 3, L.R. di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni compensative fra Upb collegate di cui all'elenco n. 3) allegato legge 9/2007.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Vista la L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto che l'art. 46, comma 3, della L.R. 13/2000, autorizza la Giunta regionale ad apportare in corso di esercizio variazioni al bilancio al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici;

Vista la L.R. n. 9 del 30 marzo 2007 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007;

Vista la propria deliberazione n. 526 del 2 aprile 2007 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio di esercizio 2007 le necessarie variazioni ai sensi della normativa richiamata;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, a norma dell'art. 46, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

#### PARTE SPESA

UPB 15.3.003 - cdr 4.07 - In aumento

Cap. 9716: «Spese connesse ad operazioni di emissioni obbligazionarie» € 586.355,00

UPB 15.1.03 - cdr 4.07 - In diminuzione

Cap. 6080: «Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi» Cat. Ec. 1.6 € 586.355,00

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, u.c., della legge regionale n. 13/2000;

4. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, comma 6, della L.R. 13/2000.

Il Relatore  
Riommi

Il Vicepresidente  
LIVIANTONI

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni compensative fra Unità previsionali di base collegate di cui all'elenco n. 3) allegato alla legge di bilancio n. 9 del 30 marzo 2007.**

La Giunta regionale, con atto n. 2022 del 22 novembre 2006, ha autorizzato l'emissione di un prestito obbligazionario, nell'ambito del Programma EMTN della Regione Umbria, con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, per il finanziamento di alcune spese per investimenti, nonché al fine di realizzare il rifinanziamento di alcuni mutui a carico della Regione.

L'incarico di Lead Manager e Bookrunners dell'operazione è stato conferito, ai sensi del punto 7) del dispositivo della richiamata delibera n. 2022/2006, disgiuntamente agli istituti di credito Nomura International plc e a Dexia Crediop Spa, riconoscendo agli stessi, ai sensi del punto 9) della parte dispositiva della citata delibera n. 2022/2006, una commissione di collocamento omnicomprensiva pari allo 0,275 per cento da applicarsi sul valore nominale dell'emissione.

L'emissione in questione è avvenuta a Londra in data 8 giugno 2007 con data di godimento 15 giugno 2007 per l'importo di € 213.220.000,00, di cui € 99.500.885,68 per il finanziamento di nuovi investimenti regionali ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 9 del 30 marzo 2007 e € 113.719.114,32 per il rifinanziamento dei mutui in essere con Dexia-Crediop, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della medesima legge regionale. Il suddetto importo, al netto della commissione di collocamento di che trattasi, è stato accreditato, in data 15 giugno 2007, presso la Tesoreria regionale.

La commissione spettante ai due istituti di credito ammonta a complessivi € 586.355,00, in ragione di € 293.177,50 ciascuno, da imputarsi sulla Upb di spesa 15.3.003 - cap. 9716 che, non presentando la necessaria disponibilità, deve essere opportunamente integrato - ai sensi dell'art. 46, comma 3, della vigente legge regionale di contabilità - utilizzando pari risorse della Upb collegata 15.1.003 - cap. 6080.

Per quanto sopra, quindi, si propone alla Giunta regionale di provvedere alle seguenti variazioni al bilancio di previsione 2007 sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

UPB 15.3.003 - In aumento

Cap. 9716 € 586.355,00

UPB 15.1.03 - In diminuzione

Cap. 6080 € 586.355,00

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, u.c., della legge regionale n. 13/2000;

4. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, comma 6, della L.R. 13/2000.

Perugia, lì 25 giugno 2007

L'istruttore  
F.to STEFANO STRONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2007, n. 1066.

**Registro regionale dei soggetti e servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento (art. 12, comma 5, L.R. 30/2005). Istituzione e modalità operative.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 «Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia»;

Visto il regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 «Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia»;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) istituire il «Registro regionale dei soggetti e servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento» ed approvare pertanto la modulistica - *allegato A* e *allegato B* al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso - necessaria alla sua implementazione ed aggiornamento;

3) di stabilire che il Registro è istituito presso la Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, Servizio offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

4) di disporre che il Registro verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria con cadenza

almeno annuale con apposita disposizione dirigenziale;

5) di rinviare a successivi atti dirigenziali, ove necessari, la definizione delle modalità per la pubblicazione sul sito web della Regione e per ulteriori forme divulgative;

6) di richiedere ai Comuni l'invio dei dati previsti negli *allegati A* e *B* secondo la seguente tempistica:

a) entro il 31 agosto 2007 i Comuni dovranno inviare la scheda (*allegato A*) compilata per ciascun servizio, pubblico e privato, che presenta richiesta di autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 39 del regolamento regionale 13/2006;

b) entro 20 giorni dall'adozione degli atti amministrativi in tutti gli altri casi di richiesta di autorizzazione al funzionamento (*allegato A*) nonché per le modifiche intervenute nelle autorizzazioni rilasciate (*allegato B*)

7) di notificare il presente atto a tutti i Comuni dell'Umbria;

8) di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione il presente atto comprensivo degli *allegati A* e *B*.

Il Relatore  
Prodi

Il Vicepresidente  
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Registro regionale dei soggetti e servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento (art. 12, comma 5, L.R. 30/2005). Istituzione e modalità operative.**

L'art. 12 comma 5 della legge regionale 30/2005 prevede che la Giunta regionale istituisca il registro regionale dei soggetti e dei servizi socio educativi per la prima infanzia pubblici e privati.

Al fine di dare operatività a tale disposizione legislativa è necessario stabilire di quali informazioni è costituito il registro che debbono riguardare sia il servizio sia il soggetto titolare dello stesso.

Per rendere più semplici gli adempimenti da parte dei Comuni ed omogeneizzare i dati anche in sede di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte dei soggetti titolari, si propone l'adozione di una scheda che raccoglie gli elementi essenziali da inserire, in prima battuta, nel registro regionale (*allegato A*) e ove si verificano vicende modificative (*allegato B*) al fine di aggiornare i dati del registro medesimo.

Il Registro regionale terrà conto anche della fase prima applicazione del regolamento 13/2006 (art. 39 reg.to reg.le 13/2006) che prevede il rilascio di un'autorizzazione temporanea finalizzata all'adeguamento dei requisiti tecnico-strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa regionale e comunale, ove, in quest'ultimo caso, adottata.

In tal caso, infatti, l'informazione richiesta ed annotata nel registro riguarderà, in modo generale, la natura dell'adeguamento da mettere in campo e nello specifico anche le esigenze di formazione degli operatori.

Quest'ultima informazione al fine di avere già un primo dato sulla domanda di formazione per gli operatori sprov-

visti di titolo di studio alla quale deve rispondere la Regione con apposite iniziative (art. 23 comma LR 30/2005).

Rispetto alle modalità di comunicazione dei dati ed ai tempi, si propone di stabilire che Comuni inviino entro il 31 agosto 2007 le schede (*all. A*) dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che chiedono l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 39 del regolamento regionale 13/2006.

In generale, poi, per tutti gli altri servizi che chiederanno l'autorizzazione al funzionamento e per le modifiche intervenute nelle autorizzazioni rilasciate, si reputa congruo chiedere ai Comuni l'invio delle schede (*allegato A* o *allegato B*, a seconda dei casi) entro 20 giorni dal rilascio dell'atto di autorizzazione o delle sue modifiche.

I dati inseriti nel registro verranno pubblicati almeno annualmente nel *Bollettino Ufficiale*. Inoltre, con successive procedure da definirsi, verrà disposta la loro pubblicazione sul sito web della Regione.

Quanto previsto nel registro regionale non modifica l'art. 38 del regolamento regionale 13/2006 il quale dispone che

«1. Il Comune competente acquisisce dal soggetto che richiede l'autorizzazione all'istituzione e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35 e li trasmettono al Sistema informativo sociale regionale.

2. Il Comune trasmette al Sistema informativo sociale regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

a) dati individuali inerenti le bambine i bambini e le famiglie;

b) numero delle bambine e dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;

c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari e relativi titoli di studio posseduti;

d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico dell'ente titolare e/o gestore del servizio;

e) ammontare della retta mensile a carico delle famiglie».

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di:

— istituire il «Registro regionale dei soggetti e servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento» ed approvare pertanto la modulistica - *allegato A* e *allegato B* al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso - necessaria alla sua implementazione ed aggiornamento;

— di stabilire che il Registro è istituito presso la Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, Servizio offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

— di disporre che il Registro verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria con cadenza almeno annuale con apposita disposizione dirigenziale;

— di rinviare a successivi atti dirigenziali, ove necessari, la definizione delle modalità per la pubblicazione sul sito web della Regione e per ulteriori forme divulgative;

— di richiedere ai Comuni l'invio dei dati previsti negli *allegati A* e *B* secondo la seguente tempistica:

a) entro il 31 agosto 2007 i Comuni dovranno inviare la scheda (*allegato A*) compilata per ciascun servizio, pubblico e privato, che presenta richiesta di autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 39 del regolamento regionale 13/2006;

b) entro 20 giorni dall'adozione degli atti amministrativi in tutti gli altri casi di richiesta di autorizzazione al funzionamento (*allegato A*) nonché per le modifiche intervenute nelle autorizzazioni rilasciate (*allegato B*)


— di notificare il presente atto a tutti i Comuni dell'Umbria;

— di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione il presente atto comprensivo degli *allegati A* e *B*.

Perugia, lì 19 giugno 2007

L'istruttore  
F.to FEDERICA LAUSI

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE



Regione Umbria

**Legge regionale 22/12/2005 n. 30**

**“Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” Art. 12 comma 5**  
**REGISTRO REGIONALE DEI SOGGETTI E SERVIZI AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO**  
**Comune competente al rilascio dell'autorizzazione**

**SCHEDA DI INSERIMENTO****1. INFORMAZIONI SUL SERVIZIO**

Denominazione Servizio \_\_\_\_\_  
 Tipologia di servizio \_\_\_\_\_  
 Capacità ricettiva \_\_\_\_\_ Età bambini \_\_\_\_\_  
 Ubicazione \_\_\_\_\_  
 Località \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
 Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 E mail \_\_\_\_\_ Sito web \_\_\_\_\_

**2. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO TITOLARE DEL SERVIZIO**

Denominazione titolare del servizio \_\_\_\_\_  
 Sede legale in \_\_\_\_\_  
 Località \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
 Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 E mail \_\_\_\_\_ Sito web \_\_\_\_\_  
 Natura giuridica del soggetto titolare ( ) Pubblico ( ) Privato  
 Se privato specificare la tipologia \_\_\_\_\_

**3. INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE**

Autorizzazione: Temporanea ( ) Definitiva ( )  
 Rilasciata con atto n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Qualora trattasi di autorizzazione temporanea descrivere gli adeguamenti da realizzare:  
 ( ) Strutturali  
 ( ) Organizzativi, in particolare:  
 ( ) Necessità di corsi di corsi di formazione e specializzazione per operatori non  
 in possesso del titolo di studio previsto dalla legge 30/2005 per n. \_\_\_\_\_ di  
 operatori.  
 ( ) altro \_\_\_\_\_





Regione Umbria

**Legge regionale 22/12/2005 n. 30**

**“Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” Art. 12 comma 5**  
**REGISTRO REGIONALE DEI SOGGETTI E SERVIZI AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO**

**Comune competente al rilascio dell'autorizzazione**

-----

**MODIFICHE AI DATI DEL REGISTRO REGIONALE**

INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE GIÀ RILASCIATA

Autorizzazione già rilasciata con atto n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**1. EVENTI DA ANNOTARE NEL REGISTRO**

( ) Cessazione dell'attività in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

( ) Sospensione dell'autorizzazione con atto n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Motivazioni (sinteticamente descrivere le motivazioni)

-----

( ) Revoca dell'autorizzazione con atto n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Motivazioni (sinteticamente descrivere le motivazioni)

-----

( ) Trasferimento del servizio ad altra sede autorizzato con atto n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ per i seguenti motivi:

( ) necessità strutturali ai fini del rilascio di autorizzazione definitiva

( ) altro \_\_\_\_\_

( ) Altro

-----

-----

**2. RILASCIO AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA**

Atto n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ da parte di \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**3. ALTRI EVENTI DA ANNOTARE**

-----

-----

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
2 luglio 2007, n. 1123.

**DPCM 5 marzo 2007 - Modifica del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante definizioni dei livelli essenziali di assistenza. Recepimento disposizioni art. 6: manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari. Modifica DGR n. 817 del 16 giugno 2004.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di recepire quanto previsto dal DPCM 5 marzo 2007 relativo alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e nello specifico quanto previsto all'art. 6 relativamente a: «Manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari»;

3) di approvare i codici sottoelencati:

- manutenzione, riparazione o sostituzione di antenna semplice (cod. 21.45.92.103);

- manutenzione, riparazione o sostituzione di magneti (cod. 21.45.92.106);

- manutenzione, riparazione o sostituzione di microfono (cod. 21.45.92.109);

- manutenzione, riparazione o sostituzione di Speech processor (cod. 21.45.92.112);

- manutenzione, riparazione o sostituzione di cavetto (cod. 21.45.92.115).

4) Di prevedere, così come definito al comma 2 dell'art. 6 del DPCM 5 marzo 2007, che nel caso in cui, su certificazione dello specialista, le prestazioni siano insufficienti ad assicurare la perfetta funzionalità della componente esterna dell'impianto cocleare, il SSN deve garantire l'integrale sostituzione della componente stessa da parte della struttura sanitaria che ha eseguito l'impianto ovvero delle strutture a tal fine individuate dalla Regione con le modalità previste dal D.M. n. 332/99. La prestazione è individuata come «Sostituzione integrale di esoprotesi» e identificata dal codice 21.45.18.003.

5) Di adottare il seguente iter procedurale:

- le istanze tese alla manutenzione, riparazione, sostituzione di parti dell'esoprotesi di impianti cocleari o della sostituzione integrale della stessa, devono essere prodotte agli Uffici assistenza protesica delle ASL competenti in relazione alla residenza dell'assistito;

- gli Uffici assistenza protesica aziendali, acquisita l'istanza e verificato il possesso del requisito della residenza, devono inviare la richiesta di parere al Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare presso la Struttura complessa di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell'Azienda ospedaliera di Perugia;

- il Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare, formulato il necessario giudizio diagnostico e l'indispensabile progetto riabilitativo, deve descrivere il tipo di intervento necessario ed individuare i relativi codici. Il parere deve essere formulato tenendo inoltre conto della congruità del preventivo proposto dalla ditta fornitrice l'ausilio;

- il parere specialistico di cui al punto precedente deve essere restituito, entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento, all'Ufficio assistenza protesica che provvederà al rilascio dell'autorizzazione ed alla fornitura dei presidi da parte della ditta fornitrice;

- la fattura relativa alla prestazione in questione, potrà essere emessa soltanto dopo che il Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare avrà effettuato il collaudo così come previsto dal DM n. 332/99;

- l'onere delle prestazioni in oggetto è corrisposto dalla ASL di residenza dell'assistito e le fatture devono essere pagate entro il termine di 90 giorni dalla loro emissione;

- la manutenzione, riparazione o sostituzione dei vari presidi deve essere a carico della ditta fornitrice se l'intervento necessario rientra nel termine previsto dalla garanzia. Trascorso il termine di garanzia, l'onere dei vari interventi in questione è a carico della ASL con periodi non inferiori a cinque anni salvo casi eccezionali ed opportunamente motivati dal Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare.

6) Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore  
*Rosi*

*Il Vicepresidente*  
LIVANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: DPCM 5 marzo 2007 - Modifica del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» Recepimento disposizioni art. 6: «Manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari». Modifica DGR n. 817 del 16 giugno 2004.**

Con DGR n. 817 del 16 giugno 2004 sono stati definiti i casi per i quali è appropriata l'applicazione dell'impianto cocleare e la tipologia di protesi da utilizzare. Sempre con il medesimo atto è stato stabilito che la sostituzione delle unità esterne di impianti cocleari preveda un tempo

di rinnovo minimo di cinque anni, a parte i casi di rottura o di obsolescenza tecnologica.

Con DGR n. 1767 del 17 novembre 2004 è stata approvata l'istituzione del Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare presso la Struttura complessa di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

Il DPCM 5 marzo 2007 «Modifica DPCM 29 luglio 2001 recante: Definizioni dei livelli essenziali di assistenza», all'art.6, comma 1, prevede la possibilità di procedere alla manutenzione, riparazione o sostituzione di parti della componente esterna dell'impianto cocleare, includendo tali prestazioni nei livelli essenziali dell'assistenza protesica di cui al DM 332/99 e successive modificazioni ed erogate a carico del SSN con le modalità previste dallo stesso decreto limitatamente a:

1. manutenzione, riparazione o sostituzione di antenna semplice (cod. 21.45.92.103);
2. manutenzione, riparazione o sostituzione di magneti (cod. 21.45.92.106);
3. manutenzione, riparazione o sostituzione di microfono (cod. 21.45.92.109);
4. manutenzione, riparazione o sostituzione di Speech processor (cod. 21.45.92.112);
5. manutenzione, riparazione o sostituzione di cavetto (cod. 21.45.92.115).

Sempre l'art. 6, comma 2 del medesimo decreto, prevede che nel caso in cui, su certificazione dello specialista, le prestazioni siano insufficienti ad assicurare la perfetta funzionalità della componente esterna dell'impianto cocleare, il SSN deve garantire l'integrale sostituzione della componente stessa da parte della struttura sanitaria che ha eseguito l'impianto ovvero delle strutture a tal fine individuate dalla Regione con le modalità previste dal D.M. n. 332/99. La prestazione è individuata come «sostituzione integrale di esoprotesi» e identificata dal codice 21.45.18.003.

Alla luce di tali nuove disposizioni si rende necessario modificare quanto previsto con DGR n. 817 del 16 giugno 2004 e tenendo conto di quanto espresso nel DM n. 332/99.

A tal fine la Regione dell'Umbria individua il seguente iter procedurale:

- le istanze tese alla manutenzione, riparazione, sostituzione di parti dell'esoprotesi di impianti cocleari o della sostituzione integrale della stessa, devono essere prodotte agli Uffici assistenza protesica delle ASL competenti in relazione alla residenza dell'assistito;
- gli Uffici assistenza protesica aziendali, acquisita l'istanza e verificato il possesso del requisito della residenza, devono inviare la richiesta di parere al Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare presso la Struttura complessa di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell'Azienda ospedaliera di Perugia;
- il Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare, formulato il necessario giudizio diagnostico e l'indispensabile progetto riabilitativo, deve descrivere il tipo di intervento necessario ed individuare i relativi codici. Il parere deve essere formulato tenendo inoltre conto della congruità del preventivo proposto dalla ditta fornitrice l'ausilio;
- il parere specialistico di cui al punto precedente deve essere restituito, entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento, all'Ufficio assistenza protesica che provvederà al rilascio dell'autorizzazione ed alla fornitura dei presidi da parte della ditta fornitrice;
- la fattura relativa alla prestazione in questione, potrà essere emessa soltanto dopo che il Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare avrà effettuato il collaudo così come previsto dal DM n. 332/99;
- l'onere delle prestazioni in oggetto è corrisposto dalla

ASL di residenza dell'assistito e le fatture devono essere pagate entro il termine di 90 giorni dalla loro emissione;

- la manutenzione, riparazione o sostituzione dei vari presidi deve essere a carico della ditta fornitrice se l'intervento necessario rientra nel termine previsto dalla garanzia. Trascorso il termine di garanzia, l'onere dei vari interventi in questione è a carico della ASL con periodi non inferiori a cinque anni salvo casi eccezionali ed opportunamente motivati dal Centro di riferimento regionale per l'impianto cocleare.

Perugia, li 20 giugno 2007

L'istruttore  
F.to MARA ZENZERI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
2 luglio 2007, n. 1138.

**DGR 1005 del 18 giugno 2007. Protocollo di intesa. Costituzione Comitato fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro ex artt. 39 e segg. c.c. Approvazione schema di statuto del Comitato.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e ai servizi sociali;

Vista la DGR 1005 del 18 giugno 2007 recante *Protocollo di intesa. Costituzione Comitato «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro» ex artt. 39 e segg. c.c.»*;

Visto che in data 25 giugno 2007 è stato sottoscritto tra la Regione Umbria, l'ANCI Umbria, l'ANMIL Umbria, l'UPI, la CGIL regionale, la CISL regionale, la UIL regionale, la Confindustria Umbria, la Confapi regionale, la Confesercenti regionale, la Confcommercio regionale, la Coldiretti regionale, la CIA regionale, la Confagricoltura regionale, la CNA regionale, la Confartigianato regionale, la CASA regionale, il CLAAI Umbria, la Lega regionale delle Cooperative e la Confcooperative regionale il Protocollo di intesa per la costituzione di un Comitato (ex art 39 e segg. del Codice civile) per la gestione di un Fondo emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro;

Visti gli artt. 39 e segg. c.c. che disciplinano la figura giuridica del Comitato;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio/dirigente in posizione individuale competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la con-

seguinte proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare lo schema di statuto del Comitato denominato «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro» di cui allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Comitato di cui al punto 2) del presente atto e al relativo statuto provvederà la Presidente della Giunta regionale;

4) di dare atto che agli adempimenti relativi alla costituzione, con atto pubblico, del Comitato denominato «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro» provvederà il Servizio provveditorato, demanio e patrimonio della Direzione regionale risorse umane, finanziarie e strumentali;

5) di prevedere che il presente atto dovrà essere trasmesso al Servizio provveditorato, demanio e patrimonio della Direzione regionale risorse umane, finanziarie e strumentali per gli adempimenti di competenza, in particolare quelli relativi alla stipulazione dell'atto pubblico costitutivo del Comitato;

6) di pubblicare il presente atto, per intero, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Il Relatore  
Stufara

Il Vicepresidente  
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: DGR 1005 del 18 giugno 2007 «Protocollo di intesa. Costituzione Comitato fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro ex artt. 39 e segg. c.c.».** Approvazione schema di statuto del Comitato.

A seguito degli incontri del 18 aprile 2007 e 10 maggio 2007, tra i soggetti promotori, quali, la Regione Umbria, l'UPI, l'ANCI Umbria, la CGIL regionale, la CISL regionale, la UIL regionale, l'ANMIC Umbria, la CLAAI Umbria, la Confindustria Umbria, CONFAPI regionale, C.N.A. regionale, la C.A.S.A. regionale, la C.I.A. regionale, la Coldiretti regionale, la Confagricoltura regionale, la Confartigianato Imprese Umbria, la Confcommercio regionale, la Confcooperative regionale, la Confesercenti regionale, la Lega regionale delle Cooperative regionale, è stato deciso di costituire un Comitato (*ex art 39 e segg. del Codice civile*) per la gestione di un fondo solidaristico denominato *Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro*, destinato a perseguire le finalità:

— di intervento, in caso di vittime per incidenti sul lavoro, con la concessione di un contributo di solidarietà, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a qualunque altro emolumento o indennizzo derivante dagli obblighi di legge e assicurativi, a favore delle famiglie ovvero ad altri potenziali beneficiari individuati dal comitato;

— di sostegno, di informazione e di sensibilizzazione

sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Con DGR 1005 del 18 giugno 2007 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Umbria, l'UPI, l'ANCI Umbria, la CGIL regionale, la CISL regionale, la UIL regionale, l'ANMIC Umbria, la CLAAI Umbria, la Confindustria Umbria, CONFAPI regionale, C.N.A. regionale, la C.A.S.A. regionale, la C.I.A. regionale, la Coldiretti regionale, la Confagricoltura regionale, la Confartigianato Imprese Umbria, la Confcommercio regionale, la Confcooperative regionale, la Confesercenti regionale, la Lega regionale delle Cooperative al fine di costituire un Comitato, ai sensi dell'art. 39 e segg. c.c., denominato *Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro*.

Successivamente, il 25 luglio 2007, presso la sede della Regione Umbria - Palazzo Donini sala Giunta - è stato sottoscritto dai soggetti promotori di cui sopra il protocollo d'intesa in argomento, il quale è entrato in vigore nella medesima data ai sensi dell'art. 11 del protocollo stesso.

Tutti i soggetti promotori, in base agli accordi del protocollo d'intesa siglato il 25 giugno 2007, hanno redatto, in modo condiviso, lo statuto del *Comitato Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro*, come da allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con lo statuto di cui sopra viene definito, fra l'altro: — gli scopi del Comitato quali:

1. quello di far fronte all'emergenza post-mortem del lavoratore, erogando con tempestività un contributo di solidarietà in caso di vittime per incidenti sul lavoro alle famiglie ovvero ad altri potenziali beneficiari che saranno individuati dal comitato;

2. quello di sostenere, anche in collaborazione con altri soggetti sociali e istituzionali, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

— l'attività del Comitato: consistente, in primo luogo nell'erogazione tempestiva di un contributo di solidarietà, in caso di vittime per incidenti sul lavoro, alle famiglie ovvero ad altri potenziali beneficiari che saranno individuati dal comitato; il contributo viene inteso come aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a qualunque altro emolumento o indennizzo derivante dagli obblighi di legge e assicurativi; in secondo luogo nel sostenere, anche in collaborazione con altri soggetti sociali e istituzionali, campagne di informazione e i progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base delle disponibilità economiche del fondo;

— i contributi volontari annui che andranno a formare il Fondo, gestito dal costituendo Comitato i quali potranno essere effettuati da parte dei lavoratori, datori di lavoro, dalle Istituzioni pubbliche (Regione, Comuni e Province), amministratori degli Enti pubblici della pubblica amministrazione e dai cittadini, singoli o associati, e qualsiasi altro soggetto pubblico/privato;

— la composizione e gli organi del Comitato.

Viene invece rinviato ad un regolamento, da definire e approvare successivamente all'atto costitutivo da parte di tutti i componenti del Comitato, la definizione della categoria dei beneficiari che potranno essere inclusi nella misura, le modalità, il quantum e i tempi per l'erogazione del contributo e il raccordo con i servizi sociali del territorio al fine di garantire una presa in carico globale delle famiglie interessate.

Per quanto concerne l'onere finanziario per l'atto pubblico costitutivo del Comitato si propone l'assunzione dello stesso da parte della Regione Umbria, dando atto che agli adempimenti relativi per la costituzione del Comitato



proverà il Servizio provveditorato, demanio e patrimonio.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale

1. di approvare lo schema di statuto del Comitato denominato «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro» di cui *allegato 1*), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo del Comitato di cui al punto 2) del presente atto e al relativo statuto provvederà la Presidente della Giunta regionale;

3. di dare atto che agli adempimenti relativi alla costituzione, con atto pubblico, del Comitato denominato «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro» provvederà il Servizio provveditorato, demanio e patrimonio della Direzione regionale risorse umane, finanziarie e strumentali;

4. di prevedere che il presente atto dovrà essere trasmesso al Servizio provveditorato, demanio e patrimonio della Direzione regionale risorse umane, finanziarie e strumentali per gli adempimenti di competenza, in particolare quelli relativi alla stipulazione dell'atto pubblico costitutivo del Comitato;

5. di pubblicare il presente atto, per intero, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Perugia, lì 2 luglio 2007

L'istruttore  
F.to PAOLA OCCHINERI

All. 1)

**STATUTO DEL COMITATO DENOMINATO  
«Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime  
di incidenti sul lavoro»**

Oggi \_\_\_\_\_, in Perugia, i presenti:

— Regione Umbria rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— UPI rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— ANCI Umbria rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— CGIL Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— CISL Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— UIL Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— ANMIL Umbria rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— CLAAI Umbria rappresentato da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— Confindustria Umbria rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— CONFAPI Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— C.N.A. Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— C.A.S.A. Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— C.I.A. Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— Coldiretti Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— Confagricoltura Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— Confartigianato Imprese Umbria rappresentata rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— Confcommercio Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— Confcooperative Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— Confesercenti Regionale rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

— Lega Regionale delle Cooperative rappresentata da ..... nato il ..... a ..... e residente a .....

sono riuniti per approvare la costituzione del suddetto Comitato regolato dal seguente statuto:

**Art. 1**

*Denominazione Comitato*

È costituito il Comitato denominato «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro»

**Art. 2**

*Sede del Comitato*

Il Comitato ha sede presso la Regione Umbria, nella sede del ..... (da definire)

**Art. 3**

*Scopi del Comitato*

Il Comitato si prefigge, senza fini di lucro, di perseguire le seguenti finalità:

1. far fronte all'emergenza *post-mortem* del lavoratore, erogando con tempestività un contributo di solidarietà in caso di vittime per incidenti sul lavoro alle famiglie ovvero ad altri potenziali beneficiari che saranno individuati dal comitato;

2. sostenere, anche in collaborazione con altri soggetti sociali e istituzionali, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comitato persegue le proprie finalità esclusivamente nell'ambito della Regione Umbria.



## Art. 4

*Attività del Comitato*

Il Comitato si propone di

1. erogare tempestivamente un contributo di solidarietà, in caso di vittime per incidenti sul lavoro, alle famiglie ovvero ad altri potenziali beneficiari che saranno individuati dal comitato; il contributo è da intendersi come aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a qualunque altro emolumento o indennizzo derivante dagli obblighi di legge e assicurativi

sostenere, anche in collaborazione con altri soggetti sociali e istituzionali, campagne di informazione e i progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base delle disponibilità economiche del fondo.

## Art. 5

*Il fondo*

Il Comitato, per le finalità e attività di cui agli artt. 3 e 4, gestirà un fondo, denominato «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro», nel quale confluiranno ogni anno i contributi volontari da parte:

— dei lavoratori in misura pari ad 1 (una) ora di lavoro;

— dei datori di lavoro per un contributo equivalente ad 1 (una) ora di lavoro;

— del Presidente della Regione, dei sindaci e dei Presidenti delle Province, degli assessori della Regione, Province e Comuni, dei consiglieri regionali in misura pari ad una giornata lavorativa nonché dei consiglieri comunali e provinciali per un contributo equivalente al gettone di presenza previsto per una seduta dell'Assemblea elettiva;

— degli amministratori nominati negli Enti pubblici per un importo pari ad un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di amministrazione (o, in caso di incarichi che prevedano un'indennità, in misura pari ad una giornata lavorativa);

— dei cittadini singoli o associati che vorranno donare somme di denaro;

— altri soggetti pubblici/privati.

I contributi di cui sopra saranno raccolti tramite versamento su apposito conto corrente intestato al Comitato (causale specifica «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro»).

## Art. 6

*Il regolamento*

Le modalità di erogazione delle somme da dare, a titolo di contributo di solidarietà di cui all'art 4, sono stabilite con apposito regolamento.

Il regolamento verrà approvato con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Comitato.

Il regolamento stabilisce altresì:

1. la categoria dei beneficiari che potranno essere inclusi nella misura;

2. il *quantum* del contributo da erogare;

3. le modalità di erogazione del contributo di solidarietà;

4. i tempi e il raccordo con i servizi sociali del territorio al fine di garantire una presa in carico globale delle famiglie interessate e comunque del nucleo di persone conviventi;

5. le procedure per acquisire la dichiarazione del lavoratore che vuole contribuire al fondo con un'ora di lavoro;

6. le attività da intraprendere nei confronti degli Istituti previdenziali al fine di definire le modalità di comunicazione a tutti i pensionati riguardo la possibilità di adesione volontaria alla sottoscrizione di cui sopra.

## Art. 7

*Natura giuridica*

Il Comitato è regolato dalle norme previste dagli articoli 39 e seguenti del codice civile.

Il Comitato ha natura gratuita: non sono erogati emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese o gratifiche di alcun genere per i membri costituenti il Comitato, né sono previsti compensi per l'attività di gestione del fondo.

I membri del Comitato sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi come sopra determinati nell'articolo 3.

Il Comitato si riserva di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

## Art. 8

*Composizione del Comitato*

Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni soggetto promotore, fatta salva la possibilità di accettare successivamente l'ingresso di altri soggetti con deliberazioni adottate dai componenti il Comitato medesimo.

I componenti del Comitato restano in carica per tre anni e possono essere nominati per non più di due volte consecutive.

In caso di dimissioni, impedimento superiore a sei mesi o decesso di un componente del Comitato, tale componente viene sostituito.

Il Comitato gestisce i contributi che confluiscono sul Fondo di cui all'art. 5 e si attiva immediatamente dopo il tragico evento.

Il Comitato opera tramite i suoi organi di cui al successivo art. 10.

Il Comitato ha il compito di indicare le linee operative per le attività di cui all'art. 4.

Il Comitato è convocato in via ordinaria tre volte all'anno mediante regolare avviso del Presidente contenente l'ordine del giorno dei lavori e inviato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data designata della riunione.

Il Comitato può riunirsi, previa convocazione scritta da inviare 15 giorni prima, anche in sedute straordinarie.

Il Comitato è convocato in via straordinaria, su iniziativa del Presidente, o in caso di richiesta scritta di almeno il 50 per cento dei componenti, con specifico ordine del giorno.

Le riunioni ordinarie e straordinarie sono ritenute valide:

- in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti;
- in seconda convocazione, sempre indifferentemente dal numero dei presenti.

La seconda convocazione può avvenire nella stessa giornata della prima convocazione, ad un orario di almeno 2 ore successivo.

Le deliberazioni vengono prese con voto a maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti del Comitato nominano gli organi del Comitato secondo le modalità stabilite dal regolamento.

## Art. 9

*Compiti del Comitato*

Il Comitato è preposto:

1. alla gestione dei fondi raccolti in base alle diret-

tive e linee operative dettate dai componenti del Comitato;

2. alle attività volte a sostenere, anche in collaborazione con altri soggetti sociali e istituzionali, le campagne di informazione e i progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

3. all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Comitato assume le decisioni concernenti la concessione dei contributi di cui all'art. 2 all'unanimità dei presenti, per l'aiuto immediato alle famiglie delle vittime, relativamente al periodo che intercorre tra l'evento tragico e l'assegno di vitalizio che eventualmente erogherà l'INAIL secondo le modalità stabilite nel regolamento.

In ogni altro caso il Comitato assume le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato ha il compito di redigere annualmente la rendicontazione della situazione finanziaria del Fondo. Il Comitato, annualmente, redige una relazione sulle azioni finanziate con il fondo. Il regolamento del Comitato stabilirà i tempi e le modalità della rendicontazione e della relazione annuale.

Il rendiconto e la relazione annuale devono essere debitamente pubblicizzati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

#### Art. 10

##### *Organi del Comitato*

Gli organi del Comitato sono:

- il presidente del Comitato;
- due vicepresidenti del Comitato;
- il segretario tesoriere del Comitato.

#### Art. 11

##### *Il presidente*

Il presidente del Comitato è componente del Comitato stesso.

Il presidente viene eletto dai componenti del Comitato a maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente rimane in carica per tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

Al presidente spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente ha l'obbligo di convocare il Comitato, di redigerne l'ordine del giorno dei lavori, di presiederne e coordinare le riunioni e le attività.

Il presidente sceglie un segretario tesoriere, esterno al Comitato.

Il presidente ed il segretario tesoriere, con firma congiunta tra loro, hanno espressa facoltà di procedere sia ad incassi di qualsiasi ammontare di somme che vengono corrisposte, a qualsiasi titolo, al Comitato da privati, Enti o Istituzioni di varia natura nonché da altri soggetti pubblici/privati, rilasciando valida e liberatoria quietanza con esonero per le casse paganti da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, sia ai pagamenti relativi all'organizzazione delle erogazioni e attività del Comitato stesso.

#### Art. 12

##### *I vicepresidenti*

I vicepresidenti del Comitato sono componenti del Comitato stesso.

I vicepresidenti vengono eletti dai componenti del Comitato a maggioranza assoluta dei presenti.

Come il presidente, i vicepresidenti rimangono in carica per tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

I vicepresidenti hanno mansioni analoghe al presidente del Comitato, lo coadiuvano e, all'occorrenza, ne fanno le veci.

I vicepresidenti, qualora vengano chiamati a sostituire il Presidente, hanno gli stessi obblighi del presidente stesso.

I vicepresidenti coadiuvano il segretario tesoriere nella redazione di verbali e/o resoconti delle riunioni e nelle mansioni di segreteria amministrativa delle riunioni.

#### Art. 13

##### *Il segretario tesoriere*

Il segretario tesoriere viene scelto dal presidente del Comitato ed è esterno al Comitato stesso.

Il segretario tesoriere rimane in carica per la durata del mandato del presidente.

Il segretario tesoriere non ha diritto al voto nelle riunioni del Comitato.

Il segretario tesoriere svolge tale attività gratuitamente; come per i componenti del Comitato egli non ha diritto a emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese o gratifiche di alcun genere.

Il segretario tesoriere ha il compito, insieme ai vicepresidenti, di redigere verbali e/o resoconti delle riunioni e di svolgere le mansioni di segreteria amministrativa delle riunioni.

#### Art. 14

##### *Comitato di garanti*

La gestione del Comitato e del relativo Fondo è controllata da un Comitato di garanti costituito da tre membri eletti dai componenti del Comitato - anche tra soggetti esterni al Comitato - per una durata analoga a quella dello stesso Comitato.

Il Comitato di garanti ha il compito di controllo e di monitoraggio delle azioni intraprese dal Comitato e in particolare dovranno:

1. accertare la regolare tenuta contabilità del Fondo.
2. redigere una relazione annuale da inviare a tutti i componenti del Comitato.

A tal fine il Comitato dei garanti può accedere alla verifica della consistenza del Fondo e potranno procedere in ogni momento anche ad atti di ispezione e controllo.

Nel regolamento saranno stabiliti i tempi, le modalità dell'attività del Comitato dei garanti nonché le norme procedurali per eleggere i tre membri del Comitato dei garanti.

#### Art. 15

##### *Durata del Comitato*

La durata del «Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro» è fissata fino all'esaurimento dello scopo sopra indicato.

Il Comitato si scioglierà altresì qualora i fondi raccolti siano totalmente insufficienti al raggiungimento dello scopo del Comitato stesso o lo scopo non sia più attuabile. Eventuali fondi residui, su espressa delibera del Comitato adottata a maggioranza semplice dei Componenti, saranno devoluti a \_\_\_\_\_ (da definire) \_\_\_\_\_.

#### Art. 16

##### *Spese dell'atto*

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dei soggetti promotori del Comitato.

## Art. 17

*Norme transitorie*

Al momento della Costituzione del Comitato si conviene che, contestualmente, si riuniscano i rappresentanti dei componenti del Comitato stesso con il compito di nominare gli organi di cui all'art. 10.

Il compito del Comitato, oltre a quelli previsti dagli artt. 8 e 9, è quello di redigere l'apposito regolamento attuativo ed i fondamenti istitutivi del Comitato, nonché le regole per le procedure operative da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso entro tre mesi dal suo insediamento.

Il primo anno di avvio della gestione del Fondo da parte del Comitato è da intendersi come anno di sperimentazione.

Nel corso del primo anno il Fondo gestito dal Comitato è destinato esclusivamente a riconoscere un contributo di solidarietà in caso di vittime per incidenti sul lavoro da erogare tempestivamente alle famiglie ovvero ad altri potenziali beneficiari che saranno individuati dal comitato (art. 3, comma 1).

La finalità di cui all'art. 3 comma 2 sarà perseguita solo a partire dall'anno successivo a quello a cui si riferisce la raccolta dei fondi e comunque sempre con la parte residuale derivata dall'applicazione della finalità di cui al punto 1 dell'art. 3 e, in ogni caso, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse raccolte nel corso dell'anno.

Letto, confermato e sottoscritto:

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 luglio 2007, n. 1253.

**Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale allo sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale n. 2 dell'1 febbraio 2005 ed il regolamento di attuazione approvato con D.G.R. del 25 gennaio 2006, n. 108;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della

Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le linee guida «Modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche e integrazioni concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili» allegate alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere il presente atto completo degli allegati a tutti i Comuni della regione;

4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore  
Giovannetti

Il Vicepresidente  
LIVIANTONI

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.**

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni e integrazioni recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

Visto in particolare l'art. 12 dello stesso D.Lgs. 387/2003 concernente la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative secondo il quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, unitamente ai rifacimenti, alle modifiche e alle opere connesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione;

Visto l'articolo 7 bis della legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2004 aggiunto dall'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, secondo il quale l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 è delegata al comune e, per il rilascio del titolo abilitativo si applica quanto previsto dal Titolo II della L.R. 1/2004 nel rispetto dei limiti e delle previsioni del Piano energetico regionale e del D.Lgs. 307/2003;

Visto il Piano energetico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004;

Visto l'art. 1, commi 85 e 86 della legge 23 agosto 2004, n. 239 come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 secondo i quali l'installazione di impianti di piccola generazione di capacità non superiore ad 1 MW è soggetta a norme autorizzative semplificate;

Visto l'art. 5 del decreto 19 febbraio 2007 emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente indicante le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici;

Vista la deliberazione G.R. 11 maggio 2005, n. 729 avente ad oggetto: «Atto di indirizzo per l'inserimento

paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con deliberazione del Consiglio 402/2004»;

Considerato che il comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede l'emanazione di linee guida per lo svolgimento del procedimento unico da approvarsi in Conferenza unificata su proposta del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero per i beni culturali e che, a distanza di quattro anni, tali linee guida non sono state ancora emanate;

Ritenendo pertanto utile che la Regione, al fine di

garantire criteri uniformi su tutto il territorio regionale per lo svolgimento del procedimento concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui trattasi, adottati delle linee guida per lo svolgimento dello stesso;

Per quanto sopra espresso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)

Linee guida: "Modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche e integrazioni concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili".

### 1. Oggetto.

1.1. Le presenti linee guida, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e dei limiti e delle previsioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al fine di garantire criteri uniformi su tutto il territorio regionale, stabiliscono le modalità e i criteri per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

1.2. Le modalità di cui al presente atto si applicano anche agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di cui al punto 1.1., nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

### 2. Autorizzazione unica.

2.1. Sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 387/2003;

b) le centrali ibride di cui dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 387/2003 conformi alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5 dello stesso d.lgs. 387/2003.

2.2. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 387/2003, gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al punto 2.1., lettera a) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

### 3. Procedimento unico.

3.1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 bis della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Comune nel territorio del quale è realizzato o è situato l'impianto, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del Piano energetico regionale, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004, e del d.lgs. 387/2003.

3.2. Nel caso in cui l'impianto, comprensivo delle opere connesse e funzionali, sia ubicato nel territorio di più comuni limitrofi, il titolare del procedimento unico è il Comune nel cui territorio ricade la parte prevalente degli interventi. A tal fine il soggetto proponente, prima dell'inoltro formale dell'istanza, trasmette ai Comuni interessati copia del progetto sulla base del quale le stesse amministrazioni, entro 30 giorni dal ricevimento, indicano il Comune titolare del procedimento unico.



3.3. Il Comune competente ai sensi dei punti 3.1 e 3.2 rilascia l'autorizzazione unica a conclusione di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e che si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni. Confluiscono nel procedimento unico tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta, i pareri, o gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto ai sensi delle normative, anche settoriali, vigenti ed in relazione alle specificità dell'impianto.

3.4. Il procedimento unico viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta di autorizzazione, sempreché tale richiesta sia inoltrata conformemente alle disposizioni del presente atto.

3.5. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione deve prevedere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

3.6. I procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale o di valutazione d'incidenza devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica.

3.7. Il giudizio positivo della V.I.A. costituisce in ogni caso condizione necessaria e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione unica.

3.8 Il richiedente l'autorizzazione unica presenta l'istanza allo sportello unico per l'edilizia del comune territorialmente competente con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 1/2004 allegando altresì la documentazione di cui al punto 8. Qualora lo sportello unico per l'edilizia o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza della documentazione richiesta o accerti la necessità di applicare la valutazione di impatto ambientale oppure la valutazione di incidenza, si applica l'articolo 17, comma 2 della stessa legge regionale n. 1 del 2004. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della l.r. 1/2004 lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento. Lo sportello unico provvede altresì alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

3.9. Il responsabile del procedimento unico, concluse le procedure di cui al punto 3.8, trasmette copia del progetto e della documentazione di cui al punto 8 a ciascuno degli enti e soggetti interessati. Il responsabile del procedimento convoca, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387 del 2003, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, la conferenza dei servizi, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e sue successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, in relazione alle specificità dell'impianto e del sito. Per una compiuta valutazione degli aspetti attinenti il collegamento alla rete elettrica può essere sentito, nell'ambito dei lavori della conferenza, il gestore della rete cui l'impianto è collegato.

3.10. Nel caso di realizzazione di impianti eolici soggetti all'autorizzazione unica di cui ai punti precedenti si osservano i criteri di inserimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 729 del 11 maggio 2005 (pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 22 giugno 2005) concernente "Atto di indirizzo per l'inserimento

paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 402/2004”.

3.11. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 8 della l.r. 1/2004, il provvedimento finale è adottato dal dirigente della competente struttura comunale o dal responsabile dello sportello unico entro 15 giorni dall'esito della conferenza dei servizi di cui al punto 3.9, secondo quanto previsto dall'articolo 14 ter, comma 6 bis della legge 241/1990 e sue successive modificazioni.

3.12. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere da realizzare.

3.13. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003 il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, non può comunque essere superiore a 180 giorni. Il suddetto termine decorre dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione da parte del Comune competente.

#### 4. *Poteri sostitutivi.*

4.1. Nel caso di inadempienza da parte degli enti titolari dei procedimenti di cui al presente atto, si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di poteri sostitutivi.

#### 5. *Semplificazione amministrativa per gli impianti di microgenerazione da fonte rinnovabile*

5.1. Sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo, esclusivamente secondo le modalità e i termini di cui al Titolo II della l.r. 1/2004 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 86 della legge 23 agosto 2004, n. 239 come modificato dall'art.11 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 gli impianti delle seguenti tipologie:

a) impianti alimentati da fonte rinnovabile con potenza elettrica nominale non superiore a 20 kW destinati all'autoconsumo operanti in regime di scambio sul posto di cui all'articolo 6 del d.lgs. 387/2003, secondo le condizioni di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 28/2006 pubblicata sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2006;

b) impianti idroelettrici di potenza fino a 500 kW forniti di concessione di derivazione in vigore;

c) impianti alimentati da biomassa e biogas indicati all'articolo 269, comma 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

d) impianti eolici di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore a dieci metri, altezza del palo di sostegno non superiore a ventiquattro metri.

#### 6. *Dismissione degli impianti.*

6.1. I titolari dell'autorizzazione degli impianti comunicano al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto e forniscono indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto stesso, comprese le opere connesse ad

infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale regionale e vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione.

#### 7. *Obbligo di informazione.*

7.1. I Comuni sono tenuti a trasmettere al Servizio energia della Regione copia di ciascuna autorizzazione unica e di qualsiasi altro titolo abilitativo di cui agli articoli 6 e 7 bis della l.r. 1/2004, rilasciato ai sensi del presente atto, entro 15 giorni dall'assunzione della decisione.

#### 8. *Documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.*

8.1. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica è allegata la seguente documentazione:

a) il progetto di realizzazione dell'intervento corredato degli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica;

b) i dati e le planimetrie descrittive del sito

c) una relazione indicante:

1) i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale della stessa;

2) la proprietà o l'eventuale titolo di disponibilità dei terreni ove si colloca l'impianto oggetto di istanza;

3) la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile e dell'area interessata, ovvero delle modalità di approvvigionamento della fonte stessa. Per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito con le modalità di rilievo effettuate e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;

5) analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale, compreso il grado di accettabilità sociale verificato;

d) la documentazione rilasciata dall'ente elettrico interessato attestante l'assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;

e) la certificazione comunale attestante la destinazione urbanistica dell'area, nonché, nel caso di impianti eolici, la certificazione comunale attestante la collocazione del sito nelle aree consentite dal Piano energetico regionale vigente;

f) l'elenco degli enti, con i relativi indirizzi, ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.

#### 9. *Impianti fotovoltaici.*

9.1. Per quanto concerne la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare si applica quanto stabilito dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 con particolare riferimento all'articolo 5, commi 7, 8 e 9.

#### 10. *Disposizioni finali.*

10.1. Le presenti linee guida si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2007, n. 1358.

**L.R. 24/2003 «Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi». Programma annuale 2007. Linee guida e procedure per l'assegnazione di contributi.**

N. 1358. Deliberazione della Giunta regionale 27 luglio con la quale - tra l'altro - viene approvato l'allegato A) alla stessa e ne viene disposta la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

## ALLEGATO A

### L.R. 24/2003 "SISTEMA MUSEALE REGIONALE. SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI" E SS. MM. PROGRAMMA ANNUALE 2007

#### CRITERI E MODALITÀ PER GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI MUSEI, DELLE RACCOLTE E DELLE ALTRE STRUTTURE

##### *Normativa di riferimento*

Legge Regionale 24/2003 "Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi" e ss. mm.

##### *Soggetti destinatari*

Possono fare domanda per i finanziamenti di cui all'art. 12, comma 1, lettere e), f), g), h) della L.R. 24/2003 e ss. mm. i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, proprietari di musei, raccolte o altre strutture di ente locale e di interesse locale.

Nel caso in cui l'intervento sia a favore di una rete (anche non formalmente costituita) di due o più musei, la domanda deve essere presentata da un capofila formalmente individuato dagli altri partecipanti al progetto. Il capofila sarà intestatario del contributo e responsabile dell'intervento stesso.

##### *Interventi finanziabili*

Il sostegno economico è diretto all'attivazione di progetti di valorizzazione di musei, raccolte e altre strutture di ente locale o di interesse locale.

Nell'ambito delle attività di valorizzazione sono compresi interventi quali:

- servizi museali finalizzati all'incremento dei visitatori;
- didattica museale e educazione al patrimonio culturale;
- organizzazione di iniziative culturali collaterali all'attività museale;
- attività promozionali;
- produzione di pubblicazioni e di altri materiali;
- partecipazione a progetti di promozione territoriale integrata;
- valorizzazione del territorio di riferimento del museo.

##### *Priorità*

Sarà data priorità agli interventi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- ampliamento degli orari di apertura, fasce di apertura straordinaria, organizzazione di itinerari a partire dal museo, etc.;
- integrazione di risorse e di obiettivi di più musei, anche tipologicamente diversi;
- progetti indirizzati ad attirare il pubblico dei "non fruitori" dei musei (giovani fuori dalla programmazione scolastica, adulti residenti, cittadini stranieri...);
- integrazione di obiettivi e funzioni di musei, biblioteche e archivi storici;
- progetti strettamente correlati alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio di riferimento.

Inoltre, per l'assegnazione dei contributi si terrà conto dei seguenti elementi:

- il museo ha già ottenuto dalla Giunta Regionale la dichiarazione di interesse per la fruizione pubblica a seguito della richiesta di adesione al Sistema museale dell'Umbria;
- la presentazione del progetto in forma associata da almeno due soggetti;
- la continuità con attività già svolte in precedenza.

#### ***Periodo di attuazione degli interventi***

Le domande possono fare riferimento ad interventi svolti o da svolgersi nel periodo 1 gennaio 2007- 31 dicembre 2008.

#### ***Modalità di presentazione delle richieste di contributo***

Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il **30 settembre 2007** al Servizio Musei e Beni culturali e dovranno contenere:

- il programma dettagliato delle attività per le quali si richiede il contributo e il periodo previsto per lo svolgimento delle stesse; il programma deve essere corredato da ogni documentazione idonea alla valutazione del progetto;
- un prospetto finanziario dell'intervento articolato per entrate/uscite
- in caso di assegnazione di contributo, l'impegno a cofinanziare l'intervento con una somma pari almeno al 20% del contributo regionale;
- i dati generali (forma giuridica, indirizzo, dati fiscali, coordinate bancarie).

Nella domanda il richiedente dovrà specificare:

- l'elenco degli eventuali altri soggetti partecipanti (in caso di domanda associata);
- l'assenza di scopo di lucro;
- che l'attività per la quale è richiesto il contributo non beneficia di altri finanziamenti erogati attraverso leggi regionali.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Le domande possono essere inviate per raccomandata con avviso di ricevimento oppure recapitate a mano presso il Servizio Musei e beni culturali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per invio tramite il servizio postale si precisa che fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Non saranno ammesse alla valutazione le domande pervenute oltre la data di scadenza e i progetti privi della documentazione richiesta.

#### ***Obblighi del beneficiario***

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di apporre su tutto il materiale prodotto nell'ambito del progetto (compreso il materiale promozionale e pubblicitario, inviti, pubblicazioni etc.) la dizione "Realizzato con il contributo della Regione Umbria" e il logo della Regione, previa autorizzazione ai sensi della L.R. 5/2004.

In caso di assegnazione di contributo il soggetto beneficiario sarà tenuto, in sede di rendicontazione, a dimostrare di aver concorso alla realizzazione dell'intervento con una quota comunque non inferiore al 20% del contributo regionale concesso.

#### ***Modalità di erogazione dei contributi assegnati***

La concessione del contributo avverrà con apposita determinazione del dirigente del Servizio Musei e Beni culturali. Il contributo è erogato in relazione all'entità delle risorse disponibili.

I contributi superiori ad euro 10.000,00 saranno assegnati con le seguenti modalità:

- un acconto pari al 50% del contributo alla comunicazione dell'avvio dell'intervento;
- il 50% a saldo, previa presentazione della rendicontazione prevista.

I contributi fino ad euro 10.000,00 saranno assegnati in un'unica soluzione, a saldo, previa presentazione della rendicontazione prevista, salvo motivata richiesta di frazionamento da parte del beneficiario.



**Modalità di rendicontazione dei contributi assegnati**

Il legale rappresentante del soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine dell'intervento e comunque non oltre il 31 marzo 2009:

- una relazione illustrativa dell'attività ammessa a finanziamento, i risultati conseguiti e una valutazione sugli obiettivi raggiunti;
- un rendiconto finanziario dell'importo totale dell'intervento (non solo della parte coperta dal contributo regionale), con indicazione delle entrate e delle uscite;
- idonea documentazione contabile relativa almeno all'equivalente del contributo regionale aumentato di una quota di cofinanziamento obbligatoria non inferiore al 20% del contributo erogato dalla Regione;
- elenco dei materiali eventualmente prodotti e copia degli stessi (compresi manifesti, locandine, inviti, etc.);
- eventuale rassegna stampa.

**Variazioni e revoche**

I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati. Eventuali variazioni delle attività, delle modalità operative e della previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Musei e Beni culturali. Se le modifiche in corso d'opera risultassero così consistenti da ridurre o vanificare i presupposti per cui è stato assegnato il contributo, la Regione disporrà la riduzione del contributo o la sua totale revoca e la successiva riassegnazione ad altro soggetto. In caso di mancato utilizzo si provvederà alla revoca totale del contributo e al recupero della somma già erogata; nel caso di minor costo del progetto realizzato rispetto al preventivato, si procederà alla proporzionale decurtazione del finanziamento.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA

**Facsimile di domanda**

**L.R. 22/12/2003, N. 24 e ss. mm.**

**“Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”**

**PROGRAMMA ANNUALE 2007**

**DOMANDA DI CONTRIBUTO**

**Per interventi di valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture**

Al Servizio Musei e Beni culturali  
Direzione Agricoltura e foreste, Aree protette,  
Valorizzazione dei sistemi naturalistici e  
paesaggistici, Beni e attività culturali, Sport e  
spettacolo  
Regione Umbria  
Via Mario Angeloni, 61  
06128 Perugia

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ IVA \_\_\_\_\_

**INOLTRA RICHIESTA DI CONTRIBUTO**

Per la realizzazione di un intervento di valorizzazione relativo al museo/raccolta/altra struttura \_\_\_\_\_

con \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Oppure:

In qualità di capofila, per la realizzazione di un intervento di valorizzazione in forma associata, anche per conto di:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A tale fine

#### DICHIARA

- Che il costo complessivo dell'intervento è di Euro \_\_\_\_\_
- Che si impegna, in caso di assegnazione di contributo, a cofinanziare l'intervento con una somma pari almeno al 20% del contributo regionale concesso.
- Che l'intervento non beneficia di altri finanziamenti erogati attraverso leggi regionali.
- Che l'intervento non ha scopo di lucro.

#### DICHIARA ALTRESÌ

Che le informazioni fornite sono corrispondenti al vero, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dagli artt. 495 e 496 del codice penale.

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
(allegare fotocopia di documento di identità valido di chi sottoscrive)

Nell'eventualità di un positivo accoglimento della richiesta, si forniscono le coordinate bancarie o postali (*indicare: CIN2 alfabetico; cod. ABI numerico di 5 cifre; cod. CAB, numerico di 5 cifre; c/c normalizzato, alfanumerico, di 12 caratteri; nome dell'Istituto di appoggio*): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegati

- programma dettagliato delle attività per le quali si richiede il contributo e il periodo previsto per lo svolgimento delle stesse
- prospetto finanziario dell'intervento articolato per entrate/uscite (vedi schema in calce).

\_\_\_\_\_

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il/la sottoscritto/a consente l'impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini dello svolgimento del procedimento amministrativo da parte della Regione Umbria.

Data

Firma

**QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**

**Uscite**

|  |         |
|--|---------|
| Personale (specificatamente adibito al progetto)     | € _____ |
| Prestazioni professionali                            | € _____ |
| Altri servizi  | € _____ |
| Spese di stampa, informazione e postali              | € _____ |
| Spese per acquisto e locazione materiale e strumenti | € _____ |
| Altre spese (specificare)                            | € _____ |
| Totale Uscite  | € _____ |

**Entrate**

|   |         |
|---|---------|
| Risorse del soggetto proponente   | € _____ |
| Contributo Comune   | € _____ |
| Contributo Provincia  | € _____ |
| Contributo Regione  | € _____ |
| Altri contributi (enti pubblici e privati, sponsor, etc.)                             | € _____ |
| Proventi gestione (biglietti ingresso, vendite cataloghi, materiale audiovisivo etc.) | € _____ |
| Totale Entrate  | € _____ |

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5848.

**CIDAT s.r.l.: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura per attività specialistiche ambulatoriali e diagnostica per immagini in Terni.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991 n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «*Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie*»;

Visto il D.M. 2 agosto 1991: «*Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica*»;

Visto il D.M. 3 agosto 1993: «*Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica*»;

Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542: «*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale*»;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 807 del 2 febbraio 2007 avente ad oggetto: «*Cidat s.r.l.: assenso all'autorizzazione alla realizzazione (ampliamento) di una struttura per attività specialistiche ambulatoriali in Terni*»;

Vista la richiesta presentata dal sig. Moreno Sorgenti, nato a Terni il 17 maggio 1953, residente in via della Rocca, n. 43, frazione Miranda, Terni, codice fiscale SRG MRN 53E17 L117T, in qualità di legale rappresentante della Cidat s.r.l., con sede legale in via Ippocrate, n. 164, Terni, P. IVA 0057 4680 559, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura per attività specialistiche ambulatoriali, sita in via Ippocrate, n. 164, Terni. Le attività specialistiche ambulatoriali ed il nome dei sanitari impegnati sono le seguenti:

— allergologia dott. Corsetti Francesco

- angiologia dott. Capitò Gino
- cardiologia dott.ssa Camilli Giulia
- dott.ssa Castellani Claudia
- dermatologia dott.ssa Cicoletti Michela
- dietologia dott.ssa Mirri Eva - dott.ssa Rondelli Giovanna
- endocrinologia dott.ssa Burzelli Federica
- ematologia dott.ssa Fiordiponti Barbara
- fisiatria dott. Ponteggia Fabrizio - dott.ssa Lorenzini Michela
- ginecologia dott.ssa Heidland Maria Kristina
- gastroenterologia dott. Natini Raffaele
- medicina del lavoro dott. Matteucci Gianni
- neurologia dott. Haznedari Sami Alexander
- ortopedia dott. Taviani Giuliano
- otorinolaringoiatra dott. Gullà Mario - dott.ssa Bizzotti Cristina
- reumatologia dott. Capitò Gino - dott. Ponteggia Marco - dott. Giuliani Marco
- senologia dott. Nazzaro Claudio - dott. Riveruzzi Roberto
- urologia dott. Gilardi Roberto.

Preso atto della formale comunicazione da parte del legale rappresentante della CIDAT s.r.l., sig. Sorgenti Moreno, con la quale sostanzia la sostituzione della vecchia apparecchiatura a risonanza magnetica da 1,5 T modello SMT 150 della ditta Shimadzu, con la nuova apparecchiatura a magnete permanente da 0,2 T Mod SIGNA PROFILE-PLUS della ditta G.E. Medical System, per la quale rimette specifica documentazione redatta dall'esperto qualificato dott. Gianni Gobbi e dalla quale si evince che l'installazione è conforme ai requisiti di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto 2 agosto 1991 nonché alla normativa vigente in materia di edilizia sanitaria e sicurezza dei lavoratori, pazienti e popolazione;

Viste le comunicazioni di legge al:

- Dipartimento di prevenzione U.O. - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Terni;
- Ministero della salute - Dipartimento direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici;
- Istituto superiore di sanità laboratorio di biologia cellulare;
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento igiene del lavoro, laboratorio RINI;

Vista la nota prot. n. 31163 del 10 maggio 2007, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 4 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

Constato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 4 - 5, voce 25-2 - 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33 (ricevuta postale del 14 maggio 2007);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

- 1) La Cidat s.r.l., con sede legale in via Ippocrate,



n. 164, Terni, P. IVA 0057 4680 559, legalmente rappresentata dal sig. Moreno Sorgenti, nato a Terni il 17 maggio 1953, residente in via della Rocca, n. 43, frazione Miranda, Terni, codice fiscale SRG MRN 53E17 L117T, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura per attività specialistiche ambulatoriali, sita in via Ippocrate, n. 164, Terni, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000. Le attività specialistiche ambulatoriali autorizzate ed il nome dei sanitari impegnati sono le seguenti:

- allergologia dott. Corsetti Francesco
- angiologia dott. Capitò Gino
- cardiologia dott.ssa Camilli Giulia  
dott.ssa Castellani Claudia
- dermatologia dott.ssa Cicoletti Michela
- dietologia dott.ssa Mirri Eva - dott.ssa Rondelli Giovanna
- endocrinologia dott.ssa Burzelli Federica
- ematologia dott.ssa Fiordiponti Barbara
- fisiatria dott. Ponteggia Fabrizio - dott.ssa Lorenzini Michela
- ginecologia dott.ssa Heidland Maria Kristina
- gastroenterologia dott. Natini Raffaele
- medicina del lavoro dott. Matteucci Gianni
- neurologia dott. Haznedari Sami Alexander
- ortopedia dott. Taviani Giuliano
- otorinolaringoiatra dott. Gullà Mario - dott.ssa Bizzotti Cristina
- reumatologia dott. Capitò Gino - dott. Ponteggia Marco - dott. Giuliani Marco
- senologia dott. Nazzaro Claudio - dott. Riveruzzi Roberto
- urologia dott. Gilardi Roberto

2) Di prendere atto che presso la Cidat s.r.l., con sede legale in via Ippocrate, n. 164, Terni, P. IVA 0057 4680 559, legalmente rappresentata dal sig. Moreno Sorgenti, nato a Terni il 17 maggio 1953, residente in via della Rocca, n. 43, frazione Miranda, Terni, codice fiscale SRG MRN 53E17 L117T, è stata installata un'apparecchiatura a risonanza magnetica ad uso diagnostico da 0,2 tesla presso il Poliambulatorio specialistico, sito via Ippocrate, n. 164, Terni, con le modalità descritte in premessa e secondo la normativa vigente;

3) La responsabilità medica del Poliambulatorio, così come sopra autorizzato è assunta dal dott. Riveruzzi Roberto, laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Terni;

4) Il sig. Moreno Sorgenti, legale rappresentante della struttura, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

5) La struttura in oggetto sarà tenuta al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata;

6) La presente determinazione è atto di maggior rilevanza ai sensi del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 22 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

*(Atto amministrativo efficace dal 22 giugno 2007)*

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5849.

**Azienda sanitaria locale n. 3: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno «La Serra», in loc. Borroni, Foligno (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991 n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Vista la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «*Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie*»;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 1406 del 16 febbraio 2007 avente per oggetto: «*Azienda sanitaria locale n. 3: assenso all'autorizzazione alla rea-*

lizzazione di una struttura da destinare a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno in Foligno (PG)»;

Vista la richiesta presentata dall'Azienda sanitaria Usl n. 3 dell'Umbria, con sede legale in piazza Giacomini, n. 40 - Foligno (PG), P. IVA 0210 2110 547, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per n. 20 posti, denominata «La Serra», sita in via Monte Pennino, loc. Borroni, Foligno (PG);

Vista la nota prot. n. 130/Int del 26 marzo 2007, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 3 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal D.M. 25 gennaio 2001, n. 308;

Constatato che l'Azienda sanitaria Usl n. 3 è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale, di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 e successive integrazioni e modifiche;

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### DETERMINA:

1. L'Azienda sanitaria Usl n. 3 dell'Umbria con sede legale in piazza Giacomini, n. 40, Foligno (PG), P. IVA 0210 2110 547, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per n. 20 posti, denominata «La Serra», sita in via Monte Pennino, località Borroni, Foligno (PG), ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. La responsabilità medica della struttura, così come sopra autorizzata è assunta dalla dott.ssa Anna Toni, laureata in sociologia, specializzata in sociologia sanitaria-organizzazione dei servizi presso l'Università degli studi di Bologna;

3. Il direttore generale pro-tempore dell'Azienda Usl n. 3, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

4. La presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 22 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 22 giugno 2007)

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5850.

**Azienda sanitaria locale n. 3: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno «Il Laboratorio», in loc. Prato Smeraldo, Foligno (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Vista la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 806 del 2 febbraio 2007 avente per oggetto: «Azienda sanitaria locale n. 3: assenso all'autorizzazione alla realizzazione di una struttura da destinare a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno in Foligno (PG)»;

Vista la richiesta presentata dall'Azienda sanitaria Usl n. 3 dell'Umbria, con sede legale in piazza Giacomini, n. 40 - Foligno (PG), P. IVA 0210 2110 547, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per n. 20 posti, denominata «Il Laboratorio», sita in loc. Prato Smeraldo, Foligno (PG);

Vista la nota prot. n. 131/Int del 26 marzo 2007, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 3 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal D.M. 25 gennaio 2001, n. 308;

Constatato che l'Azienda sanitaria Usl n. 3 è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale, di cui alla L.R. 28/05/1980 n. 57 e successive integrazioni e modifiche;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. L'Azienda sanitaria Usl n. 3 dell'Umbria con sede legale in piazza Giacomini, n. 40, Foligno (PG), P. IVA 0210 2110 547, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per n. 20 posti, denominata «Il Laboratorio», sita in loc. Prato Smeraldo, Foligno (PG), ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. La responsabilità medica della struttura, così come sopra autorizzata è assunta dalla dott.ssa Anna Toni, laureata in sociologia, specializzata in sociologia sanitaria-organizzazione dei servizi presso l'Università degli studi di Bologna;

3. Il direttore generale pro-tempore dell'Azienda Usl n. 3, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

4. La presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 22 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 22 giugno 2007)

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5851.

**Dott. Bachiorri Francesco: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad ambulatorio di chirurgia plastica e ricostruttiva in Perugia.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998 n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «*Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie*»;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 6979 del 27 agosto 2004 avente per oggetto: «*Dott. Francesco Bachiorri: assenso all'autorizzazione alla realizzazione di un «ambulatorio di chirurgia plastica e ricostruttiva» in Perugia*»;

Vista la richiesta presentata dal dott. Francesco Bachiorri, nato a Perugia il 27 settembre 1961, residente in via Settembrini, n. 8/A, San Mariano di Corciano, Perugia, codice fiscale BCH FNC 61P27 G478V, in qualità di titolare del Presidio denominato «Perugia Plastic Surgery», tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad ambulatorio di chirurgia plastica e ricostruttiva, ubicata in via Magno Magnini, n. 8, Perugia, P. IVA 0220 5580 547;

Vista la nota prot. n. 40899 del 7 giugno 2007, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 2 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per l'esercizio di assistenza specialistica ambulatoriale - chirurgia plastica e ricostruttiva;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980 n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33 (ricevuta postale del 12 giugno 2007);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. Il dott. Francesco Bachiorri, nato a Perugia il 27 settembre 1961, residente in via Settembrini, n. 8/A, San Mariano di Corciano, Perugia, codice fiscale BCH FNC 61P27 G478V, in qualità di titolare del presidio denominato «Perugia Plastic Surgery», è autorizzato all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad ambulatorio di chirurgia plastica e ricostruttiva ubicata in via Magno Magnini, n. 8, Perugia, P. IVA 0220 5580 547, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. La responsabilità medica della struttura, così come sopra autorizzata è assunta dal dott. Francesco Bachiorri, laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione, specializzato in chirurgia generale ed iscritto all'Albo dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Perugia al n. 4901;



3. Il dott. Francesco Bachiorri, titolare della struttura di cui sopra, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

4. Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata;

5. La presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 22 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 22 giugno 2007)

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 giugno 2007, n. 5852.

**«Azienda pubblica di servizi alla persona Fusconi-Lombrici-Renzi»: voltura autorizzativa Opere pie istituto ricovero dei vecchi Enrico Lombrici di Norcia (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991 n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 1880 del 2 marzo 2007 avente ad oggetto: «*Opere pie istituto ricovero dei vecchi Enrico Lombrici e Istituti riuniti di beneficenza di Norcia. Fusione ex art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e s.i.m con costituzione della nuova Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata «Azienda pubblica di servizi alla persona Fusconi-Lombrici-Renzi»;*

Vista la nota con la quale il sig. Liberti Umberto, nato a Roma il 28 luglio 1949, residente in via dell'Ospedale, n. 17, Norcia (PG), codice fiscale LBR MRT 49L28 H501L, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Enrico Lombrici, evidenzia la costituzione della nuova Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata «Azienda pubblica di servizi alla persona Fusconi-Lombrici-Renzi»;

Preso atto che a seguito della costituzione dell'Azienda sopra menzionata, è stato ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2007-2012 ed il sig. Liberti Umberto è attualmente il nuovo presidente e legale rappresentante;

Constatato che «l'Azienda pubblica di servizi alla persona Fusconi-Lombrici-Renzi», è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale, di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, secondo cui «... sono esenti dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza»...;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. «L'Azienda pubblica di servizi alla persona Fusconi-Lombrici-Renzi», con sede legale in piazza Verdi, n. 5, Norcia (PG), legalmente rappresentata dal sig. Liberti Umberto, nato a Roma il 28 luglio 1949, residente in via dell'Ospedale, n. 17, Norcia (PG), codice fiscale LBR MRT 49L28 H501L, subentra alle Opere pie istituto ricovero dei vecchi Enrico Lombrici di Norcia;

2. Per quanto sopra, le autorizzazioni sanitarie relative alle Opere pie istituto ricovero dei vecchi Enrico Lombrici di Norcia, devono intendersi volturate in capo alla «Azienda pubblica di servizi alla persona Fusconi-Lombrici-Renzi», con sede legale in piazza Verdi, n. 5, Norcia (PG), legalmente rappresentata dal sig. Liberti Umberto, nato a Roma il 28 luglio 1949, residente in via dell'Ospedale, n. 17, Norcia (PG), codice fiscale LBR MRT 49L28 H501L;

3. Rispetto alle originarie autorizzazioni sanitarie relative alle Opere pie istituto ricovero dei vecchi Enrico Lombrici di Norcia, resta fermo ogni altro aspetto non contestualmente modificato con il presente atto;

4. L'Azienda in oggetto è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

5. Il presente atto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. La presente determinazione non è atto di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

*(Atto amministrativo efficace dal 22 giugno 2007)*

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2007, n. 6108.

**Dinamica Cooperativa Sociale a r.l.: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti in Trevi (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «*Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie*»;

Vista la D.G.R. n. 53 del 4 febbraio 2004;

Vista la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005 «*Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001*»;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 6742 del 21 luglio 2006 avente ad oggetto: «*Comune di Trevi: assenso all'autorizzazione alla realizzazione (trasferimento) di n. 20 posti letto per anziani non autosufficienti dalla residenza protetta Casa Serena ex Onpi di Sant'Eraclio di Foligno nella nuova struttura del comune di Trevi*»;

Vista la richiesta presentata dalla Dinamica Cooperativa Sociale a.r.l., con sede legale in via G. Polanga, S. Eraclio, Foligno (PG), P. IVA 0207 7510 549, legalmente rappresentata dal sig. Girolami Luigi, nato a

Serravalle di Chienti (MC) il 25 marzo 1952, residente in via Giosuè Toni, n. 3, Foligno (PG), codice fiscale GRL LGU 52C25 I661Q, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto, sita in via G. Amendola, Trevi (PG), denominata «Carlo Amici»;

Vista la nota prot. n. 20955 del 28 giugno 2007, con la quale il responsabile del Servizio Igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 3 attesta che la residenza protetta «Carlo Amici» con sede in Trevi è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla vigente normativa, in particolare dal D.P.R. del 14 gennaio 1997, per numero 20 posti;

Constatato che la Dinamica Cooperativa Sociale a r.l., è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale, di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, secondo cui «... sono esenti dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza...»;

Constatato, peraltro, che essendo la Dinamica Cooperativa Sociale a r.l., un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), la stessa è esente da imposta di bollo, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1) La Dinamica Cooperativa Sociale a r.l., con sede legale in via G. Polanga, S. Eraclio, Foligno (PG), P. IVA 0207 7510 549, legalmente rappresentata dal sig. Girolami Luigi, nato a Serravalle di Chienti (MC) il 25 marzo 1952, residente in via Giosuè Toni, n. 3, Foligno (PG), codice fiscale GRL LGU 52C25 I661Q, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una residenza protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto, ubicata in via G. Amendola, Trevi (PG), denominata «Carlo Amici», ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2) La responsabilità medica della struttura così come sopra autorizzata è assunta dal dott. Carlo Antonini, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Perugia, abilitato all'esercizio della professione, specializzato in pediatria ed iscritto all'Ordine dei medici chirurghi;

3) Il sig. Girolami Luigi, legale rappresentante della struttura di cui sopra, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario;

4) La presente determinazione è atto di maggior rilevanza ai sensi del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta



di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 29 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

*(Atto amministrativo efficace dal 29 giugno 2007)*

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2007, n. 6110.

**Azienda sanitaria locale n. 3: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità organica di recupero e rieducazione funzionale presso l'Ospedale di Trevi (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991 n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «*Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie*»;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 6156 del 4 luglio 2003 avente per oggetto: «*Azienda Usl n. 3: assenso all'autorizzazione alla realizzazione di una Unità riabilitativa intensiva neuromotoria presso l'ospedale di Trevi (PG)*»;

Vista la richiesta presentata dall'Azienda sanitaria Usl n. 3 dell'Umbria, con sede legale in piazza Giacomini n. 40 - Foligno (PG), P. IVA 0210 2110 547, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità organica di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale di Trevi (PG);

Vista la nota prot. n. 173 del 27 aprile 2007, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pub-

blica - Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 3 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

Constato che l'Azienda sanitaria Usl n. 3 è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale, di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 e successive integrazioni e modifiche;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. L'Azienda sanitaria Usl n. 3 dell'Umbria con sede legale in piazza Giacomini n. 40 - Foligno (PG), P. IVA 0210 2110 547, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità organica di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale di Trevi, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. La responsabilità medica della struttura, così come sopra autorizzata è assunta dal dott. Alessandro Laurenti, direttore del presidio ospedaliero di Foligno;

3. Il direttore generale pro-tempore dell'Azienda Usl n. 3, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

La presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 29 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

*(Atto amministrativo efficace dal 29 giugno 2007)*

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2007, n. 6112.

**Dott. Nazzeno Bittarello: autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di uno studio odontoiatrico in Città della Pieve (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 4 del D.Lgs. n. 502/1992 l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento del Governo;

Considerato che a tutt'oggi non sono stati definiti tali requisiti minimi con atto di indirizzo, per la tipologia di attività che si intende svolgere e per le finalità che lo studio odontoiatrico in oggetto si propone, lo stesso risulta riconducibile alla tipologia individuata nel D.P.R. 14 gennaio 1997 come «Assistenza specialistica ambulatoriale»;

Vista la richiesta presentata dal dott. Nazzareno Bittarello, nato a Città della Pieve (PG) il 15 gennaio 1955, residente in via Monte Vettore, n. 1, Perugia, codice fiscale BTT NZR 55A15 C744V, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di uno studio odontoiatrico, ubicato in via Stradone, n. 128, località Moiano, Città della Pieve (PG);

Vista la nota prot. n. 41258 dell'8 giugno 2007, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 2 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti minimi richiesti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33 (ricevuta postale del 12 giugno 2007);

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### DETERMINA:

1) Il dott. Nazzareno Bittarello, nato a Città della Pieve (PG) il 15 gennaio 1955, residente in via Monte Vettore, n. 1, Perugia, codice fiscale BTT NZR 55A15 C744V, in qualità di titolare dello «Studio dentistico dott. Nazzareno Bittarello», è autorizzato all'esercizio dell'attività di uno studio odontoiatrico, ubicato in via Stradone, n. 128, località Moiano, Città della Pieve (PG), P. IVA 0170 0240 540, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2) La responsabilità medica dello studio, così come

sopra autorizzato è assunta dal dott. Nazzareno Bittarello, laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Perugia al n. 202;

3) Il dott. Nazzareno Bittarello, titolare dello studio di cui sopra, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998 n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

4) Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata;

5) La presente determinazione è atto di maggior rilevanza ai sensi del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 29 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 29 giugno 2007)

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2007, n. 6115.

**Istituto delle suore della Sacra Famiglia: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti in Spoleto (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;  
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005 «*Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001*»;

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 4499 del 4 giugno 2004 avente per oggetto: «*Istituto delle suore della Sacra Famiglia: assenso all'autorizzazione alla realizzazione di una residenza protetta per anziani in Spoleto (PG)*»;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria, n. 25, Spoleto (PG), P. IVA 8400 1440 548, legalmente rappresentato da suor Angese Grasso, nata a Mugnano di Napoli l'1 gennaio 1957, residente in via Filitteria, n. 25, Spoleto (PG), codice fiscale GRS GNS 57A41 F799J, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti per n. 25 posti letto, denominata «Istituto Nazareno», sita in via Interna delle mura, n. 23, Spoleto (PG);

Vista la nota prot. n. 2998 del 23 novembre 2006, con la quale il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della ASL n. 3 attesta che la struttura in oggetto possiede i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi generali, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997, del Piano sanitario regionale 1999/2001 e della D.G.R. 4 febbraio 2004, n. 53;

Constatato che l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale, di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, secondo cui «... sono esenti dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza»...;

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### DETERMINA:

1) L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria, n. 25, Spoleto (PG), P. IVA 8400 1440 548, legalmente rappresentato dal suor Agnese Grasso, nata a Mugnano di Napoli l'1 gennaio 1957, residente in via Filitteria, n. 25, Spoleto (PG), codice fiscale GRS GNS 57A41 F799J, è autorizzato all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti per n. 25 posti letto, denominata «Istituto Nazareno», sita in via Interna delle mura, n. 23, Spoleto (PG), ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2) La responsabilità medica della struttura così come sopra autorizzata è assunta dal dott. Democratico

Griselli, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Perugia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei medici di Perugia al n. 2238;

3) Suor Agnese Grasso, legale rappresentante della struttura di cui sopra, è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario;

4) Di richiedere all'Azienda Usl competente di verificare, qualora venga richiesta l'attivazione di un rapporto convenzionale, la compatibilità dello stesso con le risorse finanziarie utilizzabili per i posti letto attribuiti dal PSR 2003/2005 (n. 270 assegnati alla USL 3), nonché la permanenza dei requisiti minimi generali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal P.S.R.1999/2001 e dalla D.G.R. n. 53/2004, con particolare riferimento ai requisiti di tipo organizzativo;

5) La presente determinazione è atto di maggior rilevanza ai sensi del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 29 giugno 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 29 giugno 2007)

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 luglio 2007, n. 6241.

**«Centro massofisioterapico Sole e Luna s.n.c. di Laloni e Cruciani»: voltura autorizzativa dell'ambulatorio poli-specialistico con sede in Spello (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;



Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;  
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;  
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Vista la certificazione del notaio dott.ssa Elisabetta Carbonari, dalla quale si evince che con atto notarile dell'8 maggio 2007 rep. n. 4237/1331, «Il Centro massofisioterapico Sole e Luna s.r.l.», ha assunto la forma di società in nome collettivo sotto la ragione sociale di «Centro massofisioterapico Sole e Luna s.n.c. di Laloni e Cruciani»;

Considerato che a seguito della dichiarazione del legale rappresentante della struttura, sig.ra Laloni Romina, ad eccezione della ragione sociale, tutti gli elementi fondamentali dell'autorizzazione all'esercizio n. 2162 del 9 marzo 2007 sono rimasti invariati;

Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Laloni Romina, nata ad Assisi (PG) il 3 giugno 1977, residente in Spello (PG), via dell'Industria, n. 59, codice fiscale LLN RMN 77H43 A475I, in qualità di legale rappresentante del «Centro massofisioterapico Sole e Luna s.n.c. di Laloni e Cruciani», con sede legale in via Mausoleo, n. 12, Spello (PG), P. IVA 0289 3470 548, tendente ad ottenere la voltura autorizzativa dell'attività dell'ambulatorio polispecialistico, ubicato in via del Mausoleo, n. 12, Spello (PG), dal «Centro massofisioterapico Sole e Luna s.r.l.» alla nuova società denominata «Centro massofisioterapico Sole e Luna s.n.c. di Laloni e Cruciani», con sede legale in via Mausoleo, n. 12, Spello (PG), P. IVA 0289 3470 548, come sopra costituita;

Preso atto che l'ambulatorio polispecialistico di cui trattasi è già stato autorizzato alla realizzazione ed all'esercizio con determinazioni dirigenziali regionali n. 305 del 19 gennaio 2007 e n. 2162 del 9 marzo 2007;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980 n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33 (ricevuta postale del 11 giugno 2007);

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### DETERMINA:

1. Il «Centro massofisioterapico Sole e Luna s.n.c. di Laloni e Cruciani», con sede legale in via Mausoleo, n. 12, Spello (PG), P. IVA 0289 3470 548, legalmente rappresentata dalla sig.ra Laloni Romina, nata ad Assisi (PG) il 3 giugno 1977, residente in Spello (PG), via dell'Industria, n. 59, codice fiscale LLN RMN 77H43 A475I, subentra al «Centro massofisioterapico Sole e Luna s.r.l.» nella titolarità dell'attività di ambulatorio polispecialistico, ubicato in via Mausoleo, n. 12, Spello (PG);

2. Per quanto sopra, le citate autorizzazioni sanitarie, di cui alle determinazioni dirigenziali regionali n. 305 del 19 gennaio 2007 e n. 2162 del 9 marzo 2007 devono intendersi volturate in capo al «Centro massofisioterapico Sole e Luna s.n.c. di Laloni e Cruciani», con sede legale in via Mausoleo, n. 12, Spello (PG), legalmente rappresentata dalla sig.ra Laloni Romina, nata ad Assisi (PG) il 3 giugno 1977, residente

in Spello (PG), via dell'Industria, n. 59, codice fiscale LLN RMN 77H43 A475I;

3. Il responsabile medico dell'ambulatorio rimane invariato nella persona del dott. Aldo Tracchegiani, medico chirurgo, specializzato in angiologia medica, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei medici;

4. Rispetto alle originarie richiamate autorizzazioni resta fermo ogni altro aspetto non contestualmente modificato con il presente atto;

5. La società in oggetto è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

6. Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata;

7. Il presente atto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

8. La presente determinazione non è atto di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 4 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 luglio 2007, n. 6245.

**L.R. 3/1997 e s.i.m. Fondo sociale regionale. Impegno di spesa (€ 6.261.470,90) e liquidazione della quota destinata alla gestione associata (20 per cento) € 1.318.204,40. Anno 2007 (CAP. 2885/5040).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge 168/04 convertito in legge 191/04;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000 (legge di contabilità);

Vista la LR n. 9 del 30 marzo 2007, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;

Vista la DGR 526 del 2 aprile 2007 di approvazione del bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2007;

Vista l'art. 46 della legge regionale 3/1997 che stabilisce i criteri di ripartizione e gestione del Fondo sociale regionale per l'anno 2006 pari € 6.591.022,00;

Considerato che lo stesso art. 46 della richiamata L.R. 3/1997, così come modificato della L.E. 3/1999, prevede che fondo il fondo sociale regionale (fondo integrativo per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali da parte dei Comuni) viene ripartito come segue:

a) il 60 per cento fra tutti i comuni in proporzione alla popolazione residente ;

b) il 20 per cento al fine di incentivare le forme di gestione associativa fra i comuni dell'ambito territoriale;

c) il 15 per cento per il funzionamento di progetti di innovazione sociale previsti dal piano sociale regionale;

d) il 5 per cento per iniziative dirette della Regione;

Ritenuta la necessità di richiedere ai Comuni la documentazione necessaria a verifica di quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 46 della L.R. 3/97 «La quota del fondo integrativo regionale non può in ogni caso superare l'importo destinato a tale fine dal Comune, esclusi gli oneri per il personale amministrativo», al fine di ripartire il 60 per cento del fondo;

Considerato che la Giunta regionale deve stabilire i criteri di riparto del 15 per cento;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 671 del 31 gennaio 2007, n. 672 del 31 gennaio 2007, n. 1754 del 28 febbraio 2007, n. 2287 del 14 marzo 2007, n. 2288 del 14 marzo 2007, n. 4984 del 30 aprile 2007, n. 2799 del 28 marzo 2007, n. 4878 del 30 maggio 2007 con le quali sono stati impegnati complessivi € 312.193,50 per i progetti e o iniziative già approvati a valere sul 5 per cento, iniziative dirette della regione;

Vista la DGR 248 del 6 marzo 2002 «Atto di indirizzo

ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa» in cui si stabilisce che il «*Comune capofila, avvalendosi dell'Ufficio di Piano e della propria struttura amministrativa, per nome e per conto di tutti i Comuni dell'Ambito, gestisce le risorse derivanti da leggi nazionali e regionali per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo lo standard regionale, come configurato dal Piano di zona. La regione prevede, in sede di riparto del Fondo sociale regionale, a sostegno della gestione associata da parte dei Comuni dell'Ambito territoriale, nonché per l'espletamento delle funzioni amministrative riferite alla programmazione di ambito*»;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'impegno complessivo del fondo e alla liquidazione a favore dei Comuni capofila di Ambito del 20 per cento del fondo sociale regionale sulla base della popolazione residente di ciascun ambito territoriale;

Acquisiti gli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione residente ovvero aggiornati all'1 gennaio 2006;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di provvedere ad impegnare al capitolo 2885/5040 la somma complessiva di € 6.261.470,90 del bilancio regionale anno 2007 che presenta la seguente situazione contabile: stanziamento attuale € 6.591.022,00 - somme precedentemente impegnate € 166.719,29 - disponibilità € 6.424.302,71 - impegno assunto con il presente atto e registrato al n. 10703379 € 6.261.470,90 - disponibilità residua € 162.831,81;

2. di ripartire il 20 per cento del fondo sociale regionale anno 2007 secondo le modalità indicate in allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato al Servizio ragioneria di liquidare, a favore dei Comuni capofila di Ambito territoriali sotto elencati le somme a fianco di ciascuno indicato, per una complessiva somma di € 1.318.204,40, dando atto che gli importi liquidati afferiscono ai corrispettivi conti e centri di costo:

| Comune capofila di Ambito territoriale | Somma da liquidare  | Conto                | Centro di costo      | Riservato al Servizio Ragioneria |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
|  | Euro                |                      |                      | liq.                             |
| AT 1 – Città di Castello               | 114.722,75          | QSTR060405           | 0220402000           | 10709125                         |
| AT 2 – Perugia                         | 277.088,46          | QSTR060405           | 0220402000           | 10709126                         |
| AT 3 – Assisi                          | 87.851,86           | QSTR060405           | 0220402000           | 10709127                         |
| AT 4 – Todi                            | 84.992,72           | QSTR060405           | 0220402000           | 10709128                         |
| AT 5 – Panicale                        | 83.939,92           | QSTR060405           | 0220402000           | 10709129                         |
| AT 6 – Norcia                          | 19.143,74           | QSTR060405           | 0220402000           | 10709130                         |
| AT 7 – Gubbio                          | 85.833,73           | QSTR060405           | 0220402000           | 10709131                         |
| AT 8 – Foligno                         | 147.469,99          | QSTR060405           | 0220402000           | 10709132                         |
| AT 9 – Spoleto                         | 73.092,73           | QSTR060405           | 0220402000           | 10709133                         |
| AT 10 – Terni                          | 198.592,08          | QSTR060405           | 0220402000           | 10709134                         |
| AT 11 – Narni                          | 80.678,70           | QSTR060405           | 0220402000           | 10709135                         |
| AT 12 – Orvieto                        | 64.797,72           | QSTR060405           | 0220402000           | 10709136                         |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>1.318.204,40</b> | //////////////////// | //////////////////// | ////////////////////             |



4. di ordinare al Servizio ragioneria, l'emissione del mandato di pagamento sul capitolo 2885/5040 del Bilancio regionale 2007 per € 1.318.204,40 a fronte dell'impegno assunto al punto 1 del presente atto;

5. di dare atto che la quota così ripartita è destinata alle finalità previste dalla DGR 248 del 6 marzo 2002 «Atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa» ovvero «a sostegno della gestione associata da parte dei Comuni dell'Ambito territoriale, nonché per l'espletamento delle funzioni am-

ministrative riferite alla programmazione di ambito»;

6. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* regionale (BUR) il presente atto completo dell'allegato;

7. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle quote del fondo sociale regionale, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3/1997 e sim., non direttamente ripartite nel presente atto;

8. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Allegato 1)

### Riparto 20% del Fondo sociale regionale (anno 2007)

| Ambito | Comune                     | Residenti     | Riparto 20%         |
|--------|----------------------------|---------------|---------------------|
| 1      | CITERNA                    | 3273          | € 5.023,04          |
|        | CITTA' DI CASTELLO         | 39301         | € 60.314,89         |
|        | LISCIANO NICCONE           | 667           | € 1.023,64          |
|        | MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 1228          | € 1.884,60          |
|        | MONTONE                    | 1642          | € 2.519,96          |
|        | PIETRALUNGA                | 2343          | € 3.595,78          |
|        | SAN GIUSTINO               | 10696         | € 16.415,05         |
|        | UMBERTIDE                  | 15603         | € 23.945,78         |
|        | <b>Totale AT 1</b>         | <b>74753</b>  | <b>€ 114.722,75</b> |
| 2      | CORCIANO                   | 17008         | € 26.102,02         |
|        | PERUGIA                    | 157842        | € 242.238,69        |
|        | TORGIANO                   | 5700          | € 8.747,74          |
|        | <b>Totale AT 2</b>         | <b>180550</b> | <b>€ 277.088,46</b> |
| 3      | ASSISI                     | 26196         | € 40.202,77         |
|        | BASTIA                     | 19471         | € 29.881,97         |
|        | BETTONA                    | 3952          | € 6.065,10          |
|        | CANNARA                    | 4083          | € 6.266,14          |
|        | VALFABBRICA                | 3542          | € 5.435,88          |
|        | <b>Totale AT 3</b>         | <b>57244</b>  | <b>€ 87.851,86</b>  |
| 4      | COLLAZZONE                 | 3108          | € 4.769,82          |
|        | DERUTA                     | 8498          | € 13.041,80         |
|        | FRATTA TODINA              | 1820          | € 2.793,14          |
|        | MARSCIANO                  | 17148         | € 26.316,88         |
|        | MASSA MARTANA              | 3745          | € 5.747,42          |
|        | MONTE CASTELLO DI VIBIO    | 1663          | € 2.552,19          |
|        | TODI                       | 2324          | € 3.566,62          |
|        | <b>Totale AT 4</b>         | <b>55381</b>  | <b>€ 84.992,72</b>  |
| 5      | CASTIGLIONE DEL LAGO       | 14807         | € 22.724,17         |
|        | CITTA' DELLA PIEVE         | 7366          | € 11.304,53         |
|        | MAGIONE                    | 13207         | € 20.268,66         |
|        | PACIANO                    | 974           | € 1.494,79          |
|        | PANICALE                   | 5623          | € 8.629,57          |
|        | PASSIGNANO SUL TRASIMENO   | 5314          | € 8.155,35          |
|        | PIEGARO                    | 3679          | € 5.646,13          |

| Ambito             | Comune                 | Residenti          | Riparto 20%         |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
|                    | TUORO SUL TRASIMENO    | 3725               | € 5.716,72          |
|                    | <b>Totale AT 5</b>     | <b>54695</b>       | <b>€ 83.939,92</b>  |
| 6                  | CASCIA                 | 3277               | € 5.029,18          |
|                    | CERRETO DI SPOLETO     | 1153               | € 1.769,50          |
|                    | MONTELEONE DI SPOLETO  | 651                | € 999,08            |
|                    | NORCIA                 | 4948               | € 7.593,65          |
|                    | POGGIODOMO             | 165                | € 253,22            |
|                    | PRECI                  | 789                | € 1.210,87          |
|                    | SANT'ANATOLIA DI NARCO | 585                | € 897,79            |
|                    | SCHEGGINO              | 460                | € 705,96            |
|                    | VALLO DI NERA          | 446                | € 684,47            |
|                    | <b>Totale AT 6</b>     | <b>12474</b>       | <b>€ 19.143,74</b>  |
| 7                  | COSTACCIARO            | 1355               | € 2.079,51          |
|                    | FOSSATO DI VICO        | 2576               | € 3.953,36          |
|                    | GUALDO TADINO          | 15472              | € 23.744,74         |
|                    | GUBBIO                 | 32563              | € 49.974,14         |
|                    | SCHEGGIA E PASCELUPO   | 1480               | € 2.271,34          |
|                    | SIGILLO                | 2483               | € 3.810,64          |
|                    | <b>Totale AT 7</b>     | <b>55929</b>       | <b>€ 85.833,73</b>  |
| 8                  | BEVAGNA                | 5013               | € 7.693,41          |
|                    | FOLIGNO                | 53818              | € 82.594,00         |
|                    | GUALDO CATTANEO        | 6251               | € 9.593,35          |
|                    | MONTEFALCO             | 5686               | € 8.726,25          |
|                    | NOCERA UMBRA           | 6130               | € 9.407,66          |
|                    | SELLANO                | 1194               | € 1.832,42          |
|                    | SPELLO                 | 8593               | € 13.187,60         |
|                    | TREVI                  | 8007               | € 12.288,27         |
|                    | VALTOPINA              | 1399               | € 2.147,03          |
|                    | <b>totale AT 8</b>     | <b>96091</b>       | <b>€ 147.469,99</b> |
| 9                  |                        |                    | € 3.706,28          |
|                    | CAMPELLO SUL CLITUNNO  | 2415               |                     |
|                    | CASTEL RITALDI         | 3134               | € 4.809,72          |
|                    |                        |                    | € 5.394,44          |
|                    | GIANO DELL'UMBRIA      | 3515               |                     |
|                    | SPOLETO                | 38563              | € 59.182,29         |
| <b>Totale AT 9</b> | <b>47627</b>           | <b>€ 73.092,73</b> |                     |

| Ambito        | Comune               | Residenti     | Riparto 20%           |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 10            | ACQUASPARTA          | 4843          | € 7.432,51            |
|               | ARRONE               | 2744          | € 4.211,19            |
|               | FERENTILLO           | 1927          | € 2.957,35            |
|               | MONTEFRANCO          | 1329          | € 2.039,60            |
|               | POLINO               | 275           | € 422,04              |
|               | SAN GEMINI           | 4587          | € 7.039,63            |
|               | STRONCONE            | 4698          | € 7.209,98            |
|               | TERNI                | 108999        | € 167.279,78          |
|               | <b>Totale AT 10</b>  | <b>129402</b> | <b>€ 198.592,08</b>   |
| 11            | ALVIANO              | 1539          | € 2.361,89            |
|               | AMELIA               | 11599         | € 17.800,88           |
|               | ATTIGLIANO           | 1759          | € 2.699,52            |
|               | CALVI DELL'UMBRIA    | 2488          | € 3.818,31            |
|               | GIOVE                | 1860          | € 2.854,53            |
|               | GUARDEA              | 1856          | € 2.848,39            |
|               | LUGNANO IN TEVERINA  | 1822          | € 2.796,21            |
|               | MONTECASTRILLI       | 1610          | € 2.470,85            |
|               | NARNI                | 4888          | € 7.501,57            |
|               | OTRICOLI             | 20212         | € 31.019,17           |
|               | PENNA IN TEVERINA    | 1867          | € 2.865,27            |
|               | AVIGLIANO UMBRO      | 1070          | € 1.642,12            |
|               | <b>Totale AT 11</b>  | <b>52570</b>  | <b>€ 80.678,70</b>    |
| 12            | ALLERONA             | 1867          | € 2.865,27            |
|               | BASCHI               | 2709          | € 4.157,48            |
|               | CASTEL GIORGIO       | 2187          | € 3.356,37            |
|               | CASTEL VISCARDO      | 3070          | € 4.711,50            |
|               | FABRO                | 2745          | € 4.212,73            |
|               | FICULLE              | 1730          | € 2.655,02            |
|               | MONTECCHIO           | 1749          | € 2.684,17            |
|               | MONTEGABBIONE        | 1270          | € 1.949,06            |
|               | MONTELEONE D'ORVIETO | 1598          | € 2.452,44            |
|               | ORVIETO              | 20841         | € 31.984,49           |
|               | PARRANO              | 589           | € 903,93              |
|               | PORANO               | 1867          | € 2.865,27            |
|               | <b>Totale AT 12</b>  | <b>42222</b>  | <b>€ 64.797,72</b>    |
| <b>Umbria</b> |                      | <b>858938</b> | <b>€ 1.318.204,40</b> |

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2007, n. 6347.

**Fondazione dott. Giulio Loreti - ONLUS con sede in Campello sul Clitunno (PG). Approvazione modifiche statutarie.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. di approvare il testo dello Statuto della Fondazione dott. Giulio Loreti - ONLUS con sede in Campello sul Clitunno (PG) - loc. Settecamini, contenente le modifiche deliberate dai soci fondatori in data 20 aprile 2007, rogito notaio dr. Marco Carbonari, registrato a Perugia in data 10 maggio 2007 - rep. n. 69908 - racc. n. 18733;

2. di iscrivere, contestualmente, l'avvenuta modifica dello statuto nel Registro regionale delle persone giuridiche;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia;

4. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, unitamente al testo dello Statuto in questione.

Perugia, lì 6 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
SALVATORE F. D'AGOSTINO

*(Atto amministrativo efficace dal 20 luglio 2007)*

STATUTO  
DELLA «FONDAZIONE DOTT. GIULIO LORETI»

Art. 1  
*Denominazione*

È costituita per volontà dei signori Sandro Loreti, Mariella Badiali, Olga Urbani, una fondazione denominata

«FONDAZIONE DOTT. GIULIO LORETI»

Ove la Fondazione consegua l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 11 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, aggiungerà alla propria denominazione la sigla «ONLUS» (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Art. 2  
*Sede*

La Fondazione ha sede in Campello sul Clitunno (PG), loc. Settecamini.

La Fondazione intende operare nell'ambito territoriale

del Comune di Campello sul Clitunno e della Regione Umbria.

Art. 3

*Durata*

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

*Scopo*

La Fondazione non ha finalità di lucro e ha esclusivamente come scopo:

- l'assistenza sanitaria e la beneficenza a favore di soggetti svantaggiati, così come definiti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai soggetti indigenti, malati oncologici e loro familiari, anziani, disabili fisici e psichici, fasce deboli in generale ai sensi del DPR 266 del 18 luglio 2003 e delle normativa tempo per tempo vigente in materia;

- la promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ed il sostegno, con i propri mezzi finanziari ed organizzativi, all'attività di enti ed organismi istituzionalmente preposti e competenti (Università altre Fondazioni, Enti di Ricerca, ecc.).

Il tutto, secondo le modalità e le prescrizioni di cui al DPR 135/2003 citato art. 2 lett. a) e f) art.3.

Tale attività viene svolta attraverso la gestione di appositi spazi, poliambulatori, centri specialistici, diagnostici e clinici, nonchè a mezzo donazioni, elargizioni, contributi a favore di altre ONLUS, Enti pubblici, soggetti che realizzino gli scopi della Fondazione, per espresso riconoscimento o attribuzione di funzioni da parte della pubblica Autorità.

Il tutto previa sottoscrizione, ove previsto dalla legge, di apposite convenzioni.

Alla Fondazione è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei suoi fini l'ente potrà svolgere attività di ricerca, di sperimentazione e di studio, di documentazione anche scientifica di supporto con qualsiasi mezzo; potrà promuovere incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre, scambi di conoscenze e materiali inerenti, corsi di formazione ed aggiornamento, ove autorizzati.

Potrà istituire borse di studio e di ricerca, curare la produzione e la distribuzione di opere editoriali e digitali o multimediali, proprie e/o di terzi inerenti agli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

Il tutto nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs 460/97 e normativa di attuazione (DPR 135/2003) ferma comunque l'esclusività dello scopo e il divieto di attività diverse ex art. 10 1° co. lett. b) e c) D.Lgs 460/97

Art. 5

*Patrimonio*

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni indicati nell'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante;

- dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione agli scopi della Fondazione;

- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, nonchè con i contributi pervenuti a qualsiasi titolo da terzi e sponsors senza obbligo di iscrizione a patrimonio.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

#### Art. 6

##### *Amministrazione*

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri.

I fondatori saranno membri di diritto a vita del Consiglio direttivo.

In caso di decesso, rinuncia, impossibilità di questi, gli altri rimasti coopteranno tra i suoi discendenti in linea retta, ovvero, in, mancanza, tra i più prossimi dei parenti in linea collaterale, il successore.

#### Art. 7

##### *Il Presidente*

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa.

Il Presidente viene nominato, a maggioranza, dal Consiglio direttivo e resta in carica per il tempo, determinato o meno, fissato all'atto di nomina.

Il Presidente della Fondazione:

- rappresenta la Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- sorveglia il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione curando l'osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

#### Art. 8

##### *Consiglio direttivo*

Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Al suo interno viene nominato un segretario che cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrivere su apposito libro.

Il Consiglio direttivo:

- a) determina, in aggiunta ai dovuti rimborsi spese, l'indennità da riconoscere ai propri componenti per l'attività svolta in relazione ai rispettivi impegni.
- b) determina annualmente con apposita delibera gli impieghi del patrimonio per la realizzazione dello scopo della Fondazione.
- c) adotta un regolamento finalizzato a determinare i criteri di amministrazione della Fondazione e di impiego delle somme della stessa.

d) approva il rendiconto;

e) predispone la previsione di spesa relativa all'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;

f) delibera sulle modificazioni statutarie e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente.

Il Consiglio direttivo, potrà istituire, con funzioni consultive, non vincolanti, comitati, in relazione ai diversi aspetti della vita della Fondazione.

In particolare potranno essere istituiti:

- il COMITATO SCIENTIFICO, composto da personalità del mondo scientifico e sanitario;

- il COMITATO D'ONORE, composto da personalità che possano contribuire con la propria attività, consulenza o materialmente al conseguimento degli scopi della Fondazione;

- il COMITATO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE, al fine di contribuire con proposte e suggerimenti al miglioramento dei servizi.

Il Consiglio direttivo potrà approvare il regolamento di funzionamento dei suddetti Organi consultivi.

#### Art. 9

##### *Rendiconto*

L'Anno finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere approvato il rendiconto; per motivi eccezionali, il termine suddetto potrà essere rinviato fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gi eventuali utili di gestione verranno reimpiegati per la persecuzione degli scopi statuari.

#### Art. 10

##### *Revisori*

La gestione della Fondazione è controllata da tre revisori nominati dal Consiglio.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il loro compito è di controllare l'andamento economico della Fondazione, l'esattezza del bilancio consuntivo redigendo una relazione da allegare agli atti.

#### Art. 11

Stante la natura della Fondazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorchè indiretta fra i componenti gli Organi della Fondazione, ad eccezione dei revisori, in relazione al compenso previsto dagli usi e dalla legge, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita della Fondazione che in sede di liquidazione e di riparto finale, in caso di scioglimento.

#### Art. 12

##### *Estinzione*

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione, il Consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno soddisfare ogni ragione debitoria e procedere alla eventuale devoluzione delle residue attività.

In caso di scioglimento della Fondazione, l'intero patrimonio verrà devoluto esclusivamente a favore di altre ONLUS, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.



## Art. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme di legge in materia di Fondazioni.

F.TO: BADIALI MARIELLA;  
 « OLGA URBANI;  
 « SANDRO LORETI;  
 « DOTT. MARCO CARBONARI NOTAIO.

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2007, n. 6348.

**A.R.P.T. Associazione regionale produttori tabacchicoli di Perugia. Cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. è cancellata l'A.R.P.T. Associazione regionale produttori tabacchicoli con sede in Perugia - via Campo di Marte, n. 14/i, dal Registro regionale delle persone giuridiche (n. 94/87PG, parte 1<sup>a</sup> e n. 95/87PG, parte analitica), a decorrere dal 18 gennaio 2006;

2. di comunicare il presente atto all'Organizzazione dei produttori A.R.P.T. Società cooperativa agricola e alla Camera di commercio industria e artigianato di Perugia;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia;

4. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 6 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
 SALVATORE F. D'AGOSTINO

*(Atto amministrativo efficace dal 20 luglio 2007)*

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2007, n. 6349.

**Associazione produttori olivicoli della provincia di Perugia - ASSOPROL. Cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. è cancellata l'Associazione produttori olivicoli della Provincia di Perugia - ASSOPROL con sede in Perugia - Ponte S. Giovanni - via S. Bartolomeo, n. 79 dal Registro regionale delle persone giuridiche (n. 897/88PG, parte 1<sup>a</sup> e n. 898/88PG parte analitica), a decorrere dal 4 aprile 2006;

2. di comunicare il presente atto all'Organizzazione dei produttori olivicoli dell'Umbria Società cooperativa agricola «ASSOPROL Umbria soc. coop.» e alla Camera di commercio industria e artigianato di Perugia;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia;

4. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 20 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
 SALVATORE F. D'AGOSTINO

*(Atto amministrativo efficace dal 20 luglio 2007)*

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2007, n. 6350.

**Associazione umbra produttori olive ed olio di Perugia. Cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. è cancellata l'Associazione umbra produttori olive ed olio con sede in Perugia - via Mario Angeloni, n. 1, dal Registro regionale delle persone giuridiche (n. 1007/89PG, parte 1<sup>a</sup> e n. 1008/89PG parte analitica), a decorrere dal 20 dicembre 2005;

2. di comunicare il presente atto all'Organizzazione dei produttori olivicoli ed olio società cooperativa agricola e alla Camera di commercio industria e artigianato di Perugia;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi del regolamento interno della Giunta e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per

l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia;

4. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 6 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
SALVATORE F. D'AGOSTINO

(Atto amministrativo efficace dal 20 luglio 2007)

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6399.

**L.R. 11/98. Determinazioni in merito alle decorrenze dei termini.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la legge 9 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni;

Visto il comma 2 dell'art. 4, della sopra richiamata legge che fissa in 30 giorni il termine per esprimere, sulla base della prevista istruttoria dei Servizi regionali, la necessità o meno di sottoporre un progetto a valutazione di impatto ambientale;

Visto il comma 4 dell'art. 4 che prevede che l'inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli artt. 5 e 6 della L.R. 11/98 con i quali vengono stabiliti i tempi e le modalità partecipative per le procedure di V.I.A. ivi previste;

Visto l'art. 11, comma d) della L.R. 11/98 che prevede che siano determinati i periodi di sospensione dei termini fissati nella presente legge, da aggiornarsi annualmente;

Visto l'art. 5, comma 4 del DPR 357/97 e s. m. e i.;

Rilevato che i suindicati procedimenti comportano l'espressione di pareri motivati e la partecipazione da parte di Servizi regionali, di Enti, di esperti e soggetti esterni all'amministrazione;

Considerato che nel periodo 1 agosto 2007 al 31 agosto 2007 potrebbe non essere possibile per i soggetti sopra menzionati intervenire alle Conferenze ed esprimere il rapporto istruttorio di competenza;

Considerato altresì che ai fini del corretto espletamento dei procedimenti in questione, nei termini pre-

visti dalla legge, è necessario prevedere una sospensione della decorrenza dei termini delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 11/98 nel periodo che va dal 1 agosto 2007 al 31 agosto 2007;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. la sospensione dello svolgimento delle Conferenze istruttorie e dei Servizi di cui agli artt. 4, 5, della L.R. 11/98, nel periodo dal 1 agosto 2007 al 31 agosto 2007;

2. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace;

3. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 11 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
NICOLA BERANZOLI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6422.

**L.R. 22/2004. «Basket Foligno» s.r.l. 06034 Foligno (PG). Rifiuto istanza di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la legge regionale n. 7 del 29 marzo 2007 di approvazione della legge finanziaria 2007;

Vista la legge regionale n. 9 del 30 marzo 2007 di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2007;

Vista la D.G.R. n. 526 del 2 aprile 2007 di approvazione del bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2007;

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 2004;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, presentata in data 8 marzo 2007 protocollo n. 0040476 dall'associazione «Basket Foligno s.r.l.» con sede legale in località Santo Pietro - 06034 Foligno (PG);

Visto il verbale relativo all'istruttoria del procedimento per l'iscrizione al Registro summenzionato da cui risulta che la forma giuridica dell'associazione di cui sopra è «società a responsabilità limitata»;

Considerato che l'art. 2 della legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 non prevede l'iscrizione delle società al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

Rilevato pertanto che non sussistono i requisiti per l'iscrizione dell'associazione «Basket Foligno s.r.l.» al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

Considerato che con il presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di non accogliere la richiesta di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall'associazione «Basket Foligno s.r.l.» con sede legale in località Santo Pietro - 06034 Foligno (PG);

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'associazione «Basket Foligno s.r.l.»;

3. di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ADRIANA LOMBARDI

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6424.

**COMEF s.r.l.: ambulatorio specialistico in Orvieto (TR): autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive mod. e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 modificata con legge 26 febbraio 1999, n. 42 e legge 14 ottobre 1999, n. 362;

Visto il decreto del Ministero della sanità 16 settembre 1994, n. 657;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la D.D. n. 5442 del 16 giugno 2006 con la quale l'ambulatorio specialistico Comef s.r.l. è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;

Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Gina Biffarino, nata a Orvieto (TR) il 12 gennaio 1928 e ivi residente in via Arno, n. 28, codice fiscale: BFF GNI 28A52 G148B, legale rappresentante della COMEF S.r.l. con sede legale in via della Sapienza, n. 3 (VT) - Partita IVA: 01737830560 e ubicata in via Arno, n. 28, Orvieto (TR), tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria consistente in:

— n. 1 targa - dimensione massima 60x100 cm. - con il seguente testo:

COMEF s.r.l. - Assistenza specialistica in medicina estetica, dietologia e prestazioni riabilitative - Direttore sanitario dott. Danilo Urbani - medico chirurgo - orario e numeri di telefono - aut. reg.le n. del ;

— n. 1 insegna - dimensione massima 100x200 cm. - con il seguente testo:

COMEF s.r.l. - Assistenza specialistica in medicina estetica, dietologia e prestazioni riabilitative - Direttore sanitario dott. Danilo Urbani - medico chirurgo - orario e numeri di telefono - aut. reg.le n. del ;

— inserzione su elenchi telefonici, giornali, periodici di informazione, quotidiani, periodici di informazione destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie - dimensione massima 5x10 cm - con il seguente testo:

COMEF s.r.l. - Assistenza specialistica in medicina estetica, dietologia e prestazioni riabilitative - Direttore sanitario dott. Danilo Urbani - orario e numeri di telefono - - aut. reg.le n. del ;

— inserzione nel giornale La Città - Orvieto News - COMEF s.r.l. - Assistenza specialistica in medicina estetica, dietologia e prestazioni riabilitative - Direttore sanitario dott. Danilo Urbani - orario e numeri di telefono - - aut. reg.le n. del ;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta datato 17 maggio 2007, prot. n. 923, espresso dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Terni, acquisito ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 6 - voce 28/A - e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 26,34 (ricevuta postale del 30 gennaio 2007);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. La COMEF s.r.l. ambulatorio specialistico, con sede legale in via della Sapienza, n. 3 Viterbo - Partita IVA: 01737830560 e ubicata in via Arno, n. 28, Orvieto (TR), legalmente rappresentata dalla sig.ra Gina Biffarino, nata a Orvieto (TR) il 12 gennaio 1928 e ivi residente in via Arno, n. 28, codice fiscale: BFF GNI 28A52 G148B, è autorizzata ad effettuare la seguente pubblicità sanitaria, relativa al presidio sopra indicato, con il vincolo della osservanza di quanto prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Ministero della sanità 16 settembre 1994, n. 657, e segnatamente con l'indicazione del nome e del cognome del responsabile sanitario del presidio nonché degli estremi della presente determinazione dirigenziale, consistente in:



— n. 1 targa - dimensione massima 60x100 cm. - con il seguente testo:

COMEF s.r.l. - Assistenza specialistica in medicina estetica, dietologia e prestazioni riabilitative - Direttore sanitario dott. Danilo Urbani - medico chirurgo - orario e numeri di telefono - aut. reg.le n. del ;

— n. 1 insegna - dimensione massima 100x200 cm. - con il seguente testo:

COMEF s.r.l. - Assistenza specialistica in medicina estetica, dietologia e prestazioni riabilitative - Direttore sanitario dott. Danilo Urbani - medico chirurgo - orario e numeri di telefono - aut. reg.le n. del ;

— inserzione su elenchi telefonici, giornali, periodici di informazione, quotidiani, periodici di informazione destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie - dimensione massima 5x10 cm - con il seguente testo:

COMEF s.r.l. - Assistenza specialistica in medicina estetica, dietologia e prestazioni riabilitative - Direttore sanitario dott. Danilo Urbani - orario e numeri di telefono - - aut. reg.le n. del ;

— inserzione nel giornale La Città - Orvieto News - COMEF s.r.l. - Assistenza specialistica in medicina estetica, dietologia e prestazioni riabilitative - Direttore sanitario dott. Danilo Urbani - orario e numeri di telefono - - aut. reg.le n. del ;

2. Qualsiasi variazione in ordine al testo pubblicitario sopra specificato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione;

3. Il presidio in oggetto è tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. 57/80 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata;

4. Il presente atto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. La presente determinazione non è atto di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6425.

**Forum s.r.l. di Todi (PG): sostituzione responsabile sanitario.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la comunicazione di sostituzione del responsabile sanitario presso l'ambulatorio di fisioterapia e medicina dello sport, denominato «Village», ubicato in località S. Amanzio, n. 322/G, Pantalla di Todi (PG), presentata dalla sig.ra Annalisa Storti, nata a Todi (PG) il 2 agosto 1975, residente in vocabolo Castello, n. 2, Pantalla di Todi (PG), codice fiscale STR NLS 75M42 L188F, in qualità di legale rappresentante della Forum s.r.l., con sede legale in località S. Amanzio, n. 322/G, Pantalla di Todi (PG), P. IVA 0253 5760 546;

Preso atto che la Forum s.r.l. con determinazione dirigenziale regionale n. 12219 del 30 dicembre 2003 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di un ambulatorio di fisioterapia e medicina dello sport con certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33 (ricevuta postale del 9 giugno 2007);

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### DETERMINA:

1. Presso la Forum s.r.l., con sede legale in località S. Amanzio, n. 322/G, Pantalla di Todi (PG), P. IVA 0253 5760 546, legalmente rappresentata dalla sig.ra Annalisa Storti, nata a Todi (PG) il 2 agosto 1975, residente in vocabolo Castello, n. 2, Pantalla di Todi (PG), codice fiscale STR NLS 75M42 L188F, il precedente responsabile sanitario dell'ambulatorio di fisioterapia e medicina dello sport con certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, denominato «Village» ed ubicato in località S. Amanzio, n. 322/G, Pantalla di Todi (PG), dott. Riccardo Conti, è stato sostituito in tale ruolo dal dott. Aldo Tracchegiani, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in angiologia medica, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei medici;

2. Resta fermo ogni altro aspetto riferito all'autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 12219 del 30 dicembre 2003, non modificato contestualmente con il presente atto;

3. La sig.ra Annalisa Storti, legale rappresentante, è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24 commi 1 e 2 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni

che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell'autorizzazione;

4. Il presente atto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. La presente determinazione non è atto di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO ENERGIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6450.

**Ditta Angelantoni Industrie S.p.A. Autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale, sito in Massa Martana.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1) la ditta Angelantoni Industrie S.p.A. con sede legale nel comune di Massa Martana, località Cimacolle n. 464, P.IVA 01678030543 è autorizzata all'impianto ed all'esercizio di un deposito di oli minerali sito in Massa Martana, loc. Cimacolle n. 464;

2) il deposito sarà costituito da: n. 1 serbatoio interrato da mc. 15 di gasolio; n. 1 serbatoio interrato da mc. 15 di gasolio; n. 1 serbatoio interrato da mc. 15 di gasolio; n. 1 serbatoio interrato da mc. 10 di gasolio; n. 1 serbatoio interrato da mc. 15 di gasolio; n. 1 serbatoio interrato mc. 15 di gasolio; n. 1 serbatoio fuori terra da mc. 5 di g.p.l.; n. 1 serbatoio fuori terra da mc. 5 di g.p.l.; n. 1 serbatoio interrato da mc. 15 di gasolio; n. 1 serbatoio interrato da mc. 15 di gasolio; il tutto per una capacità totale di mc. 125;

3) nell'esecuzione dei lavori e nell'esercizio del deposito la ditta autorizzata dovrà attenersi al rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi nonché a tutte le prescrizioni formulate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco e dalle altre amministrazioni competenti, ivi incluse quelle citate nelle premesse;

4) la Regione non è responsabile per i danni di qualsiasi genere che, nelle fasi di costruzione ed esercizio del deposito, possano comunque derivare a persone o cose;

5) la ditta autorizzata, non potrà avviare la gestione del deposito prima del collaudo definitivo dello stesso da parte dell'apposita Commissione prevista dalla legge; la richiesta di collaudo dovrà pervenire, a lavori ultimati, al Servizio energia della Regione Umbria. Le eventuali spese relative saranno poste a carico della società autorizzata, ai sensi dell'art. 47 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

6) ai sensi dell'art. 3 della legge 7 maggio 1965, n. 460, la Commissione di collaudo viene nominata come segue:

— sig. dirigente del Servizio energia della Regione Umbria, o suo delegato;

— sig. comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, o suo delegato;

— sig. direttore dell'Ufficio delle dogane di Perugia, o suo delegato;

7) la ditta è obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito;

8) è fatto obbligo alla ditta di comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e l'eventuale determinazione di rimuovere l'impianto;

9) il presente atto sarà notificato tramite lettera raccomandata A.R., alla ditta istante;

10) copia del presente atto, sarà inviato, per opportuna conoscenza, ai VV.FF., all'Ufficio delle dogane, ed al Comune competenti per territorio;

11) il presente atto sarà pubblicato per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

13) si dichiara che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
PIERLUIGI MANNA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6522.

**Reg. CE 1698/05 (ex Reg. CE 1257/99) Mis. f). Annualità 2006-2007. D.D. 5794/2007: proroga del termine di presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2007.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e la legge 11 febbraio 2005 n. 15;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la D.D. n. 3762 del 26 aprile 2007, di presentazione delle domande di pagamento e relative istruzioni applicative generali, che fissava quale termine di scadenza per la presentazione delle domande il 15 giugno 2007;

Vista la D.D. n. 5794 del 20 giugno 2007 che ha prorogato il termine di presentazione alla data del 2 luglio 2007, recependo la nota AGEA prot. n. ACIU.2007.384 del 31 maggio 2007;



Vista la D.D. n. 6063 del 27 giugno 2007 che ha prorogato il termine di presentazione alla data del 9 luglio 2007, recependo la nota AGEA prot. n. ACIU.2007.479 del 27 maggio 2007;

Vista la nota AGEA prot. n. ACIU 2007.507 del 5 luglio 2007 che, a rettifica della nota citata al punto precedente, individua quale termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle conferme di impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000-2006) la data del 22 luglio 2007;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di prorogare il termine per la presentazione delle domande relative alle conferme di impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000-2006) alla data del 22 luglio 2007;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito internet dell'Assessorato agricoltura [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it);

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
CESARE VIGNOLI

---

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 luglio 2007, n. 6523.

**P.S.R. per l'Umbria 2007-2013. Mis. 214 - Az. b) «Introduzione e mantenimento di metodi di produzione biologica» - D.D. n. 3761/2007 - Proroga del termine di presentazione delle domande di aiuti e modifiche al bando.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e la legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la D.D. n. 3761 del 26 aprile 2007 con la quale si approvano le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misura agroambientale 214 - Az. b) del PSR dell'Umbria 2007-2013 e che, tra l'altro, fissava quale termine di scadenza per la presentazione delle domande il 15 giugno 2007;

Vista la circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.384 del 31 maggio 2007 che, a rettifica delle precedenti circolari AGEA n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e

n. ACIU.2007.293 del 27 aprile 2007, dispone quale termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle misure rientranti nell'ambito del nuovo periodo di programmazione 2007-2013 la data del 31 luglio 2007;

Vista la circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.373 del 28 maggio 2007 avente per oggetto: «P.S.R. 2007-2013. Domande di pagamento delle misure a superficie. Dichiarazione delle superfici olivetate»;

Informate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di prorogare il termine per la presentazione delle domande relative alle misure rientranti nell'ambito del nuovo periodo di programmazione 2007-2013 alla data del 31 luglio 2007;

2. di prendere atto della circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.373 del 28 maggio 2007 relativa alle modalità per la determinazione del metodo di calcolo delle superfici olivetate, con riferimento alle domande di aiuto per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013;

3. di sostituire il comma 4 dell'art. 2.4 (superficie ammissibile) del bando: «P.S.R. per l'Umbria 2007-2013. Modalità e criteri per la concessione dei premi previsti dalla misura 214 - Azione b)», approvato con D.D. 3761 del 24 giugno 2007, con quanto disposto nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.373 del 28 maggio 2007 avente per oggetto: «P.S.R. 2007-2013. Domande di pagamento delle misure a superficie. Dichiarazione delle superfici olivetate», che prevede per il calcolo delle superfici olivetate inserite nei PSR del nuovo periodo di programmazione (2007-2013) l'applicazione del metodo OLIAREA;

4. di abrogare il comma 4 dell'art. 4.1 (beneficiari) del suddetto bando;

5. di modificare il comma 6 dell'art. 6 del bando (presentazione delle domande) nel seguente modo: «La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell'ufficio del CAA, ovvero da altri soggetti autorizzati, dovrà essere trasmessa da quest'ultimo, unitamente agli allegati, a pena di esclusione dall'aiuto, all'ARUSIA, con le modalità e nei tempi che verranno notificati dalla stessa. Tale istanza può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato eventualmente estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli»;

6. di abrogare all'art.7 del bando il punto 3) del comma 3 (documentazione da allegare alla domanda), poiché il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (persone fisiche) è già presente nel fascicolo aziendale;

7. di aggiungere all'art. 7 del bando (documentazione da allegare alla domanda) i seguenti commi:

— «Nel caso di domande incomplete o di documentazione irregolare, ne è consentita la regolarizzazione, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine, compatibile con la procedura istruttoria, indicato dallo stesso e comunque non superiore a 30 gg. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato dal soggetto istruttore, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti necessari alla regolarizzazione della stessa e, comunque, all'espletamento dell'istruttoria.»;

— «L'ARUSIA, effettuata l'istruttoria delle domande ed acquisita la documentazione «antimafia» – ove necessaria -, redige apposito verbale istruttorio»;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito internet dell'Assessorato agricoltura [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it);

9. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
CESARE VIGNOLI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 luglio 2007, n. 7032.

**Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9. D.G.R. n. 1387/06. Determinazione del periodo vendemmiale, per le fermentazioni e le rifermentazioni nella regione Umbria per la campagna 2007/2008.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino» ed in particolare l'art. 9, commi 1, 3 e 4;

Vista la D.G.R. 2 agosto 2006, n. 1387, la quale in attuazione della normativa sopra citata, incarica il dirigente del Servizio produzioni vegetali e politiche per l'innovazione, all'adozione del provvedimento annuale che stabilisce il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e, ad individuare i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito;

Vista la nota del Servizio tecnico agronomico dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) prot. n. 117364 del 18 luglio 2007, con la quale, sulla base delle indagini svolte dal medesimo Servizio nei principali comprensori vitivinicoli regionali che hanno evidenziato un anticipo di alcuni giorni delle fasi fenologiche vegetative e produttive della vite soprattutto delle varietà a maturazione precoce, si propone di fissare il perio-

do vendemmiale per la campagna 2007/2008 tra il 1 agosto ed il 30 novembre 2007, prolungando il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie fino al 31 dicembre 2007;

Ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni dell'A.R.U.S.I.A., stabilire nella Regione Umbria per la campagna 2007/2008 il periodo il vendemmiale dall'1 agosto 2007 al 30 novembre 2007 ed il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, dall'1 agosto 2007 al 31 dicembre 2007, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 4 della legge n. 82/06;

Ritenuto altresì necessario stabilire che per i seguenti vini tradizionali prodotti nella regione Umbria: «vino passito» o «passito», «vinsanto» o «vino santo» o «vin santo», compresi quelli a indicazione geografica tipica (I.G.T) e i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito con il presente atto e fino al 31 marzo 2008;

Ritenuto altresì opportuno notificare il presente provvedimento all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ufficio periferico di Ancona - sede distaccata di Perugia;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di stabilire dall'1 agosto 2007 al 30 novembre 2007 il periodo vendemmiale nella regione Umbria per la campagna 2007/2008;

2. di stabilire dall'1 agosto 2007 al 31 dicembre 2007, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella regione Umbria per la campagna 2007/2008 ricordando che, come stabilito dall'art. 9 della legge n. 82/06:

— le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di tale periodo, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ufficio periferico di Ancona - sede distaccata di Perugia, via Omicini, 159, 06100 - Perugia, fax 075/5054230;

— è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori di tale periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;

— la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale così come stabilito al punto 1 del presente atto;

3. di stabilire che per i seguenti vini tradizionali prodotti nella Regione Umbria: «vino passito» o «passito», «vinsanto» o «vino santo» o «vin santo», compresi quelli a indicazione geografica tipica (I.G.T) e i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo di cui al punto 2 e fino al 31 marzo 2008;

4. di notificare il presente provvedimento all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ufficio periferico di Ancona - sede distaccata di Perugia;

5. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

6. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 luglio 2007

*Il dirigente responsabile del servizio*  
CESARE VIGNOLI

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 luglio 2007, n. 7115.

**POR Ob. 3 2000/2006 Misura D4 - Risorse CIPE - Bando assegni di ricerca finalizzato al miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Approvazione verbale e graduatoria A.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare il processo verbale del Nucleo di

valutazione riunitosi in data 24 luglio 2007;

2. di approvare, conseguentemente, l'aggiornamento della graduatoria A) a seguito dell'ammissione a finanziamento dei progetti di ricerca presentati dai candidati Sbardella Samuele e Donato Ferdinando;

3. di procedere, pertanto, alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento e della suddetta graduatoria che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, *all. A*);

4. di stabilire l'avvio dell'attività di ricerca dei beneficiari Sbardella Samuele e Donato Ferdinando per il giorno 10 agosto 2007 con scadenza al 9 ottobre 2008;

5. di modificare, stante l'avvio dell'attività di ricerca degli assegni Sbardella e Donato al 10 agosto 2007, gli allegati approvati con D.D. 3238/07, nella sola parte attinente la tempistica di realizzazione del progetto, fermo restando quant'altro approvato;

6. di comunicare ai suddetti beneficiari le determinazioni del presente atto;

7. di dichiarare che l'atto non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 luglio 2007

*Il dirigente vicario*  
*responsabile del servizio*  
MARIO MARGASINI

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE

## ALLEGATO A

POR OB. 3 (2000-2006) - Misura D4 - Risorse CIPE Bando assegni di ricerca finalizzato al miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

## GRADUATORIA

Soggetto Ospitante: Impresa

Ambito ricadente nei settori/temi/attività del Distretto Tecnologico dell'Umbria

| POSIZIONE | Cognome    | Nome       | PUNTEGGIO<br>TOTALE (min<br>60/100) | LOCALIZZAZIONE<br>AREE OB.2/P.O. | FONTE DI<br>FINANZIAMENTO | ESITO<br>FINANZIAMENTO | FINANZIAMENTO<br>CONCESSO |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1         | PETRICCA   | ARIANNA    | 95,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 2         | VENEZIA    | LORENA     | 93,5                                | NO                               | RISORSE POR               | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 3         | CHIANELLA  | CAMILLA    | 92,0                                | NO                               | RISORSE POR               | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 4         | MEDORI     | FEDERICO   | 89,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 5         | PICECCHI   | RAFFAELLA  | 89,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 6         | BORDONI    | TANIA      | 86,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 7         | MORICONI   | EMANUELE   | 85,0                                | NO                               | RISORSE POR               | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 8         | ROBIMARGA  | LAURA 2    | 83,0                                | NO                               | RISORSE POR               | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 9         | GORIETTI   | VALENTINA  | 82,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 10        | INNOCENZI  | CARLOTTA   | 82,0                                | NO                               | RISORSE POR               | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 11        | CAMELI     | GREGORIO   | 80,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 12        | EMILI      | ANDREA     | 80,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 13        | LOCCHI     | MONICA     | 79,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 14        | AIANI      | MARIANGELA | 79,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 15        | RENZI      | FRANCESCA  | 78,0                                | NO                               | RISORSE POR               | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 16        | MORLINO    | CIRO       | 77,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 17        | LIVI       | ILARIA     | 76,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 18        | MAURINI    | FEDERICO   | 76,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 19        | BIZZARRI   | FABRIZIO   | 76,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 20        | CEPPI      | SIMONE     | 76,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 21        | MANFREDINI | SILVIA     | 76,0                                | NO                               | RISORSE POR               | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 22        | ROSSI      | SIMONE     | 73,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 23        | MANIERI    | PAMELA     | 73,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 24        | TODINI     | MATTEO     | 72,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 25        | BOLOGNINI  | FABIO      | 64,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 26        | VENERI     | FABRIZIO   | 63,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 27        | TOMASSINI  | MARCO      | 62,5                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 28        | RIZZO      | GIULIO     | 60,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 29        | DONATO     | FERDINANDO | 60,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 30        | SBARDELLA  | SAMUELE    | 60,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |
| 31        | LINI       | ALESSANDRO | 60,0                                | SI                               | RISORSE CIPE              | FINANZIATO             | € 19.500                  |



**PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI****COMITATO DI GESTIONE  
FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO  
NELLA REGIONE UMBRIA**

**Disciplina delle modalità di presentazione dei «piani di programmazione» e delle rendicontazioni delle attività da parte dei centri di servizio per il volontariato della regione dell'Umbria. Di definizione degli orientamenti e dei criteri per l'attribuzione delle risorse.**

**1) RISORSE DISPONIBILI: ACCERTAMENTO E DESTINAZIONE.****1.a) Fondo speciale «di cui all'art. 15 della legge 266/91».**

Ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dell'art. 2 del D.M. 8 ottobre 1997, nella regione dell'Umbria è istituito un fondo speciale denominato «Fondo speciale per il volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991» nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Le risorse contabilizzate nel fondo speciale per il volontariato della Regione Umbria e non ancora liquidate ai CSV ammontano ad euro 2.380.121,00.

Alla data di approvazione del presente documento risultano deliberati dal Comitato di gestione i seguenti importi da erogare ai CSV:

Saldo su piani 2007 approvati dal Comitato euro 979.024,00

Entro il 31 luglio di ciascun anno, e comunque solo a seguito del riscontro degli importi contenuti nelle comunicazioni di accantonamento pervenute dalle Fondazioni, il Comitato di gestione comunicherà ai Centri di servizio, le risorse accantonate e disponibili presso il «Fondo speciale per il volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991».

Nella medesima nota informativa il Comitato di gestione indicherà l'entità dei costi necessari al proprio funzionamento da imputare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 8 ottobre 1997, alla contabilità preventiva del Centro.

**1.b) Fondo perequativo «di cui al Protocollo ACRI - Volontariato del 5 ottobre 2005».**

Per effetto del Protocollo d'intesa ACRI - Volontariato del 5 ottobre 2005, ad integrazione delle somme destinate ai CSV per le finalità previste dall'art.15 legge 266/91», sono assegnate al fondo speciale le risorse «perequative» di cui al punto 2 del citato accordo.

Le risorse «perequative» di cui al Protocollo ACRI - Volontariato del 5 ottobre 2005 contabilizzate e assegnate a favore del Sistema Umbro dei Centri di servizio per il volontariato, e non ancora liquidate ai Centri di servizio, ammontano ad euro 394.723,00.

Alla data di approvazione del presente documento risultano deliberati dal Comitato di gestione i seguenti importi da erogare ai CSV:0.

Di norma entro il 31 luglio di ciascun anno, e comunque solo a seguito del riscontro della comunicazione da parte di ACRI e del riscontro con le comunicazioni di extra-accantonamento pervenute dalle Fondazioni, il Comitato di gestione comunicherà ai Centri di Servizio l'importo delle risorse «perequative» assegnate al Fondo Speciale della regione dell'Umbria e «destinate ad integrare le somme destinate al finanziamento dei CSV per le finalità previste dall'art. 15 legge 266/91».

**1.c) Ripartizione e destinazione delle risorse.**

Entro il 31 di luglio di ciascuno anno il Comitato di

gestione, sulla base degli accertamenti delle risorse di cui ai precedenti punti, provvederà a determinare e comunicare a ciascun Centro di servizio la ripartizione e la destinazione delle risorse tra ciascun Centro di servizio e tipologia di servizi e attività (ovvero servizi e attività diretti previsti nei programmi annuali di attività o di supporto alla progettualità sociale).

Per la ripartizione e destinazione delle risorse, destinate al finanziamento dei programmi annuali di attività, tra i Centri di Servizio istituiti nella regione, il Comitato di gestione si atterrà all'utilizzo del criterio composito:

□ 1 - criterio Quota base: una quota uguale per tutti i Centri di servizio della Regione, a cui viene attribuito un peso pari al 55 per cento del totale delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attività;

□ 2 - criterio Popolazione: una quota in proporzione alla popolazione residente in ogni Provincia, a cui viene attribuito un peso pari al 15 per cento del totale delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attività;

□ 3 - criterio Odv: una quota in proporzione al numero di O.d.v. iscritte all'Albo regionale delle OdV e con sede legale nel territorio di competenza dei CSV, a cui viene attribuito un peso pari al 10 per cento del totale delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attività;

□ 4 - criterio premialità legata ai risultati, conseguiti e valutati sulla base dei sistemi di valutazione di cui al successivo punto 5.6, a cui viene attribuito un peso pari al 20 per cento del totale delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attività. I meccanismi di calcolo delle «risorse di premialità» verranno definiti dal Comitato con apposita delibera.

Nella medesima nota il Comitato di gestione potrà informare circa le risorse che sulla base di stime prevede possano alimentare le risorse di cui ai punti 1.a e 1.b. individuandone, sulla base dei medesimi criteri, anche una ipotesi di ripartizione ad integrazione delle somme accertate.

Al fine di addivenire ad una ripartizione e destinazione ottimale il Comitato di gestione potrà calendarizzare appositi incontri con i Centri di servizio del territorio. Per lo stesso motivo i Centri di servizio dovranno presentare, entro il 15 giugno dell'anno precedente, un documento contenente le «linee programmatiche per l'anno successivo», nel quale indicare le attività e le risorse che reputano andranno poi a far parte delle programmazioni di cui al successivo punto 3.

**2) SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.**

Ai sensi e per gli effetti della L. 266 del 1991 e del D.M. 8 ottobre 1997, nonché del Protocollo ACRI - Volontariato del 5 ottobre 2005, gli importi di cui al precedente punto 1 sono destinate al finanziamento delle attività programmate dai Centri di servizio iscritti nell'albo della Regione dell'Umbria, per il sostegno e la qualificazione delle attività di volontariato.

**3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DEI PIANI.****3.1 Modalità.**

Le domande di attribuzione delle risorse dovranno essere presentate a mezzo R/R, sottoscritte dal legale rappresentante e complete dei documenti richiesti di cui ai punti 3.2 e 3.3, entro il 15 novembre dell'anno precedente il periodo di nuova programmazione. Una copia dovrà altresì essere inviata a mezzo posta elettronica

Le modalità di presentazione ed il contenuto dei piani, disciplinati negli articoli che seguono, possono essere



modificate e/o integrate dal Comitato previa adozione di apposita delibera da pubblicare e comunicare ai Centri entro il termine del 31 luglio antecedente la data di presentazione sopra fissata.

### 3.2 Contenuti.

La domanda deve essere accompagnata dal piano di programmazione descrittivo delle attività, dei servizi e degli interventi che ciascun Centro iscritto all'Albo intende sviluppare a favore del volontariato nell'anno successivo.

Detto piano dovrà consentire di individuare:

#### Parte generale

a) le finalità generali e gli obiettivi che si intendono perseguire, espressi in modo chiaro, concreto e misurabile;

b) le modalità di costruzione del piano: incontri sul territorio, modalità di consultazione del volontariato, analisi dei fabbisogni sviluppate;

c) le fonti di ricerca e di documentazione ed altri strumenti utilizzati per la rilevazione dei bisogni del territorio di competenza e dei fabbisogni informativi, formativi e di supporto progettuale delle organizzazioni di volontariato;

d) le organizzazioni associate per la gestione del Centro e le modalità del loro coinvolgimento reale;

e) le aree territoriali di intervento;

f) le risorse umane ed economiche utilizzate per la realizzazione delle attività;

g) i rapporti e le sinergie con gli enti pubblici, le università, gli altri soggetti privati con particolare riferimento a quelli del Terzo settore;

h) il coinvolgimento e la partecipazione di altre associazioni non lucrative non associate alle attività del Centro e dei volontari ad esse aderenti;

i) le caratteristiche organizzative del Centro con esplicita indicazione dell'articolazione territoriale, degli orari e dei tempi di apertura previsti per ciascuna sede territoriale, delle risorse umane, professionali e volontarie impiegate, e dettagliata descrizione degli oneri (affitti ed oneri diversi per le sedi, utenze generali, personale, formazione del personale, consulenze ed altri costi generali) e degli investimenti strumentali;

j) i sistemi di verifica e di valutazione adottati per misurare il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dei servizi erogati e le modalità e gli strumenti che verranno adottati per comunicare le stesse a tutti gli stakeholder;

k) le procedure e gli strumenti individuati per il monitoraggio delle attività e la verifica *in- itinere* del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

l) la descrizione degli eventuali rischi che potrebbero ritardare l'attuazione della programmazione e/o ostacolare il raggiungimento degli obiettivi fissati;

*Parte descrittiva in allegato (attraverso l'utilizzo di specifiche schede descrittive)*

m) le attività ed i servizi, raggruppate per linee di intervento, che si intendono sviluppare evidenziando per ciascuna gli obiettivi individuati e i bisogni che si intende soddisfare, i destinatari diretti ed indiretti, le modalità organizzative, i tempi e le fasi di attuazione previsti, le risorse umane previste, gli oneri e le loro modalità di stima, le modalità di accesso o di utilizzo previsti per l'utenza; ivi compresi eventuali bandi o bandi di idee;

n) le attività di animazione e di coordinamento specificatamente rivolte alla realizzazione di «reti» e di «progettualità integrata».

Qualora il piano annuale degli interventi sia inserito in

una programmazione dal respiro più ampio e di carattere «strategico», che individui obiettivi di medio periodo in risposta ai bisogni rilevati, il Comitato di gestione potrà esprimere le proprie valutazioni in termini di legittimità anche nelle azioni indicate nella programmazione pluriennale solo se il dettaglio espositivo della documentazione lo consentirà.

In ogni caso, l'attribuzione delle risorse disponibili, così come calcolate nelle modalità di cui al punto 1), avverrà esclusivamente, ogni anno, previa valutazione della documentazione descritta nel presente punto 3).

### 3.3 Ulteriore documentazione.

La domanda di attribuzione delle risorse ed il relativo piano di programmazione devono essere corredati dalla seguente ulteriore documentazione:

a) copia del verbale della assemblea di approvazione del piano presentato;

b) copia del bilancio annuale di previsione relativo alla annualità di riferimento, con specifica distinzione delle voci da imputare alle linee di intervento e/o specifiche azioni, alla gestione delle strutture e all'acquisto di beni strumentali. Fra le voci di spesa previste in bilancio potrà essere previsto, nella misura massima del 20 per cento del totale degli oneri risultanti dall'ultimo bilancio approvato e presentato al Comitato, l'accantonamento ad un apposito fondo di riserva il cui utilizzo è disciplinato nel successivo punto 4.1;

c) un sintetico prospetto illustrativo diretto ad informare circa l'impegno e l'utilizzo dei «fondi vincolati» attribuiti sui piani in precedenza ammessi a finanziamento dal Comitato di gestione corredato da una breve relazione descrittiva degli elementi di raccordo tra il piano presentato e quello in attuazione; detti elementi dovranno altresì essere evidenziati nel bilancio di cui alla precedente lettera «b».

È facoltà del Comitato richiedere ulteriori elementi di informazione utili alla valutazione del piano ed ai fini della ammissione a finanziamento delle relative spese. La valutazione delle linee di attività deve ritenersi sospesa fino al ricevimento della documentazione integrativa.

Il Comitato può inoltre richiedere ai Centri di servizio limitate integrazioni ai piani presentati al fine di ottimizzarne, a parità di somme attribuite ed erogate, la copertura territoriale, le attività, e di favorire il coordinamento fra i Centri stessi.

I piani di programmazione ed i dati (stime) contenuti nel bilancio preventivo allegato costituiscono il riferimento che impegna il Centro nei confronti del Comitato di gestione, individuando l'importo complessivo delle spese ammesse a finanziamento e la loro distribuzione tra le diverse linee di intervento. È al suddetto bilancio di previsione dettagliato che il Centro dovrà sempre far riferimento nella gestione delle proprie attività. A tal fine il Comitato di gestione invierà uno specifico prospetto di riferimento, nel quale verranno indicati gli importi, distinti per linee di intervento, delle spese ammesse a finanziamento

### 3.4 Attività e servizi prestati: principi generali.

La programmazione presentata dai Centri di servizio deve partire da una preliminare lettura delle caratteristiche del territorio di competenza e dall'analisi dei fabbisogni di servizi e di specifiche attività da parte delle organizzazioni di volontariato. A tal fine il Centro utilizzerà appositi strumenti di rilevazione (indagini ad hoc, focus group, seminari di approfondimento con le organizzazioni di volontariato, conferenze di territorio...) e di documentazione con sistematica consultazione delle fonti esistenti.

I Centri di Servizio sono quindi chiamati a:

- sviluppare e/o attivare, in particolare, con caratteri strutturali le attività ed i servizi di cui all'art. 4 del D. M. 8 ottobre 1997, nel rispetto di quanto previsto nel bando di istituzione dei Centri di servizio pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del 15 luglio 1997;

- promuovere processi di ricerca, consulenza e formazione rivolti a sostenere ed accompagnare le organizzazioni di volontariato nella elaborazione e realizzazione dei progetti e delle attività;

- promuovere e sostenere, attraverso una attività di animazione e coordinamento, nonché la messa a disposizione di specifici servizi e/o attività e/o risorse, la progettualità sociale del volontariato. Per quest'ultima linea di intervento i Centri dovranno operare nel rispetto delle specifiche linee guida che verranno adottate dal Comitato di gestione.

La programmazione complessiva delle attività dovrà inoltre ispirarsi ai seguenti principi:

- qualità di carattere metodologico (es. congruenza tra progettazione e attività da realizzare, ottimale rapporto azioni/costi, indicazione dei tempi, modalità di realizzazione degli obiettivi, sistemi di auto-valutazione adottati per verificare la realizzazione delle attività e misurare il raggiungimento degli obiettivi e la qualità degli interventi; adozione di un sistema informativo per rilevare gli utenti del Centro e loro caratteristiche, nonché gli interventi realizzati per area o tipo di attività e relativo costo);

- coinvolgimento delle realtà associative del territorio per la loro partecipazione a tutte le fasi di informazione, concertazione, progettazione, realizzazione e valutazione;

- perseguimento di una logica di servizio e di supporto nei confronti della progettualità che autonomamente viene espressa dalle organizzazioni di volontariato valorizzando altresì le risorse, le attività e le iniziative già esistenti;

- economicità della gestione (es. ottimizzazione delle risorse, chiarezza e dettaglio dei preventivi, trasparenza della gestione, ecc.); in particolare ogni piano dovrà prevedere per i costi fissi di gestione (oneri di supporto generale) una spesa non superiore al 35 per cento della spesa totale necessaria;

- trasparenza e coerenza organizzativa (definizione di ruoli e funzioni, esplicitazione di tutte le risorse esterne o agenzie utilizzate, comunicazione all'esterno);

- promozione della professionalità degli operatori del Centro e degli sportelli locali con specifica attenzione all'aggiornamento periodico e al rafforzamento delle competenze necessarie;

- coinvolgimento delle istituzioni ed enti locali sui temi della cultura solidale e per favorire l'apporto del volontariato nelle funzioni di partecipazione alla programmazione e valutazione delle politiche sociali;

- strutturare, in particolare con gli altri Centri operanti nella regione, per un utilizzo ottimale delle risorse, forme di collaborazione nonché di circolazione e qualificazione delle esperienze e delle attività;

- attivare e sperimentare tutte quelle attività e quelle iniziative comuni che, quanto a costi e benefici, rappresentano sicuramente risposte più efficienti, proficue e qualificate alle esigenze del volontariato.

#### 4. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.

##### 4.1 *Attribuzione delle risorse ai programmi di attività.*

Il Comitato di gestione, con delibera motivata adottata secondo le maggioranze prescritte dalle «norme disciplinanti il funzionamento interno dell'organo» provvede ad

assegnare a ciascun Centro di servizio le risorse annuali relative allo svolgimento delle proprie attività.

L'assegnazione delle risorse annuali ha luogo tramite l'attribuzione di una quota delle risorse disponibili in rapporto alla entità e qualità delle funzioni e dei servizi che i programmi annuali intendono attivare a favore del volontariato, secondo i criteri di cui al successivo punto 4.2.

Il finanziamento dei programmi non copre necessariamente il 100 per cento di quanto richiesto.

In caso di slittamento dei tempi di valutazione delle programmazioni presentate, i Centri di servizio potranno utilizzare l'apposito fondo di cui al punto 3.3, fino alla notifica della delibera di valutazione del piano, per:

- il sostenimento delle spese di struttura maturate;

- il prolungamento delle attività e dei servizi, aventi carattere continuativo, già previsti nell'ultimo piano approvato dal Comitato di gestione.

##### 4.2 *Criteri di valutazione e di riparto.*

Il Comitato di gestione, presa visione e valutati i piani di programmazione presentati, procederà all'assegnazione delle risorse annuali tenendo conto della rispondenza alla normativa, allo Statuto ed al regolamento dei Centri di servizio

Nella logica dell'uso ottimale delle risorse ed al fine dell'ammissibilità a finanziamento delle singole azioni previste nei piani presentati, il Comitato di gestione terrà inoltre conto:

- della rispondenza ai criteri di cui all'art. 1 del bando istitutivo pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 15 luglio 1997;

- della rispondenza ai criteri indicati nel presente documento;

- della rispondenza ai criteri indicati nelle specifiche linee guida e delibere adottate nel tempo dal Comitato;

- dei risultati, conseguiti negli anni precedenti in cui la stessa azione è stata già attuata, forniti dai sistemi di valutazione di cui al successivo punto 5.6.

##### 4.3 *Accettazione.*

La delibera con cui il Comitato provvede alla ripartizione dei fondi ed al finanziamento dei programmi presentati, viene sollecitamente notificata ai Centri di servizio finanziati, i quali entro i *quindici* giorni successivi dovranno far pervenire a mezzo raccomandata la propria accettazione ed avviare la realizzazione del programma.

##### 4.4 *Modalità di erogazione delle risorse.*

Le somme annuali attribuite sui piani finanziati saranno erogate nelle seguenti modalità:

- 0 per cento in sede di ammissione al finanziamento dei programmi presentati;

- 30 per cento in sede di analisi delle rendicontazioni relative all'annualità precedente;

- saldo dietro presentazione del «report» relativo al 2° trimestre di cui al successivo punto 5.2.

Pari trattamento verrà di norma riservato alle integrazioni al programma che saranno approvate in corso di esercizio.

Resta stabilito che l'attribuzione definitiva e l'erogazione effettiva delle risorse è vincolata alla completa acquisizione e validazione della documentazione richiesta (anche ad integrazione) e prodotta.

Ciascuna erogazione prevista è inoltre subordinata alla sanatoria del pregresso e all'adozione degli strumenti minimi prefissati per la corretta gestione.

## 5 VERIFICHE, MECCANISMI DI CONTROLLO, RENDICONTAZIONI, BILANCI CONSUNTIVI E SCOSTAMENTI.

### 5.1 Verifiche.

Il Comitato di gestione, al fine di verificare il buon andamento delle attività dei Centri e la rispondenza delle attività svolte con i programmi presentati e finanziati:

a) procede, con cadenza almeno semestrale, ad una audizione dei rappresentanti di Centri di servizio;

b) convoca con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qualvolta lo ritiene opportuno, i propri rappresentanti negli organi deliberativi e di controllo, i quali dovranno a tal fine presentare una relazione sull'attività da essi svolta all'interno dei Centri;

c) può in qualunque momento richiedere informazioni e o documentazione riguardante le attività finanziate, nonché procedere attraverso propri componenti e/o delegati ad ispezioni presso le sedi territoriali.

Al fine di migliorare l'efficienza e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni di Centri di servizio, previa consultazione dei Centri di servizio e preferibilmente con la concorde volontà di quest'ultimi, il Comitato di gestione provvederà ad elaborare uno o più regolamenti inerenti la gestione delle funzioni di Centro di servizio e la gestione e l'utilizzo delle risorse attribuite per l'esercizio di tali funzioni, facendone specifica richiesta di adozione ed utilizzo.

### 5.2 Rendicontazioni intermedie.

Al fine di informare sullo stato di attuazione del programma e delle attività finanziate, ciascun Centro di servizio dovrà produrre per ciascun trimestre un «report intermedio», da trasmettere entro i 30 giorni successivi la fine del trimestre di riferimento,

Tale «report» dovrà consistere in prospetti di rendiconto di natura economica - patrimoniale e finanziaria, in cui il consuntivo di periodo della gestione del Centro di servizio sarà confrontato con il programma ammesso dal Comitato di gestione, comprensivo delle eventuali integrazioni approvate dallo stesso Comitato in corso di esercizio. Ai prospetti dovrà essere allegata una sintetica relazione che evidenzia le attività svolte, corredata dalle relazioni elaborate dai responsabili-tutor delle singole aree-progetti.

### 5.3 Bilanci consuntivi.

Ciascun Centro di servizi deve, entro il 15 marzo di ogni anno ed in relazione a piani presentati ed approvati, trasmettere al Comitato di gestione il proprio bilancio.

La struttura del bilancio consuntivo dovrà constare delle seguenti componenti:

#### Parte numerica.

La parte numerica del bilancio sarà costituita da prospetti di natura economica e finanziaria - confrontati con il preventivo presentato e il prospetto inviato dal Comitato di gestione di cui al punto 3.3 - e patrimoniale e mettere in evidenza, tra l'altro:

— le risorse che sono state utilizzate dal Centro di servizio per la copertura dei costi relativi alla realizzazione del piano (proventi di competenza), con distinta evidenza degli eventuali finanziamenti non provenienti dal Fondo speciale di cui alla legge 266/91 impiegati nell'attuazione del piano e di quelle relative al completamento di attività afferenti i precedenti programmi;

— le risorse e gli oneri relativi al completamento delle azioni afferenti le annualità precedenti;

— gli oneri sostenuti per le linee di intervento programmate, suddivisi per azioni, nonché gli oneri sostenu-

ti per il funzionamento della struttura centrale e delle sedi territoriali;

— le spese di funzionamento del Comitato di gestione poste a carico ed attribuite dallo stesso al Centro;

— la gestione del Centro di servizio distinta dalle altre attività in capo all'associazione chiamate ad essere Centro di servizio, riportando comunque, anche se in maniera aggregata, i dati economici, finanziari e patrimoniali relativi a queste ultime;

— le risorse vincolate per concludere nel successivo esercizio azioni e attività del programma dell'anno (fondi vincolati del patrimonio). Questa somma dovrà essere altresì dettagliata nella scheda di cui alla sezione «dettagli in allegato»;

— le risorse che «rappresentano economie» derivanti dai minori oneri sostenuti rispetto a quanto programmato o dalla mancata attuazione di linee di attività. Tali risorse, liberatesi dal vincolo di destinazione, rappresenteranno un «debito verso il Fondo speciale»;

— gli immobilizzi acquisiti con le risorse del fondo speciale (indicati nell'inventario di cui al successivo punto 5.3), con evidenza in apposita posta del passivo patrimoniale, che rappresentano «patrimonio vincolato» alla gestione del Centro di servizio;

*La parte descrittiva del bilancio dovrà essere rappresentata da una apposita relazione rivolta a:*

#### Parte generale

— chiarire ed integrare i dati numerici riportati nel bilancio;

— indicare i dati sugli associati alla gestione del centro e sull'universo di riferimento, nonché sulle attività di animazione, coordinamento e coinvolgimento svolte;

— giustificare analiticamente gli eventuali scostamenti tra le attività ed i servizi indicati nel piano approvato e quanto risulta dal bilancio consuntivo;

— riportare le altre informazioni di natura qualitativa e quantitativa, utili a consentire una corretta valutazione dell'attività svolta, degli utenti serviti, dell'impatto dell'azione dei Centri di servizio sul territorio.

#### Dettagli in allegato (schede)

— con riferimento alle Linee di intervento, descrivere le azioni svolte e i principali servizi erogati, attraverso l'elaborazione di specifiche «schede» nelle quali evidenziare gli obiettivi raggiunti ed i bisogni soddisfatti, l'organizzazione, l'utenza beneficiaria, le modalità di accesso ed il collegamento con il regolamento adottato, i dettagli per natura dei costi.

— una specifica scheda relativa ai c.d. «fondi vincolati» nella quale evidenziare, con riferimento alle attività «da concludere» del programma oggetto del bilancio, l'importo delle risorse «vincolate» riscontate, i motivi del mancato completamento al 31.12 delle azioni e, con riferimento alla data di approvazione del bilancio, lo stato di attuazione delle stesse.

#### 5.4 Ulteriore documentazione.

Il bilancio deve essere altresì corredato da:

— l'inventario delle immobilizzazioni materiali ed immateriali con vincolo di destinazione (acquisiti cioè con le risorse attribuite e rivenienti dal Fondo speciale), con evidenza dell'ubicazione fisica;

— la relazione dell'organo di controllo;

— una copia del verbale assembleare di approvazione;

— l'elenco associati (o copia del libro dei soci) alla data del 31.12., con l'indicazione della loro natura giuridica;



— prospetto contenente i dati aggiornati relativi all'universo di riferimento del C.S.V.

#### 5.5 Definizione e disciplina delle «risorse vincolate al completamento di azioni di programmi precedenti» e dei «residui per economie».

Per «risorse vincolate al completamento di azioni di programmi precedenti» si intendono quelle che alla data di chiusura del bilancio risultano necessarie per la copertura degli oneri relativi alle attività, non aventi carattere continuativo, la cui realizzazione/conclusione avverrà nel periodo di programmazione successiva. Dette attività dovranno trovare evidenza nel prospetto «fondi vincolati» di cui la punto 5.3, ed essere contabilizzate in specifica voce del passivo dello stato patrimoniale. Le motivazioni del ritardato avvio/conclusione, specificatamente indicate nel richiamato prospetto, dovranno avere «natura straordinaria».

Per «residui per economie» si intendono le risorse generate dai minori oneri sostenuti nell'attuazione del programma e/o dalla mancata realizzazione di parte di esso. Dette risorse dovranno essere contabilizzate in specifica voce del passivo dello stato patrimoniale (debito v/so il fondo speciale).

#### 5.6 Valutazione delle attività, indicatori e bilancio sociale.

Al fine di migliorare il funzionamento del «Sistema umbro del fondo speciale» verrà sviluppato un percorso condiviso con i C.S.V. diretto a individuare procedure e strumenti integrati di monitoraggio, valutazione e comunicazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

#### 5.7 Scostamenti.

Qualunque integrazione, sostituzione e/o modifica radicale che si intende apportare alle attività e ai servizi presentati nei programmi approvati e finanziati, nonché ogni variazione che comporti incremento nelle voci di spesa per le macro-categorie in misura superiore al 20 per cento di quanto indicato nel bilancio preventivo approvato, devono essere sottoposte alla valutazione ed approvazione preventiva del Comitato di gestione.

Ogni nuova azione dovrà comunque essere sottoposta alla valutazione ed approvazione preventiva del Comitato di gestione.

Le variazioni che comportino incrementi nelle voci di spesa per le macro-categorie in misura inferiore al 20 per cento, dovranno essere comunque comunicate al Comitato di gestione e non potranno modificare il totale del programma ammesso.

Si autorizzano gli spostamenti di somme all'interno di ciascuna macro-categoria, che dovranno comunque essere motivati e sempre comunicati al Comitato di gestione.

Tutte le variazioni al programma dovranno essere approvate dall'assemblea dei soci ovvero collocarsi all'interno di specifica delega conferita dall'assemblea stessa al Consiglio direttivo. Le deliberazioni dovranno risultare dai rispettivi verbali, che saranno trasmessi al Comitato di gestione in via preventiva rispetto alla realizzazione delle variazioni.

#### 6 PUBBLICITÀ.

Al fine di assicurare la massima divulgazione il presente documento viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, affisso sul sito internet del Comitato di gestione e trasmesso ai Centri di servizio iscritti nell'albo della Regione Umbria.

Perugia, lì 18 luglio 2007

*Il presidente*  
ANTONIO LANUTI

#### PARTE SECONDA

### LEGGI E DECRETI DELLO STATO

#### ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).** (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2007).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

| A N N I e M E S I |               | INDICI (Base<br>1995=100) | Variazioni<br>percentuali | rispetto al<br>corrispondente<br>periodo |
|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                   |               |                           | dell'anno<br>precedente   | di due anni<br>precedenti                |
| 2006              | Giugno....    | 127,9                     | 2,1                       | 3,7                                      |
|                   | Luglio....    | 128,2                     | 2,1                       | 3,9                                      |
|                   | Agosto....    | 128,4                     | 2,1                       | 3,9                                      |
|                   | Settembre.... | 128,4                     | 2,0                       | 3,9                                      |
|                   | Ottobre....   | 128,2                     | 1,7                       | 3,7                                      |
|                   | Novembre....  | 128,3                     | 1,7                       | 3,6                                      |
|                   | Dicembre....  | 128,4                     | 1,7                       | 3,6                                      |
|                   | Media....     | 127,8                     |                           |  |
| 2007              | Gennaio....   | 128,5                     | 1,5                       | 3,7                                      |
|                   | Febbraio....  | 128,8                     | 1,5                       | 3,6                                      |
|                   | Marzo....     | 129,0                     | 1,5                       | 3,6                                      |
|                   | Aprile....    | 129,2                     | 1,4                       | 3,4                                      |
|                   | Maggio....    | 129,6                     | 1,4                       | 3,6                                      |
|                   | Giugno....    | 129,9                     | 1,6                       | 3,7                                      |

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblica ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanoove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanoove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2001 è risultato pari a 524,2 (cinquecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2002 è risultato pari a 536,0 (cinquecentotrentaseivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2002, agli effetti predetti, risulta pari a più 382,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2003 è risultato pari a 548,3 (cinquecentoquarantottovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2003, agli effetti predetti, risulta pari a più 393,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2004 è risultato pari a 560,6 (cinquecentosessantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2004, agli effetti predetti, risulta pari a più 404,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2005 è risultato pari a 569,7 (cinquecentosessantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2005, agli effetti predetti, risulta pari a più 412,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2006 è risultato pari a 581,5 (cinquecentottantunovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2006, agli effetti predetti, risulta pari a più 423,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2007 è risultato pari a 590,5 (cinquecentonovantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2007, agli effetti predetti, risulta pari a più 431,3.



**MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO  
SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O SU SUPPORTO CARTACEO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

**1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.**

I testi in formato elettronico possono essere trasmessi o con floppy-disk o per posta elettronica in formato leggibile da Microsoft WORD in ambiente MS - WINDOWS.

**1.1. Trasmissione mediante supporto rimovibile (floppy-disk 3"1/2).**

Il testo in formato elettronico da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del *B.U.R.* mediante supporto magnetico rimovibile (floppy-disk).

Il floppy-disk contenente il testo dell'atto da pubblicare e degli eventuali allegati deve essere trasmesso con lo stesso plico contenente il seguente materiale cartaceo:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente: indicazione del soggetto emanante, della fonte normativa e/o della motivazione a supporto della richiesta di pubblicazione; attestato di avvenuto pagamento secondo la tariffa in vigore (nel caso l'inserzione sia soggetta al pagamento); dichiarazione di conformità del documento informatico all'originale cartaceo;

b) originale del testo da pubblicare in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) completo di eventuali allegati;

c) in caso di mancato invio dell'attestazione di pagamento, così come previsto alla lett. a), non si darà corso alla pubblicazione.

È consentita la trasmissione su un unico supporto elettronico di più atti destinati alla pubblicazione, purché siano dettagliatamente indicati nella richiesta di cui alla lett. a).

**1.2. Trasmissione mediante posta elettronica.**

Il documento in formato elettronico del testo da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del *B.U.R.* mediante posta elettronica. Il messaggio informatico, trasmesso per posta elettronica alla casella postale *bur@regione.umbria.it* deve essere composto da:

a) un corpo del messaggio in cui sono riportate la richiesta di pubblicazione (con le specificazioni indicate al precedente paragrafo 1.1. lett. a) e le modalità utilizzate, o che si intendono utilizzare, per l'invio della documentazione cartacea di cui al successivo paragrafo 1.3.;

b) un allegato del messaggio in cui è contenuto il testo dell'atto da pubblicare comprensivo degli eventuali allegati.

**1.3. Materiale cartaceo correlato al documento informatico trasmesso per posta elettronica.**

Il testo da pubblicare nel *B.U.R.* deve essere trasmesso, oltre che su supporto elettronico secondo le modalità indicate al par. 1.2., anche su supporto cartaceo.

Il materiale cartaceo, che in apposito plico o tramite fax al n. 075/5043472 deve essere trasmesso alla Redazione *B.U.R.*, è il seguente:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente quanto riportato al par. 1.1., lett. a);

b) originale del testo in carta legale (salve le esenzioni di legge) con gli eventuali allegati;

c) dichiarazione di conformità all'originale del documento informatico già trasmesso per posta elettronica o per rete telematica con indicazione della data e dell'ora della avvenuta trasmissione (tale dichiarazione può essere contenuta anche nell'istanza di cui alla precedente lett. a).

**2. TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.**

La regola generale vigente per i termini di pubblicazione dei testi inviati su supporto cartaceo («i testi pervenuti entro le ore 12 del lunedì sono pubblicati nel *B.U.R.* - parte III che esce il martedì della settimana successiva - e parte I - II che esce il mercoledì della settimana successiva») viene confermata anche per quelli inviati mediante posta elettronica.

Per data di invio mediante posta elettronica si intende quella formalmente attestata dalla procedura automatizzata di gestione della casella postale elettronica.

**2.1. Sospensione dei termini per la mancanza di supporto cartaceo.**

La pubblicazione avverrà nei termini temporali nei termini suindicati a condizione che il materiale cartaceo di cui al precedente paragrafo 1.3. pervenga alla Redazione *B.U.R.* secondo il seguente schema:

| Inoltro elettronico | Consegna cartaceo  | Inoltro elettronico | Consegna cartaceo |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Lunedì              | martedì successivo | Giovedì             | lunedì successivo |
| Martedì             | venerdì successivo | Venerdì             | lunedì successivo |
| Mercoledì           | venerdì successivo | Sabato e Domenica   | lunedì successivo |

Il mancato recapito del materiale cartaceo entro le date sopraindicate comporta la *sospensione dei termini di pubblicazione* che decorreranno dalla data di effettiva ricezione del materiale cartaceo.

**2.2. Sospensione dei termini per l'incompatibilità del documento informatico.**

Qualora il documento informatico - trasmesso con floppy-disk o mediante posta elettronica dell'ente emittitore beneficiario della riduzione delle tariffe - sia privo dei requisiti di compatibilità indicati al precedente par. 1., i termini di pubblicazione sono sospesi mediante motivata comunicazione formalmente inviata all'ente emittitore.

La sospensione opera nel periodo intercorrente tra la data della comunicazione di sospensione e la data di ricezione del documento informatico debitamente adeguato dal punto di vista della compatibilità tecnica.

In alternativa è consentito agli enti emittitori di chiedere con apposita istanza di pubblicazione del testo inviato su supporto cartaceo; l'istanza deve contenere gli estremi della avvenuta integrazione del versamento già effettuato (pari alla differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa ordinaria di inserzione).

### 3. TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE CARTACEA.

Questa Amministrazione volendo raggiungere l'obiettivo per una elaborazione elettronica del *B.U.R.*, intende comunque provvedere al recupero elettronico dei testi stessi mediante uno specifico programma di lettura ottica (scanner).

Pertanto i testi di pubblicare, trasmessi unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente le specificazioni di cui al precedente paragrafo 1.1, lett. a), devono possedere i seguenti requisiti:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto) - in duplice copia di cui una in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) e l'altra su foglio bianco formato uso bollo (in originale o fotocopia) chiaro, nitido, pulito, non intestato e senza righe;
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente corpo 10/11, di una spaziatura fra caratteri e interlinee che rispetti lo standard uso bollo, di nastri carbonografici per la dattiloscrittura;
- indicazione all'inizio del testo della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee;
- indicazione al termine del testo, nei margini dello stesso, del nominativo a stampa del rappresentante legale o del funzionario competente;
- sottoscrizione del testo fuori dai margini.

### 4. TARIFFE DELLE INSERZIONI.

Le tariffe di pubblicazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale. Per l'anno 2007, con D.G.R. n. 1712 dell'11 ottobre 2006, il costo per ogni rigo dattiloscritto (massimo 60 battute) o frazioni di esso è stato fissato nel modo seguente:

- euro 1,60 + I.V.A. al 20 per cento con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
- euro 2,20 + I.V.A. al 20 per cento con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.

Il versamento dovrà essere fatto nel c.c. 12236063 intestato: «*Bollettino Ufficiale* Regione Umbria - Palazzo Donini - 06100 Perugia».

Per quanto riguarda la gratuità delle pubblicazioni si fa presente che con la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante «Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del *Bollettino Ufficiale* e delle altre pubblicazioni della Regione» (pubblicata nel *BUR* n. 67 del 27 dicembre 2000), all'art. 3, comma 2, è stato così disposto:

«Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'articolo 16».

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O TELEMATICO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE VALIDE PER I SERVIZI DELLE VARIE DIREZIONI REGIONALI

#### 1. TRASMISSIONE DEGLI ATTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti - e i relativi allegati - destinati alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione giusto quanto disposto con determinazione dirigenziale 13 giugno 2001, n. 5047, devono essere trasmessi alla Direzione - redazione su supporto elettronico oltre che su supporto cartaceo.

I termini entro cui la redazione darà corso alla pubblicazione degli atti, così come stabilito con la L.R. 39/2000, è fissato in gg. 30 dal momento del pervenimento della relativa richiesta.

#### 2. DEROGHE ALLA TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere sempre inviati mediante strumentazione informatica; le deroghe sono consentite esclusivamente per gli allegati agli atti a condizione che gli allegati stessi:

- non siano predisposti dalla struttura che ha redatto l'atto (es.: pareri d'uffici interni o esterni all'ente, atti di altri enti pubblici, atti di privati, altri atti o documenti a questi assimilabili);
- non siano tecnicamente memorizzabili in formato digitale o non siano stati memorizzati in formato digitale (es.: cartografie, planimetrie, disegni o fotografie, altri documenti a questi assimilabili).

Nei casi sopraindicati gli allegati possono essere trasmessi utilizzando il solo supporto cartaceo, in forma grafica compatibile con le caratteristiche tecniche, tipografiche ed editoriali di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*. Infatti la Giunta regionale intende perseguire l'elaborazione elettronica del *BUR* e provvedere al recupero elettronico dei testi degli allegati cartacei mediante uno specifico programma di lettura e riconoscimento ottico. Pertanto tali documenti (in originale o fotocopia) devono essere redatti in forma grafica nitida e leggibile.

Si fa inoltre presente che eventuali firme autografe, timbrature, loghi o altre segnature collocate entro i margini del testo degli allegati e/o in sovrapposizione allo stesso rendono in taluni casi difficoltoso, in altri impossibile, il recupero elettronico dei testi dei documenti.

Si ricorda che il materiale inviato su supporto elettronico, non ha validità ai fini della pubblicazione, fino a quando non sia giunto presso la redazione l'originale cartaceo.

SALVATORE FRANCESCO D'AGOSTINO - *Direttore responsabile*

**MODALITÀ DI VENDITA**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

|                              |  |                       |   |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>PERUGIA:</b>              | Libreria Betti - via del Sette, 1<br>Centro Ufficio Buffetti - Ponte San Giovanni<br>via Manzoni 202-204<br>Libreria Grande - Ponte San Giovanni<br>via Valtiera 229/L-P | <b>CORCIANO:</b>      | Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio   |
| <b>TERNI:</b>                | Libreria Goldoni - via 1° Maggio, 29<br>Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270<br>Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25  | <b>FOLIGNO:</b>       | Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41<br>Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45<br>Cartolibreria Leonardo<br>via S. Maria Infraportas, 41 |
| <b>ASSISI:</b>               | Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto<br>via Sacro Tugurio   | <b>GUALDO TADINO:</b> | Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3  |
| <b>CASTIGLIONE DEL LAGO:</b> | Cartolibreria Angeloni Demetrio<br>fraz. Pozzuolo Umbro - p.zza del Popolo, 3  | <b>GUBBIO:</b>        | Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53  |
| <b>CITTÀ DI CASTELLO:</b>    | Hobby's Park - Libreria del Maestro<br>via Pomerio S. Florido, 16-bis  | <b>MAGIONE:</b>       | Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A  |
|                              |  | <b>MARSCIANO:</b>     | Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28  |
|                              |  | <b>SPOLETO:</b>       | Il Libro - corso Mazzini, 63  |
|                              |  | <b>TODI:</b>          | Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C   |

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2007 (IVA compresa)**

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
  - **annuale** ..... **euro 65,00** — **costo di un fascicolo** (sino a 32 pagine) **euro 1,15**
  - **semestrale** ..... **euro 37,00** — **arretrato** ..... **il doppio**
- B) Supplementi straordinari:
  - **Abbonamento annuale** **euro 135,00**
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
  - **annuale** ..... **euro 56,00** — **costo di un fascicolo** (sino a 32 pagine) **euro 1,15**
  - **semestrale** ..... **euro 29,00** — **arretrato** ..... **il doppio**
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)**
  - Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine ..... **euro 0,85**  
a 16° o frazione
  - Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso.
  - Il termine per il rinnovo o la sottoscrizione di nuovi abbonamenti è pertanto fissato come segue:
    - entro il 15 dicembre 2006 per il rinnovo degli abbonamenti in corso;
    - entro il 28 febbraio 2007 per gli abbonamenti annuali e per quelli del primo semestre;
    - entro il 31 agosto 2007 per gli abbonamenti del secondo semestre.
  - Nel caso di sottoscrizioni effettuate dopo il 1° gennaio 2007, ed entro la data suindicata saranno inviati, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamenti annuali effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo congruaglio. I versamenti per abbonamenti semestrali effettuati dopo il 30 aprile saranno considerati validi per il semestre successivo.
  - La parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
  - **abbonamento annuale**... **euro 28,00** — **costo di un fascicolo trimestrale** ..... **euro 8,50**
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
  - **abbonamento annuale**... **euro 37,00** — **costo di un volume semestrale** ..... **euro 20,00**

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati o sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria" - Palazzo Donini - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento o con bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: CIN: Y, ABI: 07601, CAB: 03000, C/C: 000012236063.

**MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2007**

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore **12** del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - Perugia" (così come stabilito con DPGR 3 dicembre 1992, n. 659) - indicando sede legale; indirizzo e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è fissato per ogni rigo dattiloscritto (massimo 60 battute) o frazioni di esso nel modo seguente:

- **euro 1,60 + IVA al 20%** con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo
- **euro 2,20 + IVA al 20%** con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella di posta elettronica: **bur@regione.umbria.it**. - n. fax: **075 5043472**